

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Aosta, 14 agosto 2012

Aoste, le 14 août 2012

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Presidenza della Regione - Affari legislativi  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:  
Présidence de la Région - Affaires législatives  
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE  
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

### AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta sarà pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, sarà libero, gratuito e senza limiti di tempo.

### AVIS

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste sera exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> sera libre, gratuit et sans limitation de temps.

### SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2671 a pag. 2674

#### PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione .....	—
Leggi e regolamenti regionali .....	2675
Corte costituzionale .....	—
Atti relativi ai referendum .....	—

#### PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione .....	—
Atti degli Assessori regionali .....	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale .....	—
Atti dei dirigenti regionali .....	2720
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale .....	2722
Avvisi e comunicati .....	2801
Atti emanati da altre amministrazioni .....	2801

#### PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi .....	2804
Bandi e avvisi di gara .....	—

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2671 à la page 2674

#### PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application .....	—
Lois et règlements .....	2675
Cour constitutionnelle .....	—
Actes relatifs aux référendums .....	—

#### DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région .....	2640
Actes des Assesseurs régionaux .....	—
Actes du Président du Conseil régional .....	—
Actes des dirigeants de la Région .....	2720
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional .....	2722
Avis et communiqués .....	2801
Actes émanant des autres administrations .....	2801

#### TROISIÈME PARTIE

Avis de concours .....	2804
Avis d'appel d'offres .....	—

**INDICE CRONOLOGICO**

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

**PARTE PRIMA**

**PREMIÈRE PARTIE**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20.

Loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012,

Disposizioni in materia di riordino fondiario.  
pag. 2675

portant dispositions en matière de réorganisation foncière.  
page 2675

Legge regionale 1° agosto 2012, n. 26.

Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.  
pag. 2691

**PARTE SECONDA**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Provvedimento dirigenziale 25 luglio 2012, n. 3250.

Acte du dirigeant n° 3250 du 25 juillet 2012,

Autorizzazione alla Società *Deval SpA*, ai sensi della L.R. 8/11 alla costruzione e all'esercizio provvisorio della cabina primaria denominata «*Aosta Ovest*» nel comune di AYMAVILLES della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Linea n. 569.  
pag. 2720

autorisant *Deval SpA*, au sens de la LR n° 8/2011, à construire et à exploiter à titre provisoire le poste primaire dénommé «*Aosta Ovest*», dans la commune d'AYMAVILLES - Dossier n° 569.  
page 2720

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT  
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

**GIUNTA REGIONALE**

**GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

Délibération n° 1049 du 18 mai 2012,

Deliberazione 18 maggio 2012, n. 1049.

portant confirmation de la nomination, aux termes de la loi régionale n° 11/1997, de MM. Giuseppe DE RITA, Alex FOUON et Alberto VARALLO en qualité de conseillers, représentants de la Région, au sein du Conseil d'administration de «*Fondazione Centro Internazionale*

Conferma della nomina, per un quinquennio, dei Sigg. Giuseppe DE RITA, Alex FOUON e Alberto VARALLO quali membri del consiglio di amministrazione della «*Fondazione Centro Internazionale su diritto, società ed economia*», in qualità di rappresentanti della Regione, ai

**su diritto, società ed economia”, pour une période de cinq ans.** page 2722

**Deliberazione 8 giugno 2012, n. 1206.**

**Nomina, ai sensi della L.R. 11/1997 e della L.R. 7/2006, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Finaosta SpA, per tre esercizi sociali.** pag. 2722

**Deliberazione 28 giugno 2012, n. 1342.**

**Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 47/2009, del primo piano di interventi per l'anno 2012 finalizzati all'adeguamento a norma e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. Impegno di spesa.** pag. 2723

**Deliberazione 6 luglio 2012, n. 1403.**

**Autorizzazione allo Studio Dentistico sas di Marco PAONESSA & C. di AOSTA all'esercizio di una struttura sanitaria, sita nel Comune medesimo, adibita ad ambulatorio medico dentistico, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009.** pag. 2727

**Deliberazione 13 luglio 2012, n. 1423.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione.** pag. 2729

**Délibération n° 1451 du 13 juillet 2012,**

**portant nomination, aux termes des lois régionales n° 11/1997 et n° 12/1982, de MM. Giuseppe BALICCO, René BENZO, Augusto CHÂTEL, Maurizio MERLI et Ivano REBOULAZ en qualité de conseillers et de MM. Fabio DE MARCO, Carlo PESSINA et Benjamin VISINI en qualité de membres du Conseil des commissaires aux comptes de la Fondation Institut agricole régional, pour une période de cinq ans.** page 2732

**Deliberazione 13 luglio 2012, n. 1458.**

**Approvazione di modificazioni all'allegato della DGR 2221/2007 e del differimento, per l'anno 2012, dei termini fissati dalla medesima deliberazione ai fini della presentazione delle istanze di contributo di cui all'articolo 5 della L.R. 16/2007, relativo alla manutenzione di campi di golf.** pag. 2732

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1466.**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio**

**sensi della legge regionale n. 11/97.**

pag. 2722

**Délibération n° 1206 du 8 juin 2012,**

**portant nomination, au titre de trois exercices, du Conseil d'administration et du Conseil de surveillance de Finaosta SpA, au sens de la LR n° 11/1997 et de la LR n° 7/2006.** page 2722

**Délibération n° 1342 du 28 juin 2012,**

**portant approbation, au sens de l'art. 7 de la LR n° 47/2009, du premier plan 2012 des travaux de sécurisation et de mise aux normes des bâtiments scolaires propriété des collectivités locales et engagement de la dépense y afférente.** page 2723

**Délibération n° 1403 du 6 juillet 2012,**

**autorisant Studio Dentistico sas di Marco PAONESSA & C. d'AOSTE à exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un cabinet dentaire, dans la commune d'AOSTE, aux termes de la DGR n° 2191 du 7 août 2009.** page 2727

**Délibération n° 1423 du 13 juillet 2012,**

**rectifiant le budget prévisionnel 2012/2014 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.** page 2729

**Deliberazione 13 luglio 2012, n. 1451.**

**Nomina, per un quinquennio, dei sig.ri Giuseppe BALICCO, René BENZO, Augusto CHÂTEL, Maurizio MERLI e Ivano REBOULAZ, quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Institut agricole régional, e dei sig.ri Fabio DE MARCO, Carlo PESSINA e Benjamin VISINI, quali membri del collegio dei revisori dei conti della suddetta fondazione, ai sensi delle leggi regionali n. 11/97 e n. 12/1982.** pag. 2732

**Délibération n° 1458 du 13 juillet 2012,**

**approuvant les modifications de l'annexe de la DGR n° 2221/2007 et le report, au titre de 2012, du délai fixé par ladite délibération aux fins de la présentation des demandes d'aide au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/2007, relatif à l'entretien des terrains de golf.** page 2732

**Délibération n° 1466 du 20 juillet 2012,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investis-**

**2012/2014 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione.**

pag. 2733

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1467.**

**Variatione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa per l'iscrizione di fondi assegnati dallo Stato.**

pag. 2738

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1512.**

**Approvazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/2004 ed ai fini urbanistici per l'avvio dell'intesa di cui all'art. 29 della L.R. 11/1998, del progetto preliminare nonché della proposta e della bozza dell'atto di intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Comune di AOSTA, per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale di viale Ginevra in AOSTA.**

pag. 2742

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1513.**

**Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2012, dell'elenco prezzi regionale previsto dall'art. 42 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni.**

pag. 2757

## AVVISI E COMUNICATI

### ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

**Direzione ambiente.**

**Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.**

pag. 2801

**Direzione ambiente.**

**Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.**

pag. 2801

### ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

**Comune di MORGEX. Deliberazione 19 luglio 2012, n. 30.**

**Progetto preliminare per la realizzazione di un centro polifunzionale a valenza socio sanitaria e socio-assistenziale. Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.**

pag. 2801

**sement du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification du budget de gestion.**

page 2733

**Délibération n° 1467 du 20 juillet 2012,**

**rectifiant le budget prévisionnel 2012/2014 et le budget de gestion de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.**

page 2738

**Délibération n° 1512 du 20 juillet 2012,**

**portant approbation, au sens de l'art. 5 de la LR n° 21/2004 et, du point de vue urbanistique, aux fins du démarrage des procédures visant à l'entente prévue par l'art. 29 de la LR n° 11/1998, de l'avant-projet des travaux de réalisation du centre hospitalier régional unique de l'avenue de Genève, à AOSTE, ainsi que de la proposition et de l'ébauche d'entente entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Commune d'AOSTE.**

page 2742

**Délibération n° 1513 du 20 juillet 2012,**

**portant approbation de la mise à jour, au titre de 2012, du bordereau régional des prix visé à l'art. 42 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée.**

page 2757

## AVIS ET COMMUNIQUÉS

### ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

**Direction de l'environnement.**

**Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.**

page 2801

**Direction de l'environnement.**

**Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.**

page 2801

### ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

**Commune de MORGEX. Délibération n° 30 du 19 juillet 2012,**

**portant approbation de la variante non substantielle du PRGC relative à l'avant-projet des travaux de réalisation d'un centre polyfonctionnel destiné à accueillir des activités sanitaires et sociales.**

page 2801

**Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto 30 luglio 2012, n. 24.**

**Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE dei terreni finalizzati all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede della rotonda di Meysattaz (ai sensi dell'art. 18 e 19, della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11) - CUP: I71B06000280004.**  
pag. 2802

**PARTE TERZA**

**BANDI E AVVISI DI CONCORSI**

**Comunità montana Valdigne Mont Blanc.**

**Selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato, 19 ore settimanali, ai sensi della Legge 68/1999, di un ausiliario, da assegnare al settore tecnico, Categoria A - Posizione A.**

pag. 2804

**Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 24 du 30 juillet 2012,**

**portant expropriation, en faveur de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE, des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d'un nouveau trottoir au giratoire de Meysattaz, au sens des art. 18 et 19 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (CUP: I71B06000280004).**  
page 2802

**TROISIÈME PARTIE**

**AVIS DE CONCOURS**

**Communauté de montagne Valdigne Mont Blanc,**

**Sélection externe, sur titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée, 19 heures hebdomadaires, d'un auxiliaire (Catégorie A - Position A) à affecter à l'aire technique, au sens de la Loi n° 68/1999.**

page 2804

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20.**

**Disposizioni in materia di riordino fondiario.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.
2. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprietà frammentate e polverizzate, nell'arrotondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed è finalizzato:
  - a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
  - b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;
  - c) allo sviluppo di attività economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
  - d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012,**

**portant dispositions en matière de réorganisation foncière.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Objet et finalité*)

1. Dans l'exercice du pouvoir législatif visé à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et en harmonie avec les orientations des politiques agricoles et environnementales de l'Union européenne, la Région autonome Vallée d'Aoste favorise, par la présente loi, l'essor d'une gestion durable de son territoire agricole au moyen de la réorganisation foncière.
2. La réorganisation foncière consiste dans le remaniement cadastral, dans le regroupement des propriétés fragmentées et dispersées, dans l'agrandissement des parcelles, dans l'éventuelle modification des limites des parcelles et dans la réalisation des travaux d'infrastructure et d'amélioration foncière nécessaires. Par ailleurs, elle a pour finalité :
  - a) Une utilisation rationnelle du territoire de montagne, pour lutter contre la fragmentation et la pulvérisation foncières;
  - b) Le maintien et à la consolidation du tissu social, ce qui est vital dans les zones rurales, pour lutter contre l'abandon du territoire;
  - c) Le développement des activités économiques ainsi que le maintien des emplois existants et la création de nouveaux emplois, et ce, pour garantir une meilleure exploitation du potentiel existant et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs;
  - d) La prévention des risques de dégradation hydrogéologique et, plus en général, la sauvegarde et la valorisation de l'environnement de montagne.

3. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi:
  - a) elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria;
  - b) redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario;
  - c) predisposizione del piano di riordino fondiario.
4. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 2  
*(Soggetti promotori ed esecutori)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), di seguito denominati Consorzi, quali soggetti promotori ed esecutori dei riordini fondiari.
2. Nell'ambito del procedimento di riordino fondiario, i Consorzi provvedono a premunirsi di tutti i pareri, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 3  
*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.
2. Il comprensorio del riordino fondiario deve essere composto da terreni agricoli situati in zone di tipo E, così come risultanti dal piano regolatore generale comunale (PRG) in vigore al momento della presentazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 2.
3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, comunque, compresa tra 5 e 50 ettari.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 è definita, in relazione alle diverse tipologie di terreni, la minima unità particellare, quale estensione minima attribuibile ai fondi all'esito del riordino fondiario.

3. La procédure de réorganisation foncière comprend les phases suivantes:
  - a) Élaboration d'une étude préliminaire du remembrement foncier;
  - b) Rédaction de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière;
  - c) Préparation du plan de réorganisation foncière.
4. Le plan de réorganisation foncière se compose du plan de remembrement foncier, indiquant les parcelles de la nouvelle organisation cadastrale aux fins du transfert des propriétés, et du projet définitif et d'exécution des travaux d'amélioration foncière.

Art. 2  
*(Promoteurs et exécuteurs)*

1. Aux fins visées à l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, la Région établit que les promoteurs et les exécuteurs des réorganisations foncières sont les consortiums d'amélioration foncière institués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en matière d'assainissement intégral) et réglementés par la loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001 (Dispositions en matière d'organisation des consortiums d'amélioration foncière), ci-après dénommés « consortiums ».
2. Dans le cadre de la procédure de réorganisation foncière, les consortiums doivent obtenir les avis, concessions, permis, autorisations, licences, visas et agréments, quelle que soit leur dénomination, requis par la législation en vigueur.

Art. 3  
*(Champ d'application)*

1. La présente loi s'applique à tous les fonds agricoles situés sur le territoire régional et compris dans les périmètres des consortiums.
2. Les opérations de réorganisation foncière doivent concerner des terrains agricoles situés dans des zones du type E au sens du plan régulateur général communal (PRG) en vigueur au moment de la présentation de la proposition visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.
3. Le périmètre intéressé doit être approprié aux fins visées au premier alinéa de la présente loi, de par sa surface et de par le nombre de propriétaires concernés. En tout état de cause, il doit être compris entre 5 et 50 hectares.
4. L'unité parcellaire minimale, soit les dimensions minimales des parcelles à l'issue de la réorganisation foncière, est déterminée par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi, compte tenu des différents types de terrains.

Art. 4

*(Commissione tecnica di valutazione)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:
  - a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;
  - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio;
  - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;
  - d) da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta che non abbia preso parte alle attività di progettazione del riordino fondiario da esaminare;
  - e) da un funzionario esperto nominato dall'Institut agricole régional;
  - f) dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato.
2. La Commissione esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La Commissione è convocata e presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di riordino fondiario. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della Commissione.
4. Su richiesta del presidente, alle sedute della Commissione può partecipare, con funzioni consultive, il presidente del Consorzio interessato.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 5

*(Avvio del procedimento)*

1. Il procedimento di riordino fondiario è avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.
2. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalità previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:
  - a) una relazione recante le motivazioni di interesse generale e gli obiettivi da raggiungere con il riordino fondiario, nonché l'individuazione dei vincoli esistenti e l'attestazione della coerenza del riordino fondiario con gli strumenti urbanistici vigenti;

Art. 4

*(Commission technique d'évaluation)*

1. Aux fins visées à la présente loi, une Commission technique d'évaluation, ci-après dénommée « Commission », est instituée, qui se compose comme suit :
  - a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réorganisation foncière, ci-après dénommée « structure compétente »;
  - b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de patrimoine;
  - c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de planification territoriale;
  - d) Un représentant de l'Ordre des agronomes et des ingénieurs forestiers de la Vallée d'Aoste qui n'a pas participé à l'élaboration du projet de réorganisation foncière à examiner;
  - e) Un fonctionnaire, expert en la matière, nommé par l'Institut agricole régional;
  - f) Le responsable du bureau technique de la Commune intéressée.
2. La Commission exprime des avis techniques sur chacune des phases de la procédure de réorganisation foncière visées au troisième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.
3. La Commission est convoquée et présidée par le dirigeant de la structure compétente en matière de réorganisation foncière. La Commission se réunit valablement lorsque 50 p. 100 au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du consortium intéressé peut participer aux séances de la Commission, avec voix consultative, sur demande du président de celle-ci.
5. Les membres de la Commission participent à titre gratuit aux travaux de celle-ci.

Art. 5

*(Engagement de la procédure)*

1. La procédure de réorganisation foncière est engagée par le consortium intéressé lorsqu'il présente la proposition visée au deuxième alinéa du présent article à la structure compétente.
2. Aux fins de l'engagement de la procédure, les consortiums sont tenus de se réunir en assemblée générale pour approuver, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs et la majorité indiquée au troisième alinéa du présent article, une proposition de réorganisation foncière qui doit contenir :
  - a) Un rapport indiquant les motifs d'intérêt général et les objectifs à atteindre par la réorganisation foncière, ainsi que les servitudes existantes, et attestant que la réorganisation en cause est compatible avec les docu-



- b) la planimetria catastale relativa al perimetro dell'area oggetto del riordino fondiario;
  - c) un estratto planimetrico del PRG relativo al comprensorio e una documentazione fotografica, possibilmente aerea;
  - d) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.
3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da tutti i consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono rappresentare il 100 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.
4. Con la proposta di cui al comma 2 il Consorzio si impegna a rispettare le scadenze procedurali di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e la restituzione da parte del Consorzio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di revoca, dell'ammontare dei medesimi maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione degli aiuti e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.
5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 6  
(Approvazione della proposta)

1. La proposta di cui all'articolo 5, comma 2, è approvata con provvedimento del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'interesse generale alla realizzazione del riordino fondiario.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza la redazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria prevedendo la concessione degli aiuti per la redazione del medesimo ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007.

Art. 7  
(Studio preliminare della ricomposizione fondiaria)

1. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria si compone dei seguenti elaborati:

- ments d'urbanisme en vigueur;
- b) Le plan cadastral relatif au périmètre de réorganisation foncière;
  - c) Un extrait cartographique du PRG relatif au périmètre concerné et une documentation photographique, si possible des vues aériennes;
  - d) Tout autre document requis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

3. La proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article doit être approuvée par tous les membres du consortium qui possédant des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière, qui doivent également représenter la totalité des propriétaires des terrains susdit.

4. Par la proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article, le consortium s'engage à respecter les échéances procédurales visées aux art. 7, 8, 10 et 11 de la présente loi. Le non-respect de celles-ci entraîne le retrait des aides accordées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 66 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et la restitution, par le consortium, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait y afférent, du montant des aides perçues majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le consortium a bénéficié des aides en cause.

5. L'acte de retrait établit les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice du fait que celles-ci doivent être restituées dans un délai maximum de vingt-quatre mois.

Art. 6  
(Approbation de la proposition)

1. La proposition évoquée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi est approuvée par acte du dirigeant compétent, sur la base des critères fixés par délibération du Gouvernement régional, compte tenu de l'intérêt général de la réalisation de la réorganisation foncière.
2. L'acte visé au premier alinéa du présent article autorise l'élaboration d'une étude préliminaire du remembrement foncier et prévoit l'octroi des aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 7  
(Étude préliminaire du remembrement foncier)

1. L'étude préliminaire du remembrement foncier se compose des documents suivants :

- a) analisi dello stato attuale dell'area interessata dal riordino fondiario, redatta su carta tecnica regionale, anche in formato digitale, recante:
    - 1) la descrizione dell'assetto della proprietà fondiaria;
    - 2) la descrizione degli usi in essere presso ciascun fondo, con l'indicazione delle colture in atto;
    - 3) l'estratto del PRG con l'indicazione di tutti i vincoli insistenti sui fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;
    - 4) l'indicazione delle infrastrutture esistenti nei fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;
    - 5) la cartografia relativa agli ambiti con particolare rilevanza ambientale e paesaggistica e l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
  - b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;
  - c) elaborati di progetto recanti:
    - 1) una relazione sui criteri generali cui si ispira il riordino fondiario, sulle motivazioni dell'intervento e sulle esigenze da soddisfare, tenuto conto dei vincoli ambientali e paesaggistici;
    - 2) l'inquadramento generale e la delimitazione del comprensorio;
    - 3) l'analisi agricola delle colture in atto e di quelle future;
    - 4) il quadro di raffronto indicante i proprietari le cui superfici di terreno sono inferiori o superiori alla minima unità particellare di cui all'articolo 3, comma 4;
  - d) preventivo parametrico delle opere da realizzare;
  - e) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.
2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria è presentato alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, approva lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, e autorizza la redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario, prevedendo la concessione degli aiuti per il finanziamento della medesima, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007.

Art. 8

*(Progettazione preliminare  
delle opere di miglioramento fondiario)*

1. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è presentata alla struttura competente

- a) Analyse de l'état actuel du périmètre de réorganisation foncière, rédigée sur carte technique régionale, également en format numérique, contenant :
  - 1) La description de l'organisation de la propriété foncière ;
  - 2) La description des utilisations actuelles de chaque parcelle, avec l'indication des cultures en cours ;
  - 3) Un extrait du PRG avec l'indication de toutes les servitudes frappant les parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière ;
  - 4) La liste des infrastructures existant sur les parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière ;
  - 5) La cartographie relative aux zones particulièrement importantes du point de vue de l'environnement et du paysage, avec l'indication des travaux nécessaires pour les sauvegarder et les valoriser ;
- b) Liste des propriétaires et de leurs parcelles cadastrales avec l'indication, pour chacune de celles-ci, des droits réels existants ;
- c) Documents de projet contenant :
  - 1) Un rapport sur les critères généraux dont s'inspire la réorganisation foncière, sur les motifs de l'intervention et sur les exigences à satisfaire, compte tenu des servitudes environnementales et paysagères ;
  - 2) L'aménagement général et la délimitation du périmètre d'intervention ;
  - 3) L'analyse, d'un point de vue agricole, des cultures existantes et des cultures prévues ;
  - 4) Le tableau comparatif indiquant les propriétaires des parcelles dont les surfaces sont inférieures ou supérieures à l'unité parcellaire minimale visée au quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;
- d) Devis paramétrique des travaux à effectuer ;
- e) Tout autre document requis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

2. L'étude préliminaire du remembrement foncier est présentée à la structure compétente après avoir été approuvée par l'assemblée des membres du consortium, selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

3. Le dirigeant compétent prend un acte portant approbation de l'étude préliminaire du remembrement foncier, sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi, autorisation de la rédaction de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière et octroi des aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 8

*(Avant-projet  
des travaux d'amélioration foncière)*

1. L'avant-projet des travaux d'amélioration foncière est présenté à la structure compétente après avoir été approu-

previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, e l'acquisizione degli atti di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009).

2. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4.
3. Con l'approvazione di cui al comma 2, il perimetro del comprensorio soggetto al riordino fondiario non è più modificabile, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.
4. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario e i trasferimenti di proprietà ai sensi dell'articolo 11, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
5. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario e la redazione del piano di ricomposizione fondiaria, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per il relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007.

Art. 9  
(Piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, come definito dall'articolo 1, comma 4, è redatto a cura del Consorzio il quale ne garantisce la rispondenza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il piano di ricomposizione fondiaria è composto dei seguenti elaborati:
  - a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;
  - b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
  - c) elenco dei compendi unici, qualora previsti;
  - d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà;
  - e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione

vé par l'assemblée des membres du consortium, selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, et après que les actes attestant les résultats de la vérification d'applicabilité des procédures d'évaluation environnementale stratégique (ÉES-VAS) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE-VIA) au sens des art. 8 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) ont été réunis.

2. L'avant-projet des travaux d'amélioration foncière est approuvé par délibération du Gouvernement régional, sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi.
3. Après l'approbation évoquée au deuxième alinéa du présent article, le périmètre de réorganisation foncière concerné ne peut plus être modifié, sauf dans les cas de force majeure prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.
4. Pendant la période allant de la date d'approbation de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière aux transferts de propriété au sens de l'art. 11 de la présente loi, il est fait application de l'art. 20 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).
5. Après l'approbation évoquée au deuxième alinéa du présent article, le Gouvernement régional autorise le projet définitif et d'exécution des travaux d'amélioration foncière et la rédaction du plan de remembrement foncier et donne mandat au dirigeant compétent d'accorder les aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 9  
(Plan de réorganisation foncière)

1. Le plan de réorganisation foncière, tel qu'il est défini au quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est rédigé par les soins du Consortium, qui garantit le respect des dispositions en vigueur en matière de travaux publics.
2. Le plan de remembrement foncier se compose des documents suivants :
  - a) Rapport technique et descriptif contenant les critères dont s'inspire la réorganisation foncière et les objectifs qu'elle poursuit ;
  - b) Plan d'attribution des terrains et plan de la nouvelle organisation de la propriété foncière ;
  - c) Liste des « compendiums uniques », si prévus ;
  - d) Registre des changements de propriété indiquant, pour chaque propriétaire, les données cadastrales relatives aux terrains possédés et aux terrains nouvellement attribués, compte tenu de l'unité parcellaire minimale, l'estimation de la valeur des terrains échangés, l'éventuel solde en espèces ou la somme versée pour toute renonciation à la propriété ;

dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;

- f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;
- g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiari medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo;
- h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento.

Art. 10

*(Deposito del piano di riordino fondiario)*

1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati. Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario sono presentate al Consorzio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.
3. Il Consorzio si pronuncia sulle osservazioni e sulle opposizioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 provvedendo, in caso di accoglimento, alla modificazione del piano di riordino fondiario e degli elaborati progettuali.

Art. 11

*(Approvazione del piano di riordino fondiario)*

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della L.R. 32/2007.

e) Liste des droits réels préexistants, avec l'indication des titulaires y afférents figurant au registre des impôts, sur la base des déclarations des propriétaires et des résultats des registres de publicité foncière, ainsi que des droits réels de jouissance, des hypothèques et des servitudes prédiales nécessaires aux fins du nouvel aménagement ;

- f) Documents relatifs aux services de publicité foncière et du cadastre, également sur support informatique ;
- g) Estimation parcellaire analytique basée sur les rendements agricoles moyens des différents types d'utilisation des parcelles d'une exploitation-type située dans le périmètre de réorganisation foncière et concernant le sol nu ;
- h) Devis relatif aux opérations d'établissement des nouvelles limites de propriété et à l'achat des bornes fixant la ligne séparative entre deux fonds contigus.

Art. 10

*(Dépôt du plan de réorganisation foncière)*

1. Après avoir été approuvé par l'assemblée des membres du consortium selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le plan de réorganisation foncière est déposé, par le consortium, aux bureaux des Communes sur les territoires desquelles sont situés les terrains faisant l'objet de la réorganisation foncière. Un avis portant notification du dépôt en cause est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage des Communes intéressées. Par ailleurs, le consortium informe dudit dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, les propriétaires, les créanciers hypothécaires et tout autre titulaire de droits réels de jouissance au sens des registres de publicité foncière à la date du dépôt du plan de réorganisation foncière.
2. Les éventuelles observations et oppositions relatives au plan de réorganisation foncière sont présentées au consortium dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai de publication au tableau d'affichage.
3. Le consortium se prononce sur les observations et sur les oppositions en cause dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article et modifie, en cas d'acceptation, le plan de réorganisation foncière et les documents de projet.

Art. 11

*(Approbation du plan de réorganisation foncière)*

1. Passés les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 10 de la présente loi, le consortium transmet le plan de réorganisation foncière à la structure compétente. Sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi et dans les soixante jours qui suivent la transmission susdite, le Gouvernement régional approuve ledit plan et donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour l'exécution des travaux et pour les transferts des droits réels au sens de la lettre a)

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.
3. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, con il quale si dà atto del trasferimento coattivo delle proprietà, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12

*(Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)*

1. Il Consorzio provvede, entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 3, alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permutate e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.
2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e, nel caso di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, l'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 13

*(Delimitazione dei confini)*

1. Eseguiti ed ultimati i lavori, il Consorzio provvede, entro un anno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, al posizionamento dei cippi di confinamento.

Art. 14

*(Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)*

1. I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui

du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

2. L'approbation du plan de réorganisation foncière vaut déclaration d'utilité publique des travaux d'amélioration foncière et entraîne, au sens de l'art. 29 du décret du roi n° 215/1933 et de l'art. 855 du code civil, le transfert des droits de propriété et des autres droits réels, ainsi que l'imposition des servitudes prévues par le plan.
3. Après l'approbation évoquée au premier alinéa du présent article, le président de la Région prend un arrêté portant réorganisation foncière et donnant acte du transfert obligatoire des propriétés. Ledit arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 12

*(Effets de l'approbation du plan de réorganisation foncière)*

1. Le consortium pourvoit, dans l'année qui suit la publication de l'arrêté visé au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi, à transcrire ou à inscrire les droits réels, à transférer les hypothèques sur les fonds nouvellement attribués, à inscrire au cadastre les transferts des droits de propriété, à payer ou à recouvrer les soldes en espèces relatifs aux échanges et à assurer l'entrée en possession des terrains nouvellement attribués.
2. Les transferts, les paiements, les transcriptions et tous les actes nécessaires aux fins de l'application de la présente loi sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'art. 37 du décret du roi n° 215/1933 et, si les propriétaires concernés sont des exploitants familiaux ou des entrepreneurs agricoles à titre principal, aux dispositions de l'art. 5 bis de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne).

Art. 13

*(Établissement des limites de propriété)*

1. Le consortium pourvoit au bornage dans l'année qui suit la date du certificat de conformité des travaux ou du certificat de réception des travaux.

Art. 14

*(Servitudes d'indivisibilité, d'inconstructibilité et d'exploitation)*

1. Les terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière doivent être cultivés selon les bonnes techniques agricoles et sans solution de continuité pendant une période de vingt ans à compter de la date d'approbation du plan de réorganisation foncière. En cas de violation de la servitude d'exploitation en cause, le propriétaire du fonds fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant aller de 500 à 5 000 euros. Ladite sanction lui est notifiée par la Région et infligée par le président de la Région, selon les modalités définies

all'articolo 18.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.
4. Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.
5. La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.
6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'articolo 5bis, comma 2, della l. 97/1994.

Art. 15  
(Disciplina dei diritti reali)

1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del r.d. 215/1933.

nies par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

2. La sanction visée au premier alinéa du présent article est appliquée suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).
3. Sans préjudice des éventuelles expropriations pour cause d'utilité publique qui pourraient survenir, les terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière sont indivisibles et ne peuvent être fractionnés lors d'une transmission pour cause de décès ou d'un transfert entre vifs ni devenir constructible pendant une période de vingt ans à compter de la date d'approbation du plan de réorganisation foncière. Le Gouvernement régional fixe par délibération les cas et les critères de dérogation à l'interdiction de construire.
4. Le consortium transcrit les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article dans les registres de publicité foncière. La violation des dites servitudes entraîne le retrait des aides accordées au prorata de la surface du terrain concerné par rapport à la surface totale du périmètre de réorganisation foncière.
5. Le retrait susmentionné comporte l'obligation, pour le propriétaire qui n'a pas respecté les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article, de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait y afférent, le montant de l'aide, tel qu'il est défini au sens du quatrième alinéa ci-dessus, majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle il a bénéficié des aides en cause.
6. L'acte de retrait établit les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice du fait qu'elles doivent être restituées dans un délai maximum de vingt-quatre mois.
7. Le retrait des aides peut également être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée.
8. Les exploitants familiaux et les exploitants agricoles à titre principal qui ne respectent pas les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article ne doivent pas seulement restituer l'aide perçue mais sont également soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 5 bis de la loi n° 97/1994.

Art. 15  
(Réglementation des droits réels)

1. Les droits réels sur les terrains nouvellement attribués sont régis par les dispositions de l'art. 25 du décret du roi n° 215/1933.

2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo, da parte del Consorzio, ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 16  
*(Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario)*

1. A decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario spetta al Consorzio.

Art. 17  
*(Viabilità rurale ai fini della classificazione)*

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno del comprensorio del riordino fondiario contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano di riordino fondiario in misura proporzionale alla superficie di proprietà.

Art. 18  
*(Rinvio)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto anche procedimentale di cui alla presente legge, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione alla struttura competente delle proposte di cui all'articolo 5, degli elaborati tecnici di cui agli articoli 7, 8 e 9, e la documentazione da allegare ai medesimi.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 19  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Ai riordini fondiari avviati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario), e della L.R. 32/2007, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Regione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio deve presentare alla struttura competente una nuova proposta di riordino fondiario, ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di accoglimento della proposta, al procedimento di riordino fondiario si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

2. En cas de résiliation de contrats de location de terrains agricoles, le consortium est tenu de verser au locataire une indemnisation équitable, au sens de l'art. 43 de la loi n° 203 du 3 mai 1982 (Dispositions en matière de contrats agricoles).

Art. 16  
*(Entretien des ouvrages prévus par le plan de réorganisation foncière)*

1. Le consortium est responsable de l'entretien des ouvrages prévus par le plan de réorganisation foncière à compter de la date du certificat de réception des travaux.

Art. 17  
*(Voirie rurale aux fins du classement)*

1. Tous les propriétaires concernés par le plan de réorganisation foncière contribuent à la réalisation de la nouvelle voirie à l'intérieur du périmètre y afférent au prorata de la surface de leur propriété.

Art. 18  
*(Renvoi)*

1. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les obligations ou aspects, même procédurales, relatifs à la présente loi, y compris les modalités et les délais de présentation à la structure compétente des propositions visées à l'art. 5 ci-dessus et des documents techniques visés aux art. 7, 8 et 9, ainsi que de la documentation à annexer à ces derniers.
2. La délibération évoquée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région.

Art. 19  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Les opérations de réorganisation foncière commencées au sens de la loi régionale n° 70 du 12 août 1987 (Mesures régionales en matière de promotion et de développement de la réorganisation foncière) et de la LR n° 32/2007 et pas encore terminées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du présent article.
2. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région n'aurait pas encore approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium doit présenter à la structure compétente une nouvelle proposition de réorganisation foncière au sens de l'art. 5 ci-dessus. Si la proposition en cause est acceptée, la procédure de réorganisation foncière est soumise aux dispositions de la présente loi.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario.
  4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima L.R. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.
  5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore
3. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région aurait déjà approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium peut présenter à la structure compétente, dans l'année qui suit ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière. Compte tenu de l'intérêt général que représente la poursuite des opérations de réorganisation foncière en cause et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir de l'élaboration de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière visé à l'art. 8 ci-dessus. Par la même délibération, le Gouvernement régional donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre et à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.
  4. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les travaux d'amélioration foncière auraient déjà commencés ou auraient déjà été achevés, le consortium présente à la structure compétente, dans l'année qui suit ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière en cause. Compte tenu de la date de début des travaux et de leur état d'avancement et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Par la même délibération, le Gouvernement régional donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre et à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007, et pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale.
  5. Dans les cas évoqués au quatrième alinéa du présent article, si des travaux ont déjà commencé ou ont déjà été terminés sur certains lots, le Gouvernement régional peut définir, par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de l'intérêt général que représente l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, les cas dans lesquels le consortium peut présenter à la structure compétente, dans l'année qui suit ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière des lots en cours de réalisation ou des lots



della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della L.R. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima L.R. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della L.R. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.

6. La riattivazione del procedimento di riordino fondiario e gli adempimenti procedurali successivi alla medesima, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, devono essere approvati dalla maggioranza dei consorziati e, in ogni caso, da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare almeno il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.
7. Ai procedimenti riattivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5, si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, limitatamente agli aiuti concessi a seguito della predetta riattivazione.

Art. 20  
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 luglio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

déjà terminés, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière desdits lots, y compris l'éventuel remembrement foncier, qui est soumis aux dispositions de l'art. 52 de la LR n° 32/2007. Le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière des lots en cause au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Par la même délibération, le Gouvernement régional donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement du remembrement foncier, au sens de l'art. 52 de la LR n° 32/2007, pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre et à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale, pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale.

6. La réouverture de la procédure de réorganisation foncière et les obligations procédurales qui s'ensuivent, au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, doivent être approuvées par la majorité des membres du consortium et, en tout cas, par 70 p. 100 au moins des membres du consortium possédant des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière, qui doivent également représenter 70 p. 100 au moins des propriétaires des terrains susdits.
7. Les procédures rouvertes au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont soumises aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 5 de la présente loi, mais uniquement pour ce qui est des aides accordées après ladite réouverture.

Art. 20  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 juillet 2012.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 192;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 887 del 27 aprile 2012);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 4 maggio 2012;
  - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 8 maggio 2012;
  - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 23 maggio 2012;
  - Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 20 giugno 2012, con emendamenti e relazione del Consigliere PROLA;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2012 con deliberazione n. 2518/XIII;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 17 luglio 2012;

## TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 192;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 887 du 27 avril 2012);
  - réprésenté au Conseil régional en date du 4 mai 2012;
  - soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 8 mai 2012;
  - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 23 mai 2012;
  - examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 20 juin 2012, et rapport du Conseiller PROLA;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11 juillet 2012 délibération n° 2518/XIII;
  - transmis au Président de la Région en date du 17 juillet 2012;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 20

#### Nota all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> L'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

*“2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:*

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;

- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.”.

#### Note all'articolo 5:

<sup>(2)</sup> L'articolo 66, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

*“a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;”.*

<sup>(3)</sup> L'articolo 66, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

*“2. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali per fondi siti in comprensori di riordino fondiario.”.*

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(4)</sup> Vedasi nota 2.

Nota all'articolo 7:

<sup>(5)</sup> Vedasi nota 2.

**Note all'articolo 8:**

<sup>(6)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevede quanto segue:

*“Art. 8  
(Verifica di assoggettabilità)*

1. *L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.*
2. *La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.*
3. *La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.*
4. *La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.*
5. *La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
6. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.*
7. *Al fine di temperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. 11/1998, è reso pubblico:*

*a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo*

*11, comma 2, in caso di assoggettabilità;  
b) con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.”.*

<sup>(7)</sup> L'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevede quanto segue:

*“Art. 17  
(Verifica di assoggettabilità)*

1. *Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:*
  - a) *i progetti di cui all'allegato B;*
  - b) *le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;*
  - c) *i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.*
2. *Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.*
3. *La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.*
4. *La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.*
5. *La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.*
6. *Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.*
7. *L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.”.*

<sup>(8)</sup> L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 20*

(Misure di salvaguardia)

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.
3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.
4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.”.

<sup>(9)</sup> Vedasi nota 2.

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(10)</sup> Vedasi nota 2 e 3.

<sup>(11)</sup> L'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede quanto segue:

“29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche

agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria.”.

**Note all'articolo 12:**

<sup>(12)</sup> L'articolo 37, comma primo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede quanto segue:

“37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.”.

<sup>(13)</sup> L'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede quanto segue:

“5-bis. Disposizioni per favorire le aziende agricole montane.

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni

agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.”.

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(14)</sup> Vedasi nota 13.

**Note all'articolo 15:**

<sup>(15)</sup> L'articolo 25 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede quanto segue:

“25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

*Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.*

*Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.*

*Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.*

*In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.”.*

<sup>(16)</sup> L'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 prevede quanto segue:

“43. Indennizzo in favore dei concessionari.  
In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti

di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

*Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.*

*La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto non può essere superiore a dodici annualità del canone né inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario né può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque.*

*L'indennizzo non compete in caso di recessione unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.*

*Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.”.*

**Note all'articolo 19:**

<sup>(17)</sup> Vedasi nota 2.

<sup>(18)</sup> Vedasi nota 3.

<sup>(19)</sup> L'articolo 52 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

“Art. 52  
(Ricomposizione fondiaria)

1. Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione delle indagini.”.

<sup>(20)</sup> Vedasi nota 2.

**Legge regionale 1° agosto 2012 , n. 26.**

**Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

TITOLO I  
PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II  
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3 - Pianificazione energetica regionale

Art. 4 - Centro di osservazione e attività sull'energia-COA energia

Art. 5 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

TITOLO II  
EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

Art. 7 - Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale

CAPO II  
REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8 - Ambito di applicazione

Art. 9 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

Art. 10 - Calcolo delle volumetrie edilizie

Art. 11 - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

CAPO III  
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 12 - Disposizioni generali

Art. 13 - Ambito di applicazione

Art. 14 - Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica

Art. 15 - Definizione delle classi energetiche

Art. 16 - Attestato di certificazione energetica

Art. 17 - Targa energetica

Art. 18 - Certificatori energetici

CAPO IV  
CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

- Art. 19 - Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità
- Art. 20 - Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità
- Art. 21 - Variazione dei requisiti
- Art. 22 - Rinvio

TITOLO III  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

CAPO I  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

- Art. 23 - Iniziative agevolabili
- Art. 24 - Soggetti beneficiari
- Art. 25 - Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione
- Art. 26 - Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica
- Art. 27 - Determinazione delle agevolazioni
- Art. 28 - Divieto di cumulo
- Art. 29 - Istruttoria e concessione delle agevolazioni
- Art. 30 - Alienazione degli edifici
- Art. 31 - Revoca delle agevolazioni

CAPO II  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

- Art. 32 - Agevolazioni per impianti dimostrativi
- Art. 33 - Soggetti beneficiari
- Art. 34 - Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi
- Art. 35 - Divieto di cumulo
- Art. 36 - Concessione delle agevolazioni
- Art. 37 - Realizzazione degli impianti
- Art. 38 - Revoca dell'agevolazione

TITOLO IV  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO I  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- Art. 39 - Ambito di applicazione
- Art. 40 - Regimi di autorizzazione
- Art. 41 - Autorizzazione unica
- Art. 42 - Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
- Art. 43 - Regime giuridico dell'autorizzazione unica
- Art. 44 - Aree non idonee
- Art. 45 - Misure compensative
- Art. 46 - Termine della vita utile dell'impianto e dismissione
- Art. 47 - Esenzione dal contributo di costruzione
- Art. 48 - Trasparenza amministrativa
- Art. 49 - Rinvio

TITOLO V  
ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO,  
MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50 - Ambito di applicazione

Art. 51 - Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

TITOLO VI  
CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I  
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 - Controlli

Art. 53 - Sanzioni

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 - Pubblicità

Art. 55 - Rinvio

CAPO II  
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56 - Disposizioni transitorie

Art. 57 - Disposizioni finanziarie

Art. 58 - Abrogazioni

TITOLO I  
PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
  - a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
  - b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia;
  - c) prevede forme di incentivazione economica;
  - d) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - e) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale;
  - f) promuove iniziative di formazione nel settore energetico;



- g) promuove iniziative di informazione nel settore energetico;
- h) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

CAPO II  
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3  
(Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.
2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:
  - a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;
  - b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;
  - c) la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.
3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, può richiedere ai Comuni e alle strutture regionali, per quanto di competenza, nonché a soggetti pubblici e privati, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.
5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, sono predisposti e aggiornati periodicamente i BER e la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER).
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, i contenuti e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 5.

Art. 4  
(Centro di osservazione e attività sull'energia-COA energia)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni:
  - a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;
  - b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del PEAR e dell'andamento del sistema energetico regionale;
  - c) supporta le strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonché nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi specialistici e la proposta di specifiche azioni;
  - d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;
  - e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;
  - f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assi-

- stenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;
- g) svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'articolo 32 e organizza le attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;
  - h) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attività relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;
  - i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;
  - j) svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'articolo 18;
  - k) organizza il sistema del contrassegno di qualità per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;
  - l) organizza il sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi.
2. I rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a stipulare, previo parere della commissione consiliare competente, convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.
  3. Finaosta S.p.a. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

#### Art. 5

*(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, Finaosta S.p.a. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
  - a) raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;
  - b) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);
  - c) formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'articolo 32 e effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;
  - d) effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.a. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.
2. I rapporti tra Finaosta S.p.a. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione. La convenzione può prevedere un rimborso a destinazione vincolata, a favore di ARPA, nella misura massima complessiva di annui euro 150.000.

### TITOLO II

#### EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

#### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 6

*(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)*

1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica globale dei medesimi, riferita ai fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

- a) le metodologie di cui al comma 1, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso degli edifici e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;
- b) i dati climatici a supporto delle metodologie di cui alla lettera a).

Art. 7

*(Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, sulla base degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 14, comma 6.

CAPO II

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8

*(Ambito di applicazione)*

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano:
  - a) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;
  - b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e relative disposizioni attuative;
  - c) agli edifici esistenti soggetti a interventi di nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale, ivi inclusa la sostituzione di generatori di calore e unità frigorifere.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:
  - a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  - b) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;
  - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;
  - d) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale;
  - e) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo.
3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione del presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni del presente capo possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 9

*(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)*

1. Gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica e osservare le prescrizioni specifiche definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e possono riguardare:
  - a) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio;
  - b) gli indici parziali di prestazione energetica dei diversi sottosistemi, quali la climatizzazione invernale ed estiva, la produ-

- zione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;
- c) le caratteristiche dell'involucro edilizio e la relativa prestazione energetica;
  - d) le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
  - e) il fabbisogno annuale di energia primaria da soddisfare mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
  - f) i casi in cui prevedere la predisposizione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e la dotazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.
3. Negli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le opere, riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, devono essere predisposte compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.
4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica al fine di promuovere la realizzazione di edifici con fabbisogno energetico quasi nullo, definiti edifici a energia quasi zero.

#### Art. 10

##### *(Calcolo delle volumetrie edilizie)*

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui all'articolo 59 della L.R. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.
3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.
4. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a raggiungere prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.
5. Le ristrutturazioni totali di edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3 e 5 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 4.
7. Gli interventi di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2009, riguardanti l'isolamento termico dell'involucro verticale dell'intero edificio o della copertura aventi prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della L.R. 24/2009.

#### Art. 11

##### *(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)*

1. Per gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta nei casi e secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata dal proprietario dell'edificio presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.
3. Il proprietario dell'edificio deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente.

### CAPO III

#### CERTIFICAZIONE ENERGETICA

#### Art. 12

##### *(Disposizioni generali)*

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di certificazione energetica.

#### Art. 13

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'articolo 14.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:
  - a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo;
  - c) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

*(Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica)*

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 11/1998, con esclusione dei casi previsti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di certificazione energetica.
2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di certificazione energetica deve essere consegnata al Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.
3. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. 12/2011, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, nei contratti è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare.
5. Nei contratti di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. La disposizione si applica solo agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica.
6. Gli edifici di proprietà pubblica devono dotarsi di attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il termine e le modalità per la certificazione energetica dei predetti edifici.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario l'attestato di certificazione energetica.

Art. 15

*(Definizione delle classi energetiche)*

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 6.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.
3. Le classi di cui al comma 1 sono differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e sono, ove possibile, correlate ai requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 9.

Art. 16

*(Attestato di certificazione energetica)*

1. L'attestato di certificazione energetica è il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.
2. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico accreditato ai sensi dell'articolo 18.
3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, inoltre, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Art. 17  
(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio.
2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.
3. Gli edifici di proprietà pubblica in possesso di attestato di certificazione energetica devono dotarsi di targa energetica da esporre in luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 18  
(Certificatori energetici)

1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
  - b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall'iscrizione da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza;
  - c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all'Unione europea, previa verifica dell'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di accreditamento.
4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 14, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

CAPO IV  
CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 19  
(Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità)

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela dei diritti degli utenti finali.
2. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Art. 20  
(Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

1. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica sulla base dei modelli messi a disposizione dalla medesima struttura.
2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito elenco, pubblico e aperto.

Art. 21  
(Variazione dei requisiti)

1. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

Art. 22  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto e adempimento, anche procedimentale, utile al fine dell'applicazione del presente capo, con particolare riferimento ai requisiti che le imprese devono possedere per il rilascio del contrassegno di qualità e ai criteri e ai casi di sospensione e revoca del contrassegno medesimo.

TITOLO III  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

CAPO I  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23  
(Iniziative agevolabili)

1. La Regione concede agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale relativamente a:
  - a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungano determinati livelli di prestazione energetica;
  - b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia e impiantistica che comportino:
    - 1) un miglioramento dell'efficienza energetica;
    - 2) un utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la revoca delle relative agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 24  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, ivi compresi i soggetti che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici a condizione che le predette agevolazioni ricadano sugli acquirenti finali e siano evidenziate nell'atto di trasferimento della proprietà.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce gli adempimenti a carico delle imprese al fine di verificare il trasferimento del beneficio economico di cui al comma 1 dalle imprese agli acquirenti finali.

Art. 25  
(Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), sono concesse a fronte dell'acquisto o della realizzazione di edifici o di singole unità abitative da destinare all'edilizia residenziale e sono determinate in relazione alla prestazione energetica dei medesimi indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16.
2. Le istanze di agevolazione sono presentate dal proprietario dell'immobile e sono ammesse ad istruttoria purché il titolo abilitativo sia stato rilasciato successivamente al 9 ottobre 2005 e a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dalla data di fine lavori.



Art. 26

*(Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica)*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono determinate in relazione alla maggiore efficienza energetica o al maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili conseguiti a seguito degli interventi effettuati.
2. Le istanze di agevolazione sono ammesse ad istruttoria a condizione che le spese siano state sostenute nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 27

*(Determinazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500 e per un importo massimo di euro 35.000.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono concesse nelle seguenti percentuali massime delle spese ammissibili documentate:
  - a) 50 per cento, per le iniziative che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica;
  - b) 70 per cento, per le iniziative che comportino un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
3. Le spese ammissibili di cui al comma 2, considerate al netto degli oneri fiscali, devono essere comprese tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 50.000. Qualora la spesa superi il predetto limite massimo, l'eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'agevolazione.
4. La struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili provvede alla quantificazione delle agevolazioni in base all'istruttoria della documentazione allegata all'istanza e alle disponibilità di bilancio.

Art. 28

*(Divieto di cumulo)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime iniziative nella forma del contributo in conto capitale.

Art. 29

*(Istruttoria e concessione delle agevolazioni)*

1. Le istanze di agevolazione relative alle iniziative di cui all'articolo 23 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne effettua l'istruttoria.
2. L'istruttoria consiste nella verifica della completezza e della regolarità delle istanze presentate e nell'accertamento tecnico-amministrativo della documentazione allegata alle medesime.

Art. 30

*(Alienazione degli edifici)*

1. Gli edifici o le singole unità abitative oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), non possono essere alienati dal beneficiario delle stesse per un periodo di quattro anni, decorrente dalla data di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle medesime, secondo quanto previsto dall'articolo 31.

Art. 31

*(Revoca delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono revocate qualora dai controlli effettuati emerga che gli interventi realizzati non sono conformi alla normativa vigente al momento dell'intervento.
2. Le agevolazioni sono altresì revocate nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 24, comma 1, non abbiano trasferito il beneficio economico agli acquirenti finali o non abbiano rispettato gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge.

CAPO II  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 32  
*(Agevolazioni per impianti dimostrativi)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale, la Regione promuove la realizzazione di impianti dimostrativi per il risparmio energetico, per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica aventi aspetti migliorativi rispetto alle tecnologie e agli impieghi comunemente diffusi attraverso:
  - a) la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale;
  - b) l'indizione di bandi per la realizzazione di progetti specifici.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente l'ambito oggettivo delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 33  
*(Soggetti beneficiari)*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti privati, nonché agli enti locali in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il contenuto dei bandi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione.

Art. 34  
*(Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi)*

1. L'agevolazione massima concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata e, per gli impianti dimostrativi presentati da soggetti privati, fino ad un importo massimo pari a euro 150.000.
2. La spesa ammissibile di cui al comma 1 è considerata al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per gli impianti realizzati dagli enti locali.
3. Ai soggetti che esercitano attività d'impresa, le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 35  
*(Divieto di cumulo)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse iniziative.

Art. 36  
*(Concessione delle agevolazioni)*

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione delle istanze alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale,

relativo alla concessione, alla revoca e alla liquidazione delle agevolazioni di cui al presente capo prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 37  
(Realizzazione degli impianti)

1. Le iniziative oggetto di agevolazione devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e devono essere ultimate entro cinque anni dalla medesima data.
2. L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Fatta eccezione per gli enti locali, gli impianti dimostrativi non possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.
4. L'impianto dimostrativo deve mantenere la destinazione d'uso dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente capo devono garantire il monitoraggio dei dati di funzionamento dell'impianto per un periodo pari a cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.
6. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, per comprovati motivi, con deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Art. 38  
(Revoca dell'agevolazione)

1. La Regione provvede alla revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 31, commi 3, 4 e 5, qualora dai controlli effettuati emerga:
  - a) la violazione di quanto stabilito all'articolo 37, fatto salvo quanto previsto in caso di proroga dei termini;
  - b) la realizzazione delle opere in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato con il provvedimento di concessione.
2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, gli eventuali ulteriori casi di revoca delle agevolazioni di cui al presente capo.

TITOLO IV  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO I  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 39  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile e da fonti rinnovabili.

Art. 40  
(Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 39 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 41.
2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedono la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.
3. Gli impianti solari termici di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011 sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998.
4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del d.lgs. 22/2010, per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).
5. Agli interventi di installazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4 si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.
6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per potenze installate superiori a 3 MW. Per gli impianti di potenza installata inferiore alla suddetta soglia si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998.
7. Gli impianti per la produzione di energia termica installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.
8. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
9. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti, anche qualora questi rientrino nell'ambito delle fonti di cui all'articolo 39, comma 1.
10. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui ai commi 5 e 6.

Art. 41  
(Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1, si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.

4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.
7. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

#### Art. 42

##### *(Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 41, comma 1, costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.
2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 39, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

#### Art. 43

##### *(Regime giuridico dell'autorizzazione unica)*

1. L'autorizzazione unica deve prevedere un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
2. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni territorialmente competenti, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 44  
(Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 45  
(Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore della Regione.
2. Le misure compensative a favore dei Comuni territorialmente competenti possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.
3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 46  
(Termine della vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.
2. Il proponente deve comunque provvedere alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune territorialmente competente, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune territorialmente competente, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.

Art. 47  
(Esenzione dal contributo di costruzione)

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 48  
(Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, compresi gli adempimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 49, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che nell'anno precedente hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5 e 7.

Art. 49  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui al presente capo, anche con riferimento all'articolo 18 della L.R. 11/1998.

TITOLO V  
ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50  
*(Ambito di applicazione)*

1. Gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione sono soggetti al controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica.
2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o un soggetto terzo, come individuato dalla normativa statale vigente, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti di cui al comma 1 e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Art. 51  
*(Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici)*

1. Al controllo dello stato di esercizio e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 50 provvede un operatore incaricato dai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, il quale svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato, al termine delle medesime attività, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui all'articolo 50, comma 2, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli, nonché i modelli di rapporti di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia e alla potenzialità dell'impianto.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere un sistema di autocertificazione delle condizioni di esercizio degli impianti da parte degli operatori incaricati del controllo e della manutenzione, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono stabilite nella medesima deliberazione.

TITOLO VI  
CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I  
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52  
*(Controlli)*

1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui al titolo II, capi II e III, è verificato tramite appositi controlli riguardanti principalmente:
  - a) la completezza e regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 11, degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e degli adempimenti ad essi correlati;
  - b) la congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi, utilizzati ai fini della redazione dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e della relazione tecnica di cui all'articolo 11, con le metodologie di calcolo di cui all'articolo 6 e la correttezza dei relativi risultati;
  - c) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 e la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 11.
2. I controlli riguardano inoltre:
  - a) la sussistenza e il mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità di cui al titolo II, capo IV e il corretto utilizzo del medesimo;
  - b) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al titolo III, capi I e II, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari;

- c) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 50, comma 2;
  - d) la rispondenza delle condizioni e dei requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 51, comma 3, rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. I controlli di cui ai commi 1 e 2, effettuati anche a campione, possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.
  4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale può prevedere un periodo di sperimentazione dei controlli di cui al comma 1, in cui non trovano applicazione le relative sanzioni di cui all'articolo 53.

Art. 53  
(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.
2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico è sospeso dall'attività di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 6.000. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di certificazione energetica.
4. Il certificatore energetico che non rispetta quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000 e l'attestato di certificazione energetica rilasciato perde di validità.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.
7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 9 è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 15.000.
8. Il proprietario che non abbia provveduto a depositare presso il Comune o presso lo sportello unico territorialmente competente l'attestato di certificazione energetica entro novanta giorni dalla data di validazione dello stesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 300.
9. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo improprio accertato.
10. In relazione ai procedimenti disciplinati dal titolo IV si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del d.lgs. 28/2011.
11. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pari a euro 600.
12. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione di cui all'articolo 51, comma 1, che non ottemperi a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 1.200.



13. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono contestate dalla Regione e irrogate dal Presidente della Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7 e 8 sono contestate, irrogate e introitate dai Comuni.
14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54  
(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 55  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.

CAPO II  
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56  
(Disposizioni transitorie)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), la cui fine lavori sia stata dichiarata prima del 20 luglio 2011, le agevolazioni sono determinate secondo le modalità previste negli atti attuativi della L.R. 3/2006.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.
3. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali di cui all'articolo 58 e le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005.
4. Le disposizioni di cui al titolo III trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di impianti di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, già installati o in corso di installazione, devono comunicare le caratteristiche e l'ubicazione degli impianti stessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che predispone, altresì, i relativi modelli.

Art. 57  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 3, commi 2 e 5, 4, 14, comma 5, 23, comma 1 e 32, comma 1, è determinato in euro 208.000 per l'anno 2012, in euro 7.244.000 per l'anno 2013, in annui euro 7.260.000 per gli anni 2014 e 2015 e in annui euro 9.260.000 a decorrere dall'anno 2016.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella Parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:
  - a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico- ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.729.000 per il 2013 e per euro 1.745.000 per il 2014;
  - b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;
  - c) nell'UPB 1.13.05.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche) per annui euro 15.000 per gli anni 2013 e 2014.

- d) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico – parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
- a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.744.000 per il 2013 e per euro 1.760.000 per il 2014;
- b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;
- c) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.
4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui agli articoli 30, 31, comma 1, e 38, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 53, commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono introitate nella Parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
- a) 14 ottobre 2005, n. 23;
- b) 18 aprile 2008, n. 21;
- c) 2 marzo 2010, n. 8;
- d) articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.
2. A far data dal 1° gennaio 2013 sono, inoltre, abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
- a) 3 gennaio 2006, n. 3;
- b) 23 dicembre 2009, n. 50;
- c) 20 dicembre 2010, n. 42;
- d) articolo 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30.
- e) articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15;
- f) articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

N.D.R.: (il testo in francese della presente legge verrà pubblicato successivamente).

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 201;

– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1355 del 28 giugno 2012);

– Presentato al Consiglio regionale in data 2 luglio 2012;

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n. 201 ;

– à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1355 du 28 juin 2012);

– présenté au Conseil régional en date du 2 juillet 2012 ;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 2 luglio 2012;</li><li>- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 2 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 16 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 20 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 17 luglio 2012, e relazione del Consigliere BIELER;</li><li>- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2012 con deliberazione n.2547/XIII;</li><li>- Trasmesso al Presidente della Regione in data 31 luglio 2012.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- soumis à la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 2 juillet 2012 ;</li><li>- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 2 juillet 2012 ;</li><li>- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 16 juillet 2012 ;</li><li>- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 20 juillet 2012 ;</li><li>- examiné par la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 17 juillet 2012, et rapport du Conseiller BIELER ;</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25 juillet 2012 délibération n. 2547/XIII ;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 31 juillet 2012.</li></ul> |
|---|---|

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE

1° agosto 2012, n. 26.

**Note all'articolo 8:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

*"136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.*

*1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:*

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."*

<sup>(2)</sup> L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

*"142. Aree tutelate per legge.*

*1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico.*

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”.

**Note all'articolo 10:**

<sup>(3)</sup> L'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 59  
(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

- a) dal permesso di costruire;
- b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;
- c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta

eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.

<sup>(4)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevede quanto segue:

“Art. 2  
(Interventi sul patrimonio edilizio)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.

3.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.

5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.

6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).”.

- <sup>(5)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevede quanto segue:

*“Art. 3  
(Interventi per la riqualificazione ambientale  
ed urbanistica degli edifici)*

1. *In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.”.*

- <sup>(6)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevede quanto segue:

*“Art. 4  
(Interventi per la riqualificazione ambientale  
e urbanistica del territorio)*

1. *Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della L.R. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.”.*

- <sup>(7)</sup> Vedasi nota 4.

**Nota all'articolo 11:**

- <sup>(7)</sup> L'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1991, n. 10 prevede quanto segue:

*“28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.*

1. *Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.*
2. *Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.*
- 3.
- 4.
5. *La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a*

*cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.”.*

**Nota all'articolo 13:**

- <sup>(8)</sup> L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 prevede quanto segue:

*“3. Classificazione generale degli edifici per categorie.*

1. *Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:*

*E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:*

*E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;*

*E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;*

*E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;*

*E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;*

*E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*

*E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:*

*E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;*

*E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;*

*E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;*

*E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;*

*E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:*

*E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;*

*E.6 (2) palestre e assimilabili;*

*E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;*

*E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;*

*E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.*

2. *Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.”.*

**Note all'articolo 40:**

<sup>(9)</sup> L'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede quanto segue:

*"10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."*

<sup>(10)</sup> L'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*"Art. 61  
(SCIA edilizia)*

1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:

- a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
- b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione d'uso;
- f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
- g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
- h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
- i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
- j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie inte-

*ressanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;*

- k) *manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;*
- l) *manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;*
- m) *beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);*
- n) *intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;*
- o) *interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;*
- p) *interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua;*
- q) *varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;*
- r) *piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;*
- s) *realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;*
- t) *realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.*

2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.

5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere

dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quiquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) siano stati rilasciati gli assenti, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della L.R. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
- b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
- c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.

9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.”.

<sup>(11)</sup> L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede quanto segue:

“1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, pre-

via comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”.

#### **Nota all'articolo 41:**

<sup>(12)</sup> L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

“26. Decisione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.

2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili,

su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”.

**Nota all'articolo 42:**

<sup>(13)</sup> L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 18

(Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)

1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.”.

**Nota all'articolo 44:**

<sup>(14)</sup> Vedasi nota 10.

**Nota all'articolo 45:**

<sup>(15)</sup> Vedasi nota 10.

**Nota all'articolo 49:**

<sup>(16)</sup> Vedasi nota 10.

**Nota all'articolo 53:**

<sup>(17)</sup> L'articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede quanto segue:

“Art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

- a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
- b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.



3. *Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.*
4. *Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.*”.

**Nota all'articolo 53:**

- (18) La legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 concernente (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 45 dell'8 novembre 2005.
- (19) La legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 concernente (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 28 dell'8 luglio 2008.
- (20) La legge regionale 2 marzo 2010, n. 8 concernente (Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 12 del 23 marzo 2010.
- (21) L'articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

*“Art. 29*

*(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)*

1. *Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:*
- “6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.”.*”.

- (22) La legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 concernente (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2006.
- (23) La legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50 concernente (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2009.
- (24) La legge regionale 20 dicembre 2010, n. 42 concernente (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi
- (25) L'articolo 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 prevede quanto segue:

*“Art. 31*

*(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*

*Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)*

1. *Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo del sistema energetico regionale, le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di progetti-pilota o di impianti dimostrativi, possono essere promosse dalla Regione con il sostegno, anche finanziario, della Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.*
2. *Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nella forma del contributo in conto capitale”.*
- 3.
4. *Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 3/2006, come modificate dal comma 2, si applicano anche alle domande di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° giugno 2005, a condizione che le stesse siano presentate alla struttura regionale competente entro e non oltre il 31 maggio 2007.*
5. *L'autorizzazione di spesa per le finalità della L.R. 3/2006 è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 9.570.000, di cui annui euro 3.190.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).”.*

<sup>(26)</sup> L'articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 prevede quanto segue:

*“Art. 25*

*(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*

*Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)*

1.

2. *L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla L.R. 3/2006 è rideterminata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 10.200.000, di cui euro 3.820.000 per l'anno 2007 e annui euro 3.190.000 per il 2008 e il 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).”.*

<sup>(27)</sup> L'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevede quanto segue:

*“Art. 15*

*(Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*

*Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)*

1. *Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:*

*“3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono esaminate dal Centro di osservazione che si esprime sulla significatività delle realizzazioni, sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.”.*

2. *Il comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 3/2006 è sostituito dal seguente:*

*“5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.*

3. *Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, della L.R. 3/2006, come modificato dal comma 2, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi della L.R. 3/2006 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.*

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Provvedimento dirigenziale 25 luglio 2012, n. 3250.**

**Autorizzazione alla Società *Deval SpA*, ai sensi della L.R. 8/11 alla costruzione e all'esercizio provvisorio della cabina primaria denominata «*Aosta Ovest*» nel comune di AYMAVILLES della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Linea n. 569.**

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Omissis

decide

1. di autorizzare la società *Deval SpA* – fatti salvi i diritti di terzi – a costruire in via definitiva e ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico presentato in data 16 maggio 2012, la cabina primaria denominata “*Aosta ovest*” nel comune di AYMAVILLES, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate dai soggetti riportati in premessa, nonché nel rispetto dei seguenti adempimenti:
  - a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
  - b) trasmettere alla Direzione ambiente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori;
  - c) provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
  - d) trasmettere alla Direzione ambiente e all'ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.
2. che l'autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a) l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto elettrico sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**Acte du dirigeant n° 3250 du 25 juillet 2012,**

**autorisant *Deval SpA*, au sens de la LR n° 8/2011, à construire et à exploiter à titre provisoire le poste primaire dénommé «*Aosta Ovest*», dans la commune d'AYMAVILLES - Dossier n° 569.**

LE DIRECTEUR  
DE L'ENVIRONNEMENT

Omissis

décide

1. Sans préjudice des droits des tiers, *Deval SpA* est autorisée à construire à titre définitif et à exploiter à titre provisoire, selon le plan technique présenté le 16 mai 2012, le poste primaire dénommé «*Aosta Ovest*», dans la commune d'AYMAVILLES, dans le respect des conditions et des prescriptions indiquées par les personnes publiques et privées mentionnées au préambule du présent acte, ainsi que des obligations suivantes:
  - a) Toutes les mesures techniques et de sécurité fixées par la législation en vigueur en matière de construction et d'exploitation des lignes électriques, ainsi que de modification du tracé de celles-ci, doivent être adoptées par *Deval SpA* sous sa responsabilité;
  - b) Les déclarations d'ouverture et de fermeture de chantier doivent être transmises à la Direction de l'environnement;
  - c) Les postes et les autres éventuelles constructions doivent être inscrits au cadastre;
  - d) La déclaration de mise en service de la ligne électrique en cause et des ouvrages accessoires doit être transmise à la Direction de l'environnement et à l'ARPE.
2. La délivrance de l'autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonnée au respect des dispositions ci-après:
  - a) L'autorisation définitive d'exploiter la ligne est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l'établissement des actes de soumission visés à l'art. 120 du DR n° 1775 du 11 décembre 1933, à l'accord de l'adminis-

dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni – *Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche* di TORINO – nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;

- b) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;
- c) i lavori e le eventuali operazioni relativi a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del presente provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
- d) entro sei mesi dalla data del presente provvedimento la società *Deval SpA* dovrà presentare alla Direzione Espropriazioni e Patrimonio, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, a norma dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la proprietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11;
- e) l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
- f) in conseguenza la società *Deval SpA* viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- g) la società *Deval SpA* dovrà eseguire, anche durante l'esercizio dell'impianto elettrico, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- h) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione o in ogni caso dalla conoscenza avutane;

tration des postes et des communications – *Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche* de TURIN – ainsi qu'au résultat positif de l'essai prévu par l'art. 11 de la loi régionale n° 8/2011 ;

- b) Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l'exploitation de la ligne en question sont déclarés d'utilité publique, urgents et inajournables, aux termes de l'art. 12 de la loi régionale n° 8/2011 ;
- c) Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux expropriations ou aux servitudes légales doivent être entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date du présent acte et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date ;
- d) Dans les six mois suivant la date du présent acte, *Deval SpA* doit présenter à la Direction des expropriations et du patrimoine de la Région autonome Vallée d'Aoste, conformément à l'art. 116 du texte unique des dispositions législatives sur les eaux et les installations électriques, les plans détaillés des tronçons de ligne intéressant la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respecter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 ;
- e) L'autorisation est réputée accordée dans le respect des droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en matière de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des différentes administrations intéressées ;
- f) Par conséquent, *Deval SpA* se doit d'assumer toute responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les dommages éventuels causés par la construction et l'exploitation de la ligne électrique susdite, en déchargeant l'Administration régionale de toute prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant s'estimer lésés ;
- g) *Deval SpA* demeure dans l'obligation d'exécuter, même durant l'exploitation de la ligne, tous ouvrages ultérieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation – et de procéder, à la fin de l'exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu'à la remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la pose des poteaux ;
- h) Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique contre le présent acte devant le Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise de connaissance de celui-ci ;

i) il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della società *Deval SpA*

L'Estensore  
Maria Rosa BÉTHAZ

Il Coordinatore  
Igor RUBBO

Allegati: Omissis.

---

---

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 1049 du 18 mai 2012,

portant confirmation de la nomination, aux termes de la loi regionale n° 11/1997, de MM. Giuseppe DE RITA, Alex FOUON et Alberto VARALLO en qualité de conseillers, représentants de la Région, au sein du Conseil d'administration de "Fondazione Centro Internazionale su diritto, società ed economia", pour une période de cinq ans.

#### LE GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis

délibère

est confirmée la nomination aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, de MM. :

- Giuseppe DE RITA, né à ROME le 27 juillet 1932,
- Alex FOUON, né à AOSTE le 5 juin 1978,
- Alberto VARALLO, né à TURIN le 5 novembre 1957,

en qualité de représentants de la Région au sein du Conseil d'Administration de "Fondazione Centro Internazionale su diritto, société ed economia" pour une période de cinq ans.

---

---

Deliberazione 8 giugno 2012, n. 1206.

Nomina, ai sensi della L.R. 11/1997 e della L.R. 7/2006, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di *Finaosta SpA*, per tre esercizi sociali.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

i) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région. Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation sont à la charge de *Deval SpA*.

Le rédacteur,  
Maria Rosa BÉTHAZ

Le coordinateur,  
Igor RUBBO

Les annexes ne sont pas publiées.

---

---

## DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

### GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 18 maggio 2012, n. 1049.

Conferma della nomina, per un quinquennio, dei Sigg. Giuseppe DE RITA, Alex FOUON e Alberto VARALLO quali membri del consiglio di amministrazione della "Fondazione Centro Internazionale su diritto, società ed economia", in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di confermare la nomina, per un quinquennio:

- del Sig. Giuseppe DE RITA, nato ad ROMA il 27 luglio 1932,
- del Sig. Alex FOUON, nato ad AOSTA il 5 giugno 1978,
- del Sig. Alberto VARALLO, nato a TORINO il 5 novembre 1957,

quali membri del consiglio di amministrazione della "Fondazione Centro Internazionale su diritto, società ed economia", in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97.

---

---

Délibération n° 1206 du 8 juin 2012,

portant nomination, au titre de trois exercices, du Conseil d'administration et du Conseil de surveillance de *Finaosta SpA*, au sens de la LR n° 11/1997 et de la LR n° 7/2006.

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

delibera

1. di nominare in seno al Consiglio di Amministrazione di *Finaosta SpA*, per tre esercizi sociali:

- ai sensi della L.R. 11/1997:
  - il sig. Giuseppe CILEA, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione,
  - i sigg. Alberto VARALLO e Luisa VUILLERMOZ, in qualità di consiglieri,
- ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 7/2006:
  - il sig. Peter BIELER, dirigente regionale, in qualità di consigliere con funzioni di raccordo tra la Regione e la società stessa, che riferirà, per tale incarico, al Presidente della Regione, dando atto che la designazione rientra tra gli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta sottoscritto in data 5 ottobre 2011,
  - il sig. Nicola ROSSET, componente del Consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, d'intesa con la Giunta della Camera stessa, in qualità di consigliere;

2. di nominare in seno al Collegio Sindacale di *Finaosta SpA*, per tre esercizi sociali, ai sensi della L.R. 11/1997:

- il sig. Oscar BÉTRAL, in qualità di presidente,
- i sigg. Adolfo GARBI e Andrea LEONARDI, in qualità di sindaci effettivi,
- i sigg. Gennaro DE MARTINO e Federica PAESANI in qualità di sindaci supplenti.

**Deliberazione 28 giugno 2012, n. 1342.**

**Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 47/2009, del primo piano di interventi per l'anno 2012 finalizzati all'adeguamento a norma e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. Impegno di spesa.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

délibère

1. Les personnes indiquées ci-après sont nommées au sein du Conseil d'administration de *Finaosta SpA* au titre de trois exercices :

- au sens de la LR n° 11/1997:
  - M. Giuseppe CILEA, en qualité de président ;
  - M. Alberto VARALLO et Mme Luisa Vuillermoz, en qualité de conseillers ;
- au sens de l'art. 14 de la LR n° 7/2006:
  - M. Peter BIELER, dirigeant régional, en qualité de conseiller chargé des relations entre la Région et *Finaosta SpA* (à ce titre, il est tenu d'en référer au président de la Région, les fonctions en cause relevant des fonctions supplémentaires visées à l'art. 20 du Texte unique des dispositions contractuelles concernant les dirigeants des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste signé le 5 octobre 2011) ;
  - M. Nicola ROSSET, membre du Conseil de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de concert avec l'Exécutif de celle-ci, en qualité de conseiller ;

2. Les personnes indiquées ci-après sont nommées au sein du Conseil de surveillance de *Finaosta SpA* au titre de trois exercices, au sens de la LR n° 11/1997 :

- M. Oscar BÉTRAL, en qualité de président ;
- MM. Adolfo GARBI et Andrea LEONARDI, en qualité de membres titulaires ;
- M. Gennaro DE MARTINO et Mme Federica PAESANI, en qualité de membres suppléants.

**Délibération n° 1342 du 28 juin 2012,**

**portant approbation, au sens de l'art. 7 de la LR n° 47/2009, du premier plan 2012 des travaux de sécurisation et de mise aux normes des bâtiments scolaires propriété des collectivités locales et engagement de la dépense y afférente.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 11 dicembre 2009 n. 47, il primo piano per l'anno 2012, allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 3) a formarne parte integrante e sostanziale, comprendente interventi finalizzati all'adeguamento a norma e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali, comportante un finanziamento complessivo a carico della Regione pari a € 76.307,82, una compartecipazione a carico dei Comuni di € 12.108,69, per un totale di investimenti pari a € 88.416,51;
  2. di impegnare la spesa complessiva di € 76.307,82 (settantaseimilatrecentosette/82), per l'anno 2012, sul capitolo 33676 "Trasferimenti agli Enti Locali per interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali", dettaglio n. 14527 "Trasferimenti agli Enti locali per interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali" del Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di finanziamento della quota a carico della Regione;
  3. di dare atto che, ai sensi del punto F.3) delle istruzioni per la presentazione delle domande di finanziamento approvate con D.G.R. n. 507 del 9 marzo 2012, le risorse residue del primo piano pari a € 154.692,18 siano destinate ad aumentare l'importo del finanziamento disponibile per il secondo piano 2012, che ammonterà pertanto a € 1.154.692,18;
  4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 
1. Aux termes de l'art. 7 de la LR n° 47 du 11 décembre 2009, le premier plan 2012 des travaux de sécurisation et de mise aux normes des bâtiments scolaires propriété des collectivités locales est approuvé, tel qu'il figure à l'annexe n° 3 faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération. Ledit plan comporte un financement à la charge de la Région de 76307,82 € et une quote-part à la charge des Communes de 12108,69€, pour un investissement global de 88416,51€;
  2. La dépense globale de 76307,82 € (soixante-seize mille trois cent sept euros et quatre-vingt-deux centimes) pour 2012 est approuvée à titre de financement de la quote-part à la charge de la Région et engagée au chapitre 33676 (Virement de crédits aux collectivités locales pour les travaux de sécurisation et de mise aux normes des bâtiments scolaires propriété desdites collectivités), détail 14527 (Virement de crédits aux collectivités locales pour les travaux de sécurisation et de mise aux normes des bâtiments scolaires propriété desdites collectivités) du budget de gestion 2012/2014 de la Région, qui dispose des crédits nécessaires;
  3. Aux termes de la lettre F.3) des modalités de présentation des demandes de financement approuvées par la DGR n° 507 du 9 mars 2012, les crédits résiduels après l'application du premier plan, qui s'élèvent à 154692,18 €, sont destinés à augmenter le montant du financement disponible pour le deuxième plan 2012, qui s'élèvera donc à 1154692,18 €;
  4. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.
-

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Istruzione e Cultura  
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi  
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica  
**Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47, art. 7**

**Primo piano per l'anno 2012 relativo ad interventi finalizzati all'adeguamento a norma e messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà degli Enti locali**

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2012**

N. ORDINE	N. RICHIESTA	COMUNE	EDIFICIO SCOLASTICO	TITOLO DELL'INTERVENTO	IMPORTO TOTALE LAVORI	FINANZIAMENTO AMMESSO		COMPARTECIPAZIONE E.L.	
						IMPORTO	% SUL TOTALE	IMPORTO	% SUL TOTALE
1	04	CHALLAND SAINT ANSELME	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	13.280,88	13.280,88	100,00	0,00	0,00
2	01	LILLIANES	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD PREVISTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN'AMPIA AULA A SERVIZIO DELLA SCUOLA E CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DEI LOCALI DESTINATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA	42.240,00	40.000,00	94,70	2.240,00	5,30
3	03	QUART	SCUOLA DELL'INFANZIA "PETIT PRINCE"	LAVORI DI AMPLIAMENTO AULA E SPOSTAMENTO SALA INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PETIT PRINCE" DEL VILLAIR	5.498,30	3.848,81	70,00	1.649,49	30,00
4	02	QUART	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DON BENIGNO FAVRE"	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL VILLAIR - SOTTOCATEGORIA 1.4.1 SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE CHE PRESENTANO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO O INCIAMPO	27.397,33	19.178,13	70,00	8.219,20	30,00

2725



## PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2012

N. ORDINE	N. RICHIESTA	COMUNE	EDIFICIO SCOLASTICO	TITOLO DELL'INTERVENTO	IMPORTO TOTALE LAVORI	FINANZIAMENTO AMMESSO		COMPARTECIPAZIONE E.L.	
						IMPORTO	% SUL TOTALE	IMPORTO	% SUL TOTALE
<b>TOTALE</b>					<b>88.416,51</b>	<b>76.307,82</b>	<b>86,30</b>	<b>12.108,69</b>	<b>13,70</b>

(\*) Gli interventi sono ordinati sulla base dell'ordine alfabetico dei Comuni

**Deliberazione 6 luglio 2012, n. 1403.**

**Autorizzazione allo *Studio Dentistico sas* di Marco PAONESSA & C. di AOSTA all'esercizio di una struttura sanitaria, sita nel Comune medesimo, adibita ad ambulatorio medico dentistico, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l'autorizzazione allo *Studio Dentistico sas* di Marco PAONESSA & C., di AOSTA, sito in Via Festaz, n. 55 nel Comune di AOSTA, all'esercizio di una struttura sanitaria adibita ad ambulatorio medico dentistico sita nel Comune medesimo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009;
2. di stabilire che il mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1. è subordinato al rispetto della seguente prescrizione, come evidenziato nei verbali prot. n. 23917/ASS in data 8 giugno 2012 e prot. 26119/ASS in data 22 giugno 2012:
  - di dare evidenza, alla Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria, dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi del d.lgs 81/2008, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività;
3. di stabilire che il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1. è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il divieto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale, di apportare modificazioni alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla destinazione d'uso dei locali;
  - b) l'obbligo del mantenimento della struttura edilizia e delle attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l'osservanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;
  - c) l'obbligo dell'adozione delle misure di protezione dal contagio professionale da HIV indicate nel decreto del Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;
  - d) l'obbligo dell'adozione delle misure informative e di pubblicità sanitaria in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto del Ministero della Sanità n. 657 in data 16 settembre 1994 e successive modificazioni;

**Délibération n° 1403 du 6 juillet 2012,**

**autorisant *Studio Dentistico sas* di Marco PAONESSA & C. d'AOSTE à exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un cabinet dentaire, dans la commune d'AOSTE, aux termes de la DGR n° 2191 du 7 août 2009.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La société *Studio Dentistico sas* di Marco PAONESSA & C. d'AOSTE est autorisée à exercer une activité sanitaire dans la structure accueillant un cabinet dentaire, dans la commune d'Aoste, aux termes de la DGR n° 2191 du 7 août 2009;
2. Le maintien de l'autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonné au respect de la prescription suivante, comme il appert des procès-verbaux du 8 juin 2012, réf. n° 23917/ASS et du 22 juin 2012, réf. n° 26119/ASS:
  - l'actualisation du document d'évaluation des risques visé au décret législatif n° 81/2008 doit être démontrée à la structure « Ressources et planification socio-sanitaire » dans les 90 jours qui suivent le début de l'activité;
3. Le renouvellement de l'autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonné au respect des dispositions ci-après:
  - a) La dotation en équipements, le plan des locaux et l'affectation de ceux-ci ne peuvent être modifiés sans autorisation préalable de l'Administration régionale;
  - b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de santé publique, d'hygiène, de prévention des incendies et d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi qu'aux dispositions UNI et CEI en matière d'installations électriques;
  - c) Toutes mesures de protection des professionnels de santé contre le risque de contamination par le VIH doivent être adoptées, aux termes du décret du Ministère de la santé du 28 septembre 1990;
  - d) Toutes mesures d'information et de publicité sanitaire doivent être adoptées, conformément aux dispositions de la loi n° 175 du 5 février 1992 et du décret du Ministère de la santé n° 657 du 16 septembre 1994 modifié;

- |  |  |
|--|--|
| <p>e) il divieto all'uso di apparecchi radiologici a qualunque scopo utilizzati senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti in materia;</p> <p>f) l'obbligo dell'insussistenza di cause di incompatibilità per il personale medico operante nella struttura di cui trattasi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 229/1999, nonché dalla normativa e dalla disposizioni contrattuali vigenti in materia;</p> <p>g) l'obbligo che il direttore sanitario sia designato quale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle attività sanitarie svolte all'interno della struttura e di tutte le altre attività comunque ad esse annesse (come, ad esempio, la pubblicità sanitaria, l'acquisto di attrezzature e di presidi medicochirurgici), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della deliberazione della Giunta regionale 2191/2009;</p> <p>h) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che gli scarichi, che per composizione e per limiti di accettabilità non possono essere immessi nella fognatura urbana, siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento, in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori, al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante trasporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione o dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n.406;</p> <p>i) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che il conferimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali siano effettuati in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;</p> <p>k) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che lo smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti punti h) e i) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;</p> <p>l) l'obbligo della comunicazione alla struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel possesso dei requisiti previsti per il rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi, entro il termine di dieci giorni da tali eventuali modificazioni;</p> <p>4. di stabilire altresì che le attività e le prestazioni sanitarie erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da personale in possesso della specifica abilitazione all'esercizio della professione in rapporto alle prestazioni svolte;</p> <p>5. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1. non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;</p> | <p>e) L'utilisation d'appareils de radiologie, quel qu'en soit le motif, est interdite sans autorisation préalable des autorités compétentes;</p> <p>f) Le personnel médical œuvrant dans la structure en question ne doit se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité visés au décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi qu'aux dispositions législatives et contractuelles en vigueur en la matière;</p> <p>g) Le directeur sanitaire doit être désigné en tant que responsable de l'organisation et de la coordination des prestations sanitaires fournies dans ladite structure et de toutes les activités y afférentes (publicité sanitaire, achat d'équipements et de produits médicaux et chirurgicaux, etc.), aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009;</p> <p>h) À défaut de station d'épuration, les effluents ne pouvant être déchargés dans les égouts du fait de leur composition et de leurs limites d'acceptabilité doivent être canalisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux afin d'être transférés dans des installations de traitement par une entreprise spécialisée munie de l'autorisation prescrite ou immatriculée au registre national des entreprises d'évacuation des ordures, aux termes du DM n° 406 du 28 avril 1998 ;</p> <p>i) Il doit être procédé à la collecte et à l'évacuation des déchets spéciaux conformément à l'art. 45 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin 2000, modifié par le DPR n° 254 du 15 juillet 2003 ;</p> <p>j) L'élimination finale des déchets visés aux lettres h) et i) ci-dessus doit être effectuée dans des installations construites, gérées et autorisées au sens du décret législatif n° 22 du 5 février 1997;</p> <p>k) Tout changement au niveau du respect des conditions requises aux fins de l'autorisation en cause doit être communiqué sous dix jours à la structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité;</p> <p>4. Le personnel œuvrant dans le centre en cause doit justifier de son aptitude à l'exercice des activités et des prestations qu'il est appelé à fournir, compte tenu de la nature de celles-ci;</p> <p>5. L'autorisation visée au point 1 de la présente délibération ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre;</p> |
|--|--|

6. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale 2191/2009, l'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione e che l'eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, ai sensi della stessa deliberazione;
7. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 2191/2009, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa da parte della Giunta regionale;
8. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi previste dalla normativa vigente in materia di apertura al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi;
9. di stabilire che, a seguito dell'emanazione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell'articolo 8-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 229/1999, il titolare della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della struttura stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;
10. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione;
11. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al legale rappresentante ed al Direttore Sanitario della struttura di cui trattasi e all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.

**Deliberazione 13 luglio 2012, n. 1423.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 come da allegati alla presente deliberazione;

6. Aux termes de l'art. 11 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009, la durée de validité de l'autorisation en cause est fixée à cinq ans à compter de la date de cette dernière. Le renouvellement éventuel de l'autorisation doit faire l'objet d'une demande ad hoc ;
7. Aux termes de l'art. 14 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, l'autorisation en cause peut être suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés ;
8. Il y a lieu de demander les autorisations et les prescriptions du ressort d'autres établissements, organes et organismes au sens de la réglementation en vigueur en matière d'ouverture au public et d'exercice des activités autorisées ;
9. Au cas où l'État ou la Région adopteraient des actes au sens des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 8 ter du décret législatif n° 502/1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229/1999, le titulaire de la structure faisant l'objet de la présente autorisation doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais prévus par la réglementation nationale ou régionale ;
10. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;
11. La présente délibération est transmise par la structure « Ressources et planification socio-sanitaire » de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales au représentant légal et au directeur sanitaire de la structure en cause, ainsi qu'à l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste.

**Délibération n° 1423 du 13 juillet 2012,**

**rectifiant le budget prévisionnel 2012/2014 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent aux annexes de la présente délibération ;

- 2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

- 2) Le budget de gestion 2012/2014, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 635 du 30 mars 2012, est modifié comme il appert des annexes de la présente délibération;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2012	2013	2014	
01.02.001.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE REGIONALE	30605	01	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	16201	Spese per l'espletamento dell'attività formativa rivolta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco attraverso la scuola regionale antincendi	12.05.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	12050001 Altri interventi per il personale regionale - 1.2.1.12.	-25.000,00	0,00	0,00	La diminuzione è possibile in quanto non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi connessi a tale richiesta.
01.02.001.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE	30500	01	Trattamento economico a tutto il personale regionale	9523	Trattamento economico fondamentale ed indennità accessorie al personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, chiamato a prestare servizio temporaneo	14.01.00 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	14010006 Trattamento economico del personale regionale - 1.2.1.10.	25.000,00	0,00	0,00	L'aumento è necessario per il pagamento del trattamento econ. fondamentale e indennità accessorie per 3 VVF volontari chiamati in servizio temporaneo ex art. 87, c. 1 lett.A) L.R.37/09, a seguito della riunione del 06.07 c.a. con il Capo P.C, il C.te VVF, Coord. Dip.EELL e il Vc Pres. VVF volontari per attività di PC (procedura operativa SS26).

2731

**Délibération n° 1451 du 13 juillet 2012,**

portant nomination, aux termes des lois régionales n° 11/1997 et n° 12/1982, de MM. Giuseppe BALICCO, René BENZO, Augusto CHÂTEL, Maurizio MERLI et Ivano REBOULAZ en qualité de conseillers et de MM. Fabio DE MARCO, Carlo PESSINA et Benjamin VISINI en qualité de membres du Conseil des commissaires aux comptes de la *Fondation Institut agricole régional*, pour une période de cinq ans.

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

Omissis

délibère

aux termes des lois régionales n° 11/1997 et n° 12/1982 :

- M. Giuseppe BALICCO, M. René BENZO, M. Augusto CHÂTEL, M. Maurizio MERLI, et Don Ivano REBOULAZ (désigné par la *Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard*), sont nommés conseillers,
- M. Fabio DE MARCO, M. Carlo PESSINA et M. Benjamin VISINI, sont nommés membres du Conseil des commissaires aux comptes, de la *Fondation Institut agricole régional*, pour une période de cinq ans.

**Deliberazione 13 luglio 2012, n. 1458.**

Approvazione di modificazioni all'allegato della DGR 2221/2007 e del differimento, per l'anno 2012, dei termini fissati dalla medesima deliberazione ai fini della presentazione delle istanze di contributo di cui all'articolo 5 della L.R. 16/2007, relativo alla manutenzione di campi di golf.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le modificazioni all'allegato della DGR n. 2221 in data 10 agosto 2007, come integrato con DGR n. 688 in data 20 marzo 2009, recante disposizioni attuative della L.R. 16/2007, di cui all'allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il differimento al 31 luglio del termine di presentazione delle istanze relative alla concessione, per

**Deliberazione 13 luglio 2012, n. 1451.**

Nomina, per un quinquennio, dei sig.ri Giuseppe BALICCO, René BENZO, Augusto CHÂTEL, Maurizio MERLI e Ivano REBOULAZ, quali componenti del consiglio di amministrazione della *Fondation Institut agricole régional*, e dei sig.ri Fabio DE MARCO, Carlo PESSINA e Benjamin VISINI, quali membri del collegio dei revisori dei conti della suddetta fondazione, ai sensi delle leggi regionali n. 11/97 e n. 12/1982.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di nominare, per un quinquennio:

- i sig.ri Giuseppe BALICCO, René BENZO, Augusto CHÂTEL, Maurizio MERLI e Ivano REBOULAZ (designato dalla *Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard*) e
- i sig.ri Fabio DE MARCO, Carlo PESSINA e Benjamin VISINI sono nominati quali membri del collegio dei revisori dei conti rispettivamente, quali componenti del consiglio di amministrazione e membri del collegio dei revisori dei conti della *Fondation Institut agricole régional*, ai sensi delle leggi regionali n. 11/97 e n. 12/1982

**Délibération n° 1458 du 13 juillet 2012,**

approuvant les modifications de l'annexe de la DGR n° 2221/2007 et le report, au titre de 2012, du délai fixé par ladite délibération aux fins de la présentation des demandes d'aide au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/2007, relatif à l'entretien des terrains de golf.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les modifications de l'annexe de la DGR n° 2221 du 10 août 2007, portant dispositions d'application de la LR n° 16/2007, déjà modifiée par la DGR n° 688 du 20 mars 2009, sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe qui fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération;
- 2) Au titre de 2012, le délai de présentation des demandes d'aide au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/2007 est reporté

l'anno 2012, dei contributi di cui all'articolo 5 della L.R. 16/2007;

- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 1458.**

*Modificazioni all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2221 in data 10 agosto 2007, come integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 688 in data 20 marzo 2009, relativamente alle modalità di determinazione dei contributi per il ripristino funzionale e la manutenzione straordinaria dei campi di golf, di cui all'articolo 5 della L.R. 16/2007.*

La lettera a) del punto concernente: "Erogazione dei contributi per il ripristino funzionale e la manutenzione straordinaria dei campi da golf (art. 7, comma 1) dell'Allegato alla DGR n. 2221 in data 10 agosto 2007, è sostituita dalla seguente:

- «a) una somma non superiore a euro 0,30 per ogni metro quadrato della superficie degli spazi destinati all'attività golfistica, limitatamente ai percorsi di golf e ai campi pratica. La relativa superficie è calcolata moltiplicando la lunghezza dei predetti spazi per una larghezza convenzionale media di 45 metri. Per la lunghezza dei medesimi spazi si fa riferimento ai dati di omologazione degli impianti da parte della *Federazione Italiana Golf*, ove disponibili;».

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1466.**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 come da allegato alla presente deliberazione;
- 2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa

au 31 juillet;

- 3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

**Annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 1458 du 13 juillet 2012.**

*Modifications de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 2221 du 10 août 2007, déjà modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 688 du 20 mars 2009, relativement aux modalités de détermination des subventions pour le réaménagement fonctionnel et l'entretien extraordinaire des terrains de golf au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/2007.*

La lettre a) du paragraphe «Octroi des subventions pour le réaménagement fonctionnel et l'entretien extraordinaire des terrains de golf (premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2007)» de l'annexe de la DGR n° 2221 du 10 août 2007 est remplacée par une lettre ainsi rédigée:

- «a) 0,30 euro au maximum pour chaque mètre carré d'espace destiné à l'activité du golf, limitativement aux parcours de golf et aux terrains d'essai. La surface y afférente est calculée en multipliant la longueur desdits espaces par une largeur conventionnelle moyenne de 45 mètres. Pour la longueur desdits espaces, il est fait référence aux données d'homologation des installations établies par la *Federazione Italiana Golf*, si elles existent;».

**Délibération n° 1466 du 20 juillet 2012,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses imprévues et modification du budget de gestion.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération;
- 2) Les budgets de gestion et de caisse 2012, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 635 du 30



per l'anno 2012 approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012;

- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

mars 2012, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération;

- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2012	2013	2014	
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	Fondo di riserva spese impreviste (spese correnti)	41.02.00 PROGRAMMAZIONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	-4.353,22	0,00	0,00	Prelievo dal fondo di riserva spese impreviste correnti per dare attuazione ad una sentenza del tribunale di Aosta. Tale spesa non era prevedibile in sede di predisposizione del bilancio di previsione
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	20440	01	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi	12127	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive e da accordi transattivi in materia di contenzioso civile	13.01.00 AVVOCATURA REGIONALE	13010001 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.3.2.10.	4.353,22	0,00	0,00	Spese di giudizio liquidate dal tribunale di Aosta con sentenza n. 242 del 17/05/2012 a seguito di contenzioso insorto tra la Regione e la società Lys srl per il soddisfo del credito della medesima in relazione a due appalti per lavori sulla strada regionale di Arpilles e di Saint-Marcel
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	Fondo di riserva spese impreviste (spese correnti)	41.02.00 PROGRAMMAZIONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	-1.635,92	0,00	0,00	Prelievo dal fondo di riserva spese impreviste correnti per dare attuazione ad un verbale di conciliazione in materia di lavoro. Tali spese non erano prevedibili in sede di predisposizione del bilancio di previsione

2735

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2012	2013	2014	
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	20440	01	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi	12127	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive e da accordi transattivi in materia di contenzioso civile	13.01.00 AVVOCATURA REGIONALE	13010001 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.3.2.10.	1.635,92	0,00	0,00	Spese legali liquidate dal Tribunale di Aosta, con verbale di conciliazione in data 31/05/2012, nella causa di lavoro promossa dal dipendente Bonetto Franco in materia di demansionamento e schede di valutazione. La proposta di transizione in via conciliativa è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1113 del 25/05/2012.

2736

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA			
capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Struttura Dirigenziale
		2012	
90100	Fondo cassa assegnato alla struttura Avvocatura regionale	1.635,92	13.01.00 AVVOCATURA REGIONALE
		4.353,22	
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato alla struttura Gestione spese	-1.635,92	41.03.00 GESTIONE SPESE
		-4.353,22	

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1467.**

**Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa per l'iscrizione di fondi assegnati dallo Stato.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 come da allegati alla presente deliberazione;
- 2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1467 du 20 juillet 2012,**

**rectifiant le budget prévisionnel 2012/2014 et le budget de gestion de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent aux annexes à la présente délibération ;
- 2) Les budgets de gestion et de caisse, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n°635 du 30 mars 2012, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2012	2013	2014	
01.02.001.40 ASSEGNAZIONI STATALI PER ISTRUZIONE E CULTURA	04686	02	Fondi per l'attività Nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	16420	FONDI PER L'ATTIVITA' NAZ.LE DI RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AL CAP. SPESA 56680	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI	51000051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	15.216,00	0,00	0,00	Titolo giuridico: 1) Nota prot. nr. 0004281 del 27/04/2012 dell'Invalsi che approva il preventivo di spesa; 2) Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Invalsi adottata con dgr nr. 638/2012.
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	56680	01	Spese sui fondi assegnati dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado	16423	(nuova istituzione) Spese per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria e scuola nella scuola secondaria di primo grado	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	15.216,00	0,00	0,00	Iscrizione fondi assegnati dall'Invalsi che verrà utilizzata per l'attività nazionale di rilevazione degli apprendimenti e per erogare i compensi ai docenti osservatori come specificato dalla convenzione allegata.
01.02.002.40 ASSEGNAZIONI STATALI PER AGRICOLTURA	05880	02	Fondi per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	11004	FONDI STATO PER CONSERVAZIONE E DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI COLL. AL CAP. SPESA 38815	22.05.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	22050053 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	407.118,03	0,00	0,00	Titolo giuridico: Decreto n 0041256 del 15/05/2012- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato- Ministero dell'Economia e delle Finanze- Incendi boschivi pagamento anni 2010-2011- ordinativo 2012 4366, euro 156.520,98 e ordinativo 2012 4361, euro 244.680,49

2739

## 02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2012	2013	2014	
01.14.005.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	38815	02	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	10934	Attuazione delle funzioni conferite alla regione ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	22.05.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	22050004 Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti - 1.14.5.20.	407.118,03	0,00	0,00	Iscrizione di fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 353 del 21/11/2000, relativi alle annualità 2010 -2011 per la conservazione e difesa degli incendi del patrimonio boschivo.

2740

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA			
capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Struttura Dirigenziale
		2012	
00030	Fondo cassa	15.216,00	
		407.118,03	
90260	Fondo cassa assegnato alla struttura Corpo forestale della Valle d'Aosta - Comandante	407.118,03	22.05.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE
90390	Fondo cassa assegnato al Dipartimento sovrintendenza agli studi	15.216,00	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI



**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1512.**

**Approvazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/2004 ed ai fini urbanistici per l'avvio dell'intesa di cui all'art. 29 della L.R. 11/1998, del progetto preliminare nonché della proposta e della bozza dell'atto di intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Comune di AOSTA, per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale di viale Ginevra in AOSTA.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della lr n. 21/2004, il progetto preliminare proposto da *Coup srl* in data 5 luglio 2012 per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini di viale Ginevra in AOSTA, composto di n. 283 elaborati, firmati prof. arch. Paolo FELLI, specificati nell'elenco allegato alla presente deliberazione con il n. 1 ed aggiornati al 27 giugno 2012, per una spesa stimata complessiva lorda di € 150.000.000,00 (compresivi di € 30.000.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione), stabilendo che lo sviluppo delle successive fasi progettuali definitiva ed esecutiva sia riferito alle fasi attuative prima, seconda e terza sub 1 del preambolo – con le quali si consegue l'obiettivo del piano di unificazione dei servizi per acuti – per una spesa stimata di € 135.000.000,00 e successivamente esteso alla fase attuativa terza sub 2 ad avvenuta concessione del finanziamento statale di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della lr n. 11/1998, la proposta d'intesa Regione-Comune di AOSTA per la realizzazione dell'opera pubblica regionale in argomento secondo il progetto preliminare di cui in 1. La proposta è costituita del relativo testo e dei 24 elaborati del progetto preliminare specificati nell'elenco allegato, unitamente al testo, alla presente deliberazione con il n. 2;
3. di dare atto che:
  - la spesa di euro 135.000.000,00 di cui al punto 1. trova copertura nella spesa già autorizzata mediante deliberazione della Giunta regionale n.1161 in data 1° giugno 2012 recante approvazione del programma pluriennale 2012/19 e annuale 2012 di attività e di spesa di *Coup srl* per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale "Umberto Parini" di viale Ginevra in AOSTA e delle infrastrutture ad esso collegate, fermo restando il ricorso al finanziamento statale per la parte rimanente;

**Délibération n° 1512 du 20 juillet 2012,**

**portant approbation, au sens de l'art. 5 de la LR n° 21/2004 et, du point de vue urbanistique, aux fins du démarrage des procédures visant à l'entente prévue par l'art. 29 de la LR n° 11/1998, de l'avant-projet des travaux de réalisation du centre hospitalier régional unique de l'avenue de Genève, à AOSTE, ainsi que de la proposition et de l'ébauche d'entente entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Commune d'AOSTE.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2004, l'avant-projet des travaux de réalisation du centre hospitalier régional unique pour malades aigus «Umberto Parini» de l'avenue de Genève, à AOSTE, proposé par *Coup srl* le 5 juillet 2012 et composé de 283 documents signés par M. Paolo FELLI, architecte, énumérés à l'annexe n° 1 de la présente délibération et mis à jour au 27 juin 2012, est approuvé pour une dépense globale estimée à 150 000 000,00 d'euros brut (y compris 30 000 000,00 d'euros à la disposition de l'administration). Les phases suivantes, relatives au projet définitif et d'exécution, concerneront la réalisation, pour une dépense estimée à 135 000 000,00 d'euros, des première, deuxième et troisième (sub 1) tranches indiquées au préambule, qui ont pour objet d'unifier les services pour malades aigus. La troisième tranche (sub 2) sera réalisée après l'octroi du financement de l'État au sens de l'art. 20 de la loi n° 67 du 11 mars 1988 ;
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 11/1998, la proposition d'entente entre la Région et la Commune d'AOSTE en vue de la réalisation de l'ouvrage public régional en cause selon l'avant-projet visé au premier point ci-dessus est approuvée. Elle comprend le texte y afférent et les 24 documents de l'avant-projet énumérés dans la liste figurant, avec ledit texte, à l'annexe n° 2 de la présente délibération ;
3. Il est donné acte de ce qui suit:
  - la dépense de 135 000 000,00 d'euros visée au premier point ci-dessus est couverte par les crédits déjà prévus à cet effet par la délibération du Gouvernement régional n° 1161 du 1<sup>er</sup> juin 2012 portant approbation du plan des activités et des dépenses établi par *Coup srl* au titre de 2012 et de la période 2012/2019 pour la réalisation du centre hospitalier régional unique «Umberto Parini» de l'avenue de Genève, à AOSTE et des infrastructures reliées à celui-ci, sans préjudice du recours au financement de l'État pour la partie restante ;

- la proposta di intesa di cui al punto 2 non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento finalizzato al conseguimento dell'intesa di cui al punto 2, in applicazione dei commi da 3 a 6 dell'art. 29 della lr n. 11/1998, alla struttura Risorse e Programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali;
  5. di demandare a *Coup srl* il recepimento, in sede di progettazione definitiva, delle raccomandazioni riportate nel verbale della conferenza di servizi;
  6. di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 43 del C.C.R.L. del 12 giugno 2000 e dell'art. 4 del testo d'accordo per la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici del 4 aprile 2001 e dell'art. 17 del C.C.R.L. del 21 maggio 2008, di destinare, per il triennio 2012/2014, una spesa complessiva di euro 22.000,00, per l'assistenza tecnica, da parte del personale della Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria, alle attività di competenza del Coordinatore del ciclo dei lavori;
  7. di impegnare la somma di euro 22.000,00, sul capitolo 60420 "Spese a carico della Regione per interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale dettaglio 12203 "Realizzazione di opere e progettazioni urgenti di edilizia sanitaria presso il P.O. di Viale Ginevra", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità nel seguente modo:
    - quanto ad euro 6.000,00, per l'anno 2012;
    - quanto ad euro 8.000,00, per l'anno 2013;
    - quanto ad euro 8.000,00, per l'anno 2014;
  8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della lr n. 21/2004.

All. n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1512 in data 20 luglio 2012.

All. n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1512 in data 20 luglio 2012.

Omissis

La visione integrale della deliberazione è disponibile presso la struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali.

- la proposition d'entente visée au deuxième point ci-dessus ne comporte aucune dépense à la charge du budget régional ;
4. La structure «Ressources et planification socio-sanitaire» de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales est nommée responsable de la procédure d'entente visée au deuxième point ci-dessus, en application des dispositions des troisième et sixième alinéas de l'art. 29 de la LR n° 11/1998 ;
  5. *Coup srl* est tenue de prendre en compte, dans le cadre du projet définitif, les recommandations indiquées dans le procès-verbal de la conférence de services ;
  6. Aux termes de l'art. 43 de la CCRT du 12 juin 2000, de l'art. 4 de l'accord du 4 avril 2001 définissant les modalités et les critères de constitution et de répartition des fonds destinés aux bureaux techniques chargés des travaux publics et de l'art. 17 de la CCRT du 21 mai 2008, une somme globale de 22 000,00 euros est destinée, au titre de la période 2012/2014, à couvrir les dépenses relatives à l'assistance technique fournie par le personnel de la structure «Ressources et planification socio-sanitaire» dans le cadre des activités relevant du coordinateur du cycle des travaux ;
  7. La somme de 22 000,00 euros est engagée comme suit sur le chapitre 60420 «Dépense à la charge de la Région pour les travaux urgents relatifs aux bâtiments sanitaires hospitaliers et territoriaux», détail 12203 «Réalisation d'ouvrages et de projets urgents dans le secteur de la construction sanitaire dans le cadre du centre hospitalier de l'avenue de Genève» du budget de gestion 2012/2014 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires :
    - 2012 : 6 000,00 euros ;
    - 2013 : 8 000,00 euros ;
    - 2014 : 8 000,00 euros ;
  8. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2004, la présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Annexe n° 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 1512 du 20 juillet 2012.

Annexe n° 2 de la délibération du Gouvernement régional n° 1512 du 20 juillet 2012.

Omissis

Le texte intégral de la délibération du Gouvernement régional n° 1512 du 20 juillet 2012 est à la disposition des intéressés dans les bureaux de la structure «Ressources et planification socio-sanitaire» de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales.



Ville d'Aoste  Comune di Aosta

 Complesso Ospedaliero Umberto Parini - srl

**Progetto di ampliamento e ristrutturazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini di AOSTA**

CUP: I63B09000210002

Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Alessandro DE CHECCHI

**DOCUMENTI GENERALI**

COORDINAMENTO

 **CSPE** s.r.l.  
Responsabile di Progetto  
prof. arch. Paolo FELLI

**PROGETTO PRELIMINARE**

Progetto N° 141P1	Data Maggio 2012
----------------------	---------------------

**GRUPPO PROGETTAZIONE**

PROGETTO ARCHITETTONICO  
E COORDINAMENTO

 **CSPE** s.r.l.  
Responsabile di Progetto  
prof. arch. Paolo FELLI

PROGETTO STRUTTURALE

Responsabile di Progetto  
ing. Biagio DE RISI

PROGETTO IMPIANTISTICO

Studio Ti



Responsabile Progetto Impianti Idrico-Sanitari  
ing. Roberto RICCI  
Responsabile Progetto Impianti Meccanici  
ing. Ennio MENOTTI  
Responsabile Progetto Impianti Elettrici  
ing. Claudio MUSCIONI

COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA

Responsabile di Progetto  
ing. Matteo GREGORINI

**ELENCO ELABORATI**

Storico elaborato	data
descrizione	
Prima emissione	26/05/2012

1cm	
Scala	
Elaborato n°	<b>P1-GG-EEL</b>
Data	27/06/2012
Descrizione	P. Preliminare Aggiornamento
Nome file	141P1zGG-EEL
Riferimento	elaborato corrispondente N°

**PROGETTO**

**DOCUMENTI GENERALI**

**Elenco elaborati**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- GG -	EEL		ELENCO ELABORATI				
		fasc	141P1zGG-EEL		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012

**Relazioni e Documentazione Tecnico economica**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- GG -	RIL	fasc	141P1zGG-RIL			31/05/2012	27/06/2012
P1- GG -	RTC	fasc	141P1zGG-RTC			31/05/2012	27/06/2012
P1- GG -	RTC.a	fasc	141P1zGG-RTC.a			31/05/2012	
P1- GG -	SPA	fasc	141P1zGG-SPA			31/05/2012	
P1- GG -	CSS	fasc	141P1zGG-CSS			31/05/2012	27/06/2012
P1- GG -	QTE	fasc	141P1zGG-QTE			31/05/2012	27/06/2012
P1- GG -	VCS	fasc	141P1zGG-VCS	08/11/2011		31/05/2012	
P1- GG -	RAR	fasc	141P1zGG-RAR			31/05/2012	27/06/2012
P1- GU -	IUV	fasc	141P1zGU-IUV			31/05/2012	27/06/2012

**ANALISI E VALUTAZIONE DELLO STATO ATTUALE**

**Cartografie tematiche di inquadramento generale**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- GU e	210	1/5000	141P1zGUE210			31/05/2012	
P1- GU e	211	1/500	141P1zGUE211			31/05/2012	

**Rilievi planoaltimetrici**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P0- AQ e	200	1/500	141P0zAQe200	08/11/2011			
P0- AQ e	200R	1/250	141P0zAQe200	08/11/2011			
P0- AQ e	200N	1/250	141P0zAQe200	08/11/2011			
P1- AQ e	201	1/300	141P1zAQe201				27/06/2012
P1- AG s	200	1/300	141P1zAGs200				27/06/2012

**Elaborati grafici architettonici: stato attuale**

**- Piante**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P0- AG e	3-3R.1	1/200	141P0zAGe3-3	08/11/2011			
P0- AG e	3-3R.2	1/200	141P0zAGe3-3	08/11/2011			
P0- AG e	3-2R.1	1/200	141P0zAGe3-2	08/11/2011			
P0- AG e	3-2R.2	1/200	141P0zAGe3-2	08/11/2011			
P0- AG e	3-1R.1	1/200	141P0zAGe3-1	08/11/2011			
P0- AG e	3-1R.2	1/200	141P0zAGe3-1	08/11/2011			
P0- AG e	300R.1	1/200	141P0zAGe300	08/11/2011			
P0- AG e	300R.2	1/200	141P0zAGe300	08/11/2011			
P0- AG e	301R.1	1/200	141P0zAGe301	08/11/2011			
P0- AG e	301R.2	1/200	141P0zAGe301	08/11/2011			
P0- AG e	302R.1	1/200	141P0zAGe302	08/11/2011			
P0- AG e	302R.2	1/200	141P0zAGe302	08/11/2011			
P0- AG e	303R.1	1/200	141P0zAGe303	08/11/2011			
P0- AG e	303R.2	1/200	141P0zAGe303	08/11/2011			
P0- AG e	304R.1	1/200	141P0zAGe304	08/11/2011			
P0- AG e	304R.2	1/200	141P0zAGe304	08/11/2011			
P0- AG e	305R.1	1/200	141P0zAGe305	08/11/2011			

Progetto di ampliamento e ristrutturazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini di Aosta

P0-	AG	e	305R.2	PIANTA LIVELLO COPERTURA	1/200	141P0zAGe305	08/11/2011			
<b>- Prospetti e Sezioni</b>										
<i>cod. elaborato</i>		<i>oggetto elaborato</i>			<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1-	AG	e	400	PROSPETTI OVEST / EST	1/200	141P1zAGe400			31/05/2012	
P1-	AG	e	401	PROSPETTI SUD / SEZIONE AA	1/200	141P1zAGe400			31/05/2012	
<b>Mappatura dei sottoservizi</b>										
<i>cod. elaborato</i>		<i>oggetto elaborato</i>			<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1-	ZG	e	201	MAPPATURA SOTTOSERVIZI ESISTENTI Gas Metano Planimetria	1/500	141P1zZGe201	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	ZG	e	202	MAPPATURA SOTTOSERVIZI ESISTENTI Rete Elettrica	1/500	141P1zZGe202	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	ZG	e	203	MAPPATURA SOTTOSERVIZI ESISTENTI Rete Fognaria e Acquedotto Planimetria	1/500	141P1zZGe203	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	ZG	e	204	MAPPATURA SOTTOSERVIZI ESISTENTI Rete Telefonica	1/500	141P1zZGe204	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	ZG	e	205	MAPPATURA SOTTOSERVIZI ESISTENTI Rete Illuminazione Pubblica	1/500	141P1zZGe205			31/05/2012	
<b>Indagini geologiche, idrologiche, idrauliche</b>										
<i>cod. elaborato</i>		<i>oggetto elaborato</i>			<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1-	GG	-	PPP-1/3	PROGRAMMA PROVE	fasc	141P1zGG-PPP.1	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	GG	-	PPP-2/3	ESITI PROVE PENETROMETRICHE	fasc	141P1zGG-PPP.2	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	GG	-	PPP-3/3	ESITI INDAGINI SISMICHE E TOMOGRAFICHE	fasc	141P1zGG-PPP.3	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	GG	-	PPP.4	CAMPAGNA INDAGINI PRELIMINARI - COMUNE DI AOSTA	fasc	141P1zGG-PPP.4	19/12/2011		31/05/2012	
P1-	SG	-	RGE	RELAZIONE GEOLOGICA	fasc	141P1zGG-RGE	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	GG	-	Ril	RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA	fasc	141P1zGG-Ril	08/11/2011		31/05/2012	
P1-	SG	-	RGT	RELAZIONE GEOTECNICA	fasc	141P1zSG-RGT			31/05/2012	
<b>Relazioni di sintesi valutazione dello stato attuale</b>										
P0-	GG	-	MAF	MAPPATURA AREE FUNZIONALI STATO ATTUALE	fasc	141P0zGG-MAF	08/11/2011			
P0-	GG	-	RVi	RELAZIONE VALUTAZIONE STATO ATTUALE IMPIANTI	fasc	141P0zGG-RVi	08/11/2011			
P0-	GG	-	RSM	RELAZIONE SISMICA -PRIMA INDICAZIONI PER EDIFICI ESISTENTI	fasc	141P0zGG-RSM	08/11/2011			
P1-	GG		APA	ANALISI PRELIMINARE ACUSTICA	fasc	141P1zGG-APA			31/05/2012	

2746

**PROGETTO ARCHITETTONICO**

**Immagine e Studi Volumetrici**

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- AI - 100	IMMAGINI	fasc	141P1zAI-100			31/05/2012	27/06/2012

**Inquadramento Generale**

**- Planimetrie**

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- AG - 210	PLANIMETRIA GENERALE	1/500	141P1zAG-210			31/05/2012	27/06/2012

**- Piante**

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- AG - 2-4	PLANIMETRIA LIVELLI -4/-5/-6 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-2-4		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 2-3	PLANIMETRIA LIVELLO -3 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-2-3		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 2-2	PLANIMETRIA LIVELLO -2 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-2-2		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 2-1	PLANIMETRIA LIVELLO -1 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-2-1		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 200	PLANIMETRIA LIVELLO 0 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-200		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 201	PLANIMETRIA LIVELLO +1 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-201		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 202	PLANIMETRIA LIVELLO +2 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-202		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 203	PLANIMETRIA LIVELLO +3 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-203		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 204	PLANIMETRIA LIVELLO +4 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-204		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 205	PLANIMETRIA LIVELLO +5 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-205		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 206	PLANIMETRIA LIVELLO +6 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-206		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 207	PLANIMETRIA LIVELLO +7 inquadramento generale	1/500	141P1zAG-207		08-05-2012	31/05/2012	27/06/2012

**- Prospetti e Sezioni**

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- AG - 400	PROSPETTI	1/500	141P1zAG-400			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 410	SEZIONI AA / BB / CC / DD	1/500	141P1zAG-410			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 411	SEZIONI EE / FF / GG	1/500	141P1zAG-410			31/05/2012	27/06/2012

**Interventi di Nuova realizzazione ( N )**

**- Piante**

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- AG - 3-3N	PIANTA LIVELLI -3/-4/-5/-6	1/200	141P1zAG-3-3		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 3-2N	PIANTA LIVELLO -2	1/200	141P1zAG-3-2		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 3-1N	PIANTA LIVELLO -1	1/200	141P1zAG-3-1		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 300N	PIANTA LIVELLO 0	1/200	141P1zAG-300		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 301N	PIANTA LIVELLO +1	1/200	141P1zAG-301		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 302N	PIANTA LIVELLO +2	1/200	141P1zAG-302		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 303N	PIANTA LIVELLO +3	1/200	141P1zAG-303		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 304N	PIANTA LIVELLO +4	1/200	141P1zAG-304		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 305N	PIANTA LIVELLO +5	1/200	141P1zAG-305		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 306N	PIANTA LIVELLO +6	1/200	141P1zAG-306		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 307N	PIANTA LIVELLO +7	1/200	141P1zAG-307		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012

**- Prospetti e Sezioni**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- AG - 400N	PROSPETTI NORD / SUD	1/200	141P1zAG-400N			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 401N	PROSPETTI EST / OVEST	1/200	141P1zAG-400N			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 402N	PROSPETTO HOSPITAL STREET	1/200	141P1zAG-400N			31/05/2012	
P1- AG - 410N	SEZIONI AA / BB	1/200	141P1zAG-410N			31/05/2012	
P1- AG - 411N	SEZIONI CC/ DD	1/200	141P1zAG-410N			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 412N	SEZIONI EE / FF	1/200	141P1zAG-410N			31/05/2012	27/06/2012

**Interventi di Ristrutturazione ( R )**

**- Piante**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- AG - 3-3R	PIANTA LIVELLO -3	1/200	141P1zAG-3-3		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 3-2R	PIANTA LIVELLO -2	1/200	141P1zAG-3-2		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 3-1R	PIANTA LIVELLO -1	1/200	141P1zAG-3-1		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 300R	PIANTA LIVELLO 0	1/200	141P1zAG-300		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 301R	PIANTA LIVELLO +1	1/200	141P1zAG-301		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 302R	PIANTA LIVELLO +2	1/200	141P1zAG-302		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 303R	PIANTA LIVELLO +3	1/200	141P1zAG-303		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 304R	PIANTA LIVELLO +4	1/200	141P1zAG-304		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- AG - 305R	PIANTA LIVELLO +5	1/200	141P1zAG-305		25-05-2012	31/05/2012	27/06/2012

**- Prospetti e Sezioni**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- AG - 400R	PROSPETTO NORD / SUD	1/200	141P1zAG-400R			31/05/2012	
P1- AG - 401R	PROSPETTO EST	1/200	141P1zAG-400R			31/05/2012	
P1- AG - 402R	PROSPETTO OVEST	1/200	141P1zAG-400R			31/05/2012	
P1- AG - 410R	SEZIONI AA/ BB	1/200	141P1zAG-410R			31/05/2012	
P1- AG - 411R	SEZIONE FF	1/200	141P1zAG-410R			31/05/2012	27/06/2012

**Flussi distributivi**

**- Piante**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- AG x 3-2	PIANTA LIVELLO -2	1/400	141P1zAGx3-2			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG x 3-1	PIANTA LIVELLO -1	1/400	141P1zAGx3-1			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG x 300	PIANTA LIVELLO 0	1/400	141P1zAGx300			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG x 302	PIANTA LIVELLO +2	1/400	141P1zAGx302			31/05/2012	27/06/2012

**Accessibilità disabili**

**- Piante**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- AG h 3-1	PIANTA LIVELLO -1	1/400	141P1zAGh3-1			31/05/2012	27/06/2012
P1- AG h 302	PIANTA LIVELLO +2	1/400	141P1zAGh302			31/05/2012	27/06/2012

**Urbanistica**

**- Planimetria e Sezioni**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- AU - 900	INSERIMENTO URBANISTICO	1/1000	141P1zAGU-900			31/05/2012	27/06/2012
P1- AU - 901	INSERIMENTO URBANISTICO	-	141P1zAGU-900			31/05/2012	27/06/2012

**Degenza tipo**  
- Piante

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- AG - 700	Degenza tipo	-	141P1zAG-700			31/05/2012	

**Prevenzione Incendi**

<i>cod. elaborato</i>	<i>oggetto elaborato</i>	<i>scala</i>	<i>nome file</i>	<i>v.preliminare</i>	<i>ultimo WIP</i>	<i>p.preliminare</i>	<i>aggiornamento</i>
P1- FG - PIP	PRIME INDICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI	fasc	141P1zFG-PIP			31/05/2012	27/06/2012
P1- FG - 2-4	PLANIMETRIA LIVELLI -4/-5/-6 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-2-4		18/05/2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- FG - 2-3	PLANIMETRIA LIVELLO -3 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-2-3		18/05/2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- FG - 2-2	PLANIMETRIA LIVELLO -2 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-2-2		18/05/2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- FG - 2-1	PLANIMETRIA LIVELLO -1 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-2-1		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 200	PLANIMETRIA LIVELLO 0 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-200		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 201	PLANIMETRIA LIVELLO +1 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-201		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 202	PLANIMETRIA LIVELLO +2 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-202		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 203	PLANIMETRIA LIVELLO +3 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-203		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 204	PLANIMETRIA LIVELLO +4 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-204		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 205	PLANIMETRIA LIVELLO +5 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-205		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 206	PLANIMETRIA LIVELLO +6 inquadramento generale	1/500	141P1zFG-206		18/05/2012	31/05/2012	
P1- FG - 210	PLANIMETRIA GENERALE percorsi -accessi	1/500	141P1zFG-210		18/05/2012	31/05/2012	27/06/2012
P1- FG - 410	SEZIONI AA BB CC DD	1/500	141P1zFG-410				27/06/2012
P1- FG - 411	SEZIONI HH EE FF GG	1/500	141P1zFG-410				27/06/2012



**PROGETTO STRUTTURALE**

**Relazioni e Documentazione Tecnica**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-SG - SIS	SPECIFICA PER INDAGINI STRUTTURE ESISTENTI - EDIFICIO B "MAURIZIANO"	fasc	141P1-SGzSIS			31/05/2012	

**Elaborati grafici**

**Interventi di Nuova realizzazione ( N )**

**Hospital H24**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- SC f 3-2Nk	Pianta fondazione	1:200	141P1zSCf3-2Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 3-1Nk	Carpenteria livello -1	1:200	141P1zSCi3-1Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 300Nk	Carpenteria livello 0	1:200	141P1zSCi300Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 301Nk	Carpenteria livello 1	1:200	141P1zSCi301Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 302Nk	Carpenteria livello 2	1:200	141P1zSCi302Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 303Nk	Carpenteria livello 3	1:200	141P1zSCi303Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 304Nk	Carpenteria livello 4	1:200	141P1zSCi304Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 305Nk	Carpenteria livello 5	1:200	141P1zSCi305Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 306Nk	Carpenteria livello 6	1:200	141P1zSCi306Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 307Nk	Carpenteria livello 7	1:200	141P1zSCi307Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC - 410Nk	Sezioni Strutturali	1:200	141P1zSC-410Nk			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC - 700Nk	Fasi di lavorazione - muro di sottoscarpa via Roma	1:50	141P1zSC-700Nk			31/05/2012	27/06/2012

**Parcheggio Sud**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- SC i 3-3Np	Pianta fondazione - Carpenteria livello -5	1:200	141P1zSCi3-3Np			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 3-2Np	Carpenteria livello -4 e livello -3	1:200	141P1zSCi3-2Np			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 3-1Np	Carpenteria livello -2 e livello -1	1:200	141P1zSCi3-1Np			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 300Np	Carpenteria livello 0	1:200	141P1zSCi300Np			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC - 410Np	Sezioni Strutturali	1:200	141P1zSC-410Np			31/05/2012	27/06/2012

**Hospital Street**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- SC i 3-1NI	Pianta fondazione - Carpenteria livello -1	1:200	141P1zSCi3-1NI			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 300NI	Carpenteria livello 0 e livello 1	1:200	141P1zSCi300NI			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC i 301NI	Carpenteria livello 2, 3, 4 e 5	1:200	141P1zSCi301NI			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC - 410NI	Sezioni Strutturali	1:200	141P1zSC-410NI			31/05/2012	27/06/2012

**Interventi di Ristrutturazione ( R )**

**Ampliamento centrali termiche e logistica merci**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1- SC i 3-2Rgt	Pianta fondazione - Carpenteria livello -2	1:200	141P1zSCi3-2Rgt			31/05/2012	27/06/2012
P1- SC - 3-1Rgt	Carpenteria livello -1; Sezionio strutturali	1:200	141P1zSC-3-1Rgt			31/05/2012	27/06/2012

**Edificio "B" Mauriziano**

cod. elaborato				oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-	SC	i	300Rb	interventi livello -1, livello 0 e livello 1	1:200	141P1zSCi300Rb			31/05/2012	27/06/2012
P1-	SC	i	301Rb	interventi livello 2 e livello 3	1:200	141P1zSCi301Rb			31/05/2012	27/06/2012
P1-	SC	i	302Rb	interventi livello 4 e livello 5	1:200	141P1zSCi302Rb			31/05/2012	27/06/2012
P1-	SC	-	700Rb	Dettagli tipici	-	141P1zSC-700Rb			31/05/2012	27/06/2012

**Movimenti di Materia**

cod. elaborato				oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-	SG	e	200	Pianta delle Demolizioni e Rimozioni	1:500	141P1zSGe200			31/05/2012	27/06/2012
P1-	SG	r	200	Planimetria degli scavi	1:500	141P1zSGr200			31/05/2012	27/06/2012
P1-	SG	f	200	Paratie - planimetria e sezioni schematiche	1:500	141P1zSGf200			31/05/2012	27/06/2012

**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**

**Inquadramento Generale**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-MG - 801	SCHEMA FUNZIONALE - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO POLO TECNOLOGICO	/	141P1-MG-801		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MG - 201	PLANIMETRIA - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO POLO TECNOLOGICO	1:200	141P1-MG-201		03-05-2012	31/05/2012	

**Interventi di Nuova realizzazione ( N )**

**- Climatizzazione estiva ed invernale**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-MC - 3-2N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-MC - 3-1N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 300N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 302N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 303N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 304N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 305N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 306N	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MC-306N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MC - 801N	SCHEMI FUNZIONALI U.T.A. - Nuova realizzazione	/	141P1-MC-801N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-MG - 801N	SCHEMA FUNZIONALE SOTTOCENTRALE TECNOLOGICA - Nuova realizzazione	/	141P1-MG-801N		03-05-2012	31/05/2012	

**- Gas Medicinali**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-MM - 3-2N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-3-2N			31/05/2012	27/06/2012
P1-MM - 3-1N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-3-1N			31/05/2012	
P1-MM - 300N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-300N			31/05/2012	
P1-MM - 302N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-302N			31/05/2012	
P1-MM - 303N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-303N			31/05/2012	
P1-MM - 304N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-304N			31/05/2012	
P1-MM - 305N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-305N			31/05/2012	
P1-MM - 306N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-MM-306N			31/05/2012	

**- Interventi di Ristrutturazione ( R )**

**- Climatizzazione estiva ed invernale**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-MC - 3-3R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO -3 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-3-3R			31/05/2012	27/06/2012
P1-MC - 3-2R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO -2 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-3-2R			31/05/2012	27/06/2012
P1-MC - 3-1R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO -1 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-3-1R			31/05/2012	
P1-MC - 300R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 0 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-300R			31/05/2012	
P1-MC - 301R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 1 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-301R			31/05/2012	
P1-MC - 302R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 2 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-302R			31/05/2012	
P1-MC - 303R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 3 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-303R			31/05/2012	
P1-MC - 304R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 4 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-304R			31/05/2012	
P1-MC - 305R	INTERVENTI IMPIANTISTICI E SUDDIVISIONE ZONE TERMICHE - LIVELLO 5 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MC-305R			31/05/2012	
P1-MC - 801R	SCHEMI FUNZIONALI U.T.A. - Ristrutturazione	/	141P1-MC-801R			31/05/2012	
P1-MG - 801R	SCHEMI FUNZIONALI ADEGUAMENTO SOTTOCENTRALI TECNOLOGICHE - Ristrutturazione	/	141P1-MG-801R			31/05/2012	

**Gas Medicinali**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-MM - 3-2R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - LIVELLO -2 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MM-3-1R			31/05/2012	27/06/2012
P1-MM - 3-1R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - LIVELLO -1 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MM-3-1R			31/05/2012	
P1-MM - 300R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - LIVELLO 0 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MM-300R			31/05/2012	
P1-MM - 301R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - LIVELLO 1 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MM-301R			31/05/2012	
P1-MM - 302R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - LIVELLO 2 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MM-302R			31/05/2012	
P1-MM - 303R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - LIVELLO 3 - Ristrutturazione	1:200	141P1-MM-303R			31/05/2012	

**PROGETTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI**

**Realizzazione del by-pass tecnologico delle reti infrastrutturali (fase 2)**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-IG - 201	PLANIMETRIA BY-PASS SOTTOSERVIZI - Spostamento reti fognaria, irrigua, acquedotto e gas metano	1:250	141P1-IG-201		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 401	SEZIONI BY-PASS SOTTOSERVIZI - Spostamento dei sottoservizi in via Ginevra	Varie	141P1-IG-401		03-05-2012	31/05/2012	

**Interventi di Nuova realizzazione ( N )**

**- Idrico ed antincendio**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-IG - 3-3N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico Antincendio e Sprinkler - LIVELLI da -6 a -3 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-3-tipoN			31/05/2012	27/06/2012
P1-IG - 3-2N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-IG - 3-1N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 300N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 302N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 303N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 304N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 305N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IG - 306N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Idrico ed Antincendio - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IG-306N			31/05/2012	
P1-IS - 3-3N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLI da -6 a -3 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-3-tipoN			31/05/2012	27/06/2012
P1-IS - 3-2N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-IS - 3-1N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 300N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 301N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 1 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-301N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 302N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 303N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 304N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 305N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-IS - 306N	DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - Impianto di Scarico - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1:200	141P1-IS-306N		03-05-2012	31/05/2012	

**Interventi di Ristrutturazione ( R )**

**- Idrico ed antincendio**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-IG - 3-2R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio e Gas medicinali - LIVELLO -2 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-3-2R			31/05/2012	27/06/2012
P1-IG - 3-1R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio e Gas medicinali - LIVELLO -1 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-3-1R			31/05/2012	
P1-IG - 300R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio e Gas medicinali - LIVELLO 0 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-300R			31/05/2012	
P1-IG - 301R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio e Gas medicinali - LIVELLO 1 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-301R			31/05/2012	
P1-IG - 302R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio e Gas medicinali - LIVELLO 2 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-302R			31/05/2012	
P1-IG - 303R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio e Gas medicinali - LIVELLO 3 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-303R			31/05/2012	
P1-IG - 304R	INTERVENTI IMPIANTISTICI - Idrico, Scarico ed Antincendio - LIVELLO 4 - Ristrutturazione	1:200	141P1-IG-304R			31/05/2012	

ELENCO ELABORATI

fase PROGETTO PRELIMINARE

9 di 12

2753

**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI**

**Realizzazione del by-pass tecnologico delle reti infrastrutturali (fase 2)**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-EG - 201	PLANIMETRIA BY-PASS SOTTOSERVIZI - Ipotesi di spostamento reti Deval, Telecom e pubblica illuminazione in via Ginevra	1/250	141P1-E-201		20-04-2012	31/05/2012	
P1-EG - 401	SEZIONE BY-PASS SOTTOSERVIZI - Spostamento dei sottoservizi in via Ginevra	varie	141P1-E-401		20-04-2012	31/05/2012	
P1-EG - 202	PLANIMETRIA DEVAL - Proposta di modifica della rete DEVAL nell'area di intervento	1/500	141P1-E-202		20-04-2012	31/05/2012	
P1-EG - 203	PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -Proposta di modifica della rete Illuminazione Pubblica nell'area di intervento	1/500	141P1-E-203		20-04-2012	31/05/2012	

**Inquadramento Generale**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-ED - 200	PIANTE LIVELLO -3, -2 E -1 Distribuzione anello di Media Tensione e cabine elettriche	1/500	141P1-ED-200			31/05/2012	
P1-ET - 201	PLANIMETRIA GENERALE - Opere Esterne - Impianto di Terra, Parafulmine	1/500	141P1-ET-201			31/05/2012	
P1-EG - 900	CABINA ELETTRICA - Interventi per potenziamento polo tecnologico	1/50	141P1-E-900			31/05/2012	
P1-EG - 901	CABINA ELETTRICA - Nuovo Ospedale	1/50	141P1-E-901			31/05/2012	

**Interventi di Nuova realizzazione ( N )**

**- Piante**

cod. elaborato	oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-ED - 3-2N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-ED - 3-1N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ED - 300N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ED - 302N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ED - 303N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ED - 304N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ED - 305N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ED - 306N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI MEDICI - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ED-306N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 3-3N	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO -3, -4, -5, -6 - Nuova Realizzazione	1/200	141P1-EL-3-3N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-EL - 3-2N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-EL - 3-1N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 300N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 302N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 303N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 304N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 305N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 306N	IMPIANTI LUCE E FM - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-306N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EL - 307N	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIVELLO COPERTURA - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EL-307N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 3-3N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO -3, -4, -5, -6 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-3-3N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-EA - 3-2N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-EA - 3-1N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 300N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 302N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 303N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 304N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 305N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-EA - 306N	IMPIANTI AUSILIARI - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-EA-306N		03-05-2012	31/05/2012	

ELENCO ELABORATI

fase PROGETTO PRELIMINARE

10 di 12

2754

P1-ES	-	3-3N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO -3-4-5-6 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-332N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-ES	-	3-2N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO -2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-3-2N		03-05-2012	31/05/2012	27/06/2012
P1-ES	-	3-1N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO -1 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-3-1N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ES	-	300N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO 0 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-300N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ES	-	302N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO 2 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-302N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ES	-	303N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO 3 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-303N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ES	-	304N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO 4 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-304N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ES	-	305N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO 5 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-305N		03-05-2012	31/05/2012	
P1-ES	-	306N	IMPIANTI SICUREZZA - LIVELLO 6 - Nuova realizzazione	1/200	141P1-ES-306N		03-05-2012	31/05/2012	

**Interventi di Ristrutturazione ( R )**

**- Piante**

cod. elaborato			oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-EG	-	3-3R	IMPIANTI LCE, FEM,AUSILIARI E SICUREZZA - LIVELLO -3 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-3-3R			31/05/2012	27/06/2012
P1-EG	-	3-2R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO -2 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-3-2R			31/05/2012	27/06/2012
P1-EG	-	3-1R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO -1 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-3-1R			31/05/2012	
P1-EG	-	300R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO 0 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-300R			31/05/2012	
P1-EG	-	301R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO 1 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-301R			31/05/2012	
P1-EG	-	302R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO 2 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-302R			31/05/2012	
P1-EG	-	303R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO 3 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-303R			31/05/2012	
P1-EG	-	304R	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - Luce F.M- Ausiliari-Sicurezza- LIVELLO 4 - Ristrutturazione-	1/200	141P1-E-304R			31/05/2012	

**Schemi**

cod. elaborato			oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-EG	-	800	SCHEMI A BLOCCHI - Quadri elettrici					31/05/2012	
P1-EG	-	801	SCHEMI A BLOCCHI - Diffusione Sonora					31/05/2012	
P1-EG	-	802	SCHEMI A BLOCCHI - Illuminazione di Sicurezza					31/05/2012	
P1-EG	-	803	SCHEMI A BLOCCHI - Cablaggio Strutturato					31/05/2012	
P1-EG	-	804	SCHEMI A BLOCCHI - Chiamata Infermieristica					31/05/2012	
P1-EG	-	805	SCHEMI A BLOCCHI - Rivelazione Incendio					31/05/2012	
P1-EG	-	806	SCHEMI A BLOCCHI - Sistema di supervisione tecnologico					31/05/2012	

**Locali tipo**

cod. elaborato			oggetto elaborato	scala	nome file			p.preliminare	aggiornamento
P1-EG	-	700	LOCALI TIPO - Degenza, Ambulatorio, Sala Operatoria, Studio medico	1/50	141P1-E-700N			31/05/2012	

2755

**PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA**

**Relazioni e Documentazione Tecnica**

cod. elaborato				oggetto elaborato	scala	nome file	v.preliminare	ultimo WIP	p.preliminare	aggiornamento
P1-	ZG	-	PIS	PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA		141P1zZG-PIS			31/05/2012	27/06/2012
P1-	ZG	r	CRP	CRONOPROGRAMMA, CRITICITA' E SCHEMA OPERE PROVVISORIALI		141P1zZGrCRP			31/05/2012	27/06/2012

2756

**Deliberazione 20 luglio 2012, n. 1513.**

**Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2012, dell'elenco prezzi regionale previsto dall'art. 42 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l'aggiornamento per l'anno 2012 dell'elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazioni e di forniture, nonché della manodopera, dei noli delle attrezzature e dei materiali, relativo ai lavori pubblici di interesse regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni, limitatamente alla manodopera e alle sezioni S12, S40 e S41 nonché ad alcune voci di noli, materiali e opere compiute, così come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante, fermo restando i prezzi delle altre sezioni già approvate nell'elenco prezzi regionale per l'anno 2011 con deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 24 giugno 2011 per le motivazioni espresse nelle premesse;
2. di stabilire che per i progetti già approvati alla data del 30 giugno 2012 dalla Giunta regionale ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non è necessario alcun aggiornamento dei prezzi, a condizione che le procedure di affidamento degli stessi siano avviate entro il 30 settembre 2012;
3. di disporre che, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 della L.R. 12/1996, l'Elenco prezzi regionale aggiornato sia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Délibération n° 1513 du 20 juillet 2012,**

**portant approbation de la mise à jour, au titre de 2012, du bordereau régional des prix visé à l'art. 42 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le bordereau des prix unitaires relatifs aux opérations, aux fournitures, à la main-d'œuvre, aux frets, aux équipements et aux approvisionnements au sens de l'art. 42 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée, applicable aux travaux publics d'intérêt régional, est mis à jour, au titre de 2012, limitativement à la main d'œuvre et aux sections S12, S40 et S41 ainsi qu'à quelques postes relatifs aux frets, aux approvisionnements et aux ouvrages terminés, comme il appert de l'annexe A faisant partie intégrante de la présente délibération et sans préjudice des prix des autres sections, déjà approuvées au titre du bordereau régional des prix 2011 par la délibération du Gouvernement régional n° 1484 du 24 juin 2011 pour les raisons indiquées au préambule;
2. Aux fins du démarrage des procédures d'attribution des travaux, les prix relatifs aux projets qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement régional à la date du 30 juin 2012 ne sont pas actualisés, à condition que lesdites procédures démarrent au plus tard le 30 septembre 2012;
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 12/1996, le bordereau régional des prix mis à jour est publié au Bulletin officiel de la Région.



# **ALLEGATO A**

## Variazione prezzi.

I prezzi riportati nel presente elenco sono riferiti a situazioni cantieristiche di media difficoltà. Essi, comunque, possono subire delle oscillazioni in funzione delle condizioni di esecuzione differenti dalla situazione di "normalità".

Per l'individuazione delle condizioni di "normalità" del cantiere e della percentuale di oscillazione sono stati definiti dei parametri discriminanti, di seguito riportati:

TIPOLOGIA	PARAMETRO
Altitudine	Sotto i 1200 m
	Tra i 1200 m. e 2000 m.
	Oltre i 2000 m
Orografia	Terreno pianeggiante
	Terreno lievemente inclinato
	Terreno fortemente inclinato
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo
	Limitata a mezzi di medie dimensioni
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative
	Medie dimensioni
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto
	Vicinanza a rivenditori edili
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione
	Ristrutturazione
	Interventi in edifici vincolati
Difficoltà lavorazione	Bassa
	Media
	Alta
Quantitativi	Piccoli
	Medi
	Grandi
Luogo di lavoro	Cielo aperto
	Cielo coperto
	Sottterraneo o galleria

In base a detti parametri sono state individuate delle percentuali, in aumento e in diminuzione, relative a ogni gruppo omogeneo di lavorazioni

Le maggiorazioni vengono calcolate applicando la percentuale di variazione soltanto su una quota parte della retribuzione (totale A voci retributive tabella CONFINDUSTRIA Valle d'Aosta al 1/1/2012)

TIPOLOGIA	PARAMETRO	VARIAZIONE
Altitudine	Sotto i 1200 m	
	Tra i 1200 m. e 2000 m.	17%
	Oltre i 2000 m	23%
Orografia	Terreno pianeggiante	
	Terreno lievemente inclinato	
	Terreno fortemente inclinato	
Accessibilità cantiere	Totale per ogni mezzo	
	Limitata a mezzi di medie dimensioni	
	Limitata a mezzi di piccole dimensioni	
Dimensione area cantiere	Ampie dimensioni che consentono il deposito dei materiali di fornitura, la sosta dei mezzi operativi e la predisposizione delle varie aree lavorative	
	Medie dimensioni	
	Piccole dimensioni che consentono solo un limitato deposito di materiali	
Preesistenze	Assenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle immediate prossimità del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti nelle vicinanze del cantiere	
	Presenza di fabbricati, manufatti o sottoservizi esistenti in adiacenza del cantiere o fabbricato oggetto di intervento	
Reperibilità materiali	Reperibilità di materiali sul posto	
	Vicinanza a rivenditori edili	
	Lontananza da rivenditori edili superiore ad 1 ora di viaggio	
	Lontananza da rivenditori edili superiore a 3 ore di viaggio	
Tipologia opere da realizzare	Nuova costruzione	
	Ristrutturazione	
	Interventi in edifici vincolati	
Difficoltà lavorazione	Bassa	
	Media	
	Alta	
Quantitativi	Piccoli	
	Medi	
	Grandi	
Luogo di lavoro	Cielo aperto	
	Cielo coperto	
	Sotterraneo o galleria	15%

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>M00</b>	<b><u>MANO D'OPERA</u></b>		
M00.A00	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)		
<b>M00.A00.001</b>	<b>Operaio specializzato IV livello</b> ( Euro trentaquattrovirgolaquaranta )	€/ora	<b>34,40</b>
<b>M00.A00.002</b>	<b>Operaio specializzato III livello</b> ( Euro trentaduevirgolasettanta )	€/ora	<b>32,70</b>
<b>M00.A00.003</b>	<b>Operaio qualificato II livello</b> ( Euro trentavirgolaquaranta )	€/ora	<b>30,40</b>
<b>M00.A00.004</b>	<b>Operaio comune I livello</b> ( Euro ventisettevirgolaquaranta )	€/ora	<b>27,40</b>
M00.A40	Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm		
<b>M00.A40.001</b>	<b>Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro duevirgolaquarantuno )	€/ora	<b>2,41</b>
<b>M00.A40.002</b>	<b>Maggiorazione costo operaio III livello per lavori a quota superiore ai 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro duevirgolaventinove )	€/ora	<b>2,29</b>
<b>M00.A40.003</b>	<b>Maggiorazione costo operaio II livello per lavori a quota superiore ai 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro duevirgoladodici )	€/ora	<b>2,12</b>
<b>M00.A40.004</b>	<b>Maggiorazione costo operaio I livello per lavori a quota superiore ai 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro unovirgolanoventuno )	€/ora	<b>1,91</b>
M00.A50	Maggiorazione per lavori a quota superiore a 2000 m slm		
<b>M00.A50.001</b>	<b>Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm (+23% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro trevirgolaventisei )	€/ora	<b>3,26</b>
<b>M00.A50.002</b>	<b>Maggiorazione costo operaio III livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm (+23% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro trevirgolazeronove )	€/ora	<b>3,09</b>
<b>M00.A50.003</b>	<b>Maggiorazione costo operaio II livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm (+23% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro duevirgolaottantasette )	€/ora	<b>2,87</b>
<b>M00.A50.004</b>	<b>Maggiorazione costo operaio I livello per lavori a quota superiore ai 2000 m slm (+23% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro duevirgolacinquantanove )	€/ora	<b>2,59</b>
M00.A60	Maggiorazione per lavori in sotterraneo o in galleria		
<b>M00.A60.001</b>	<b>Maggiorazione costo operaio IV livello per lavori in sotterraneo o in galleria (+15% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro duevirgolatredici )	€/ora	<b>2,13</b>
<b>M00.A60.002</b>	<b>Maggiorazione costo operaio III livello per lavori in sotterraneo o in galleria (+15% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle</b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<i>indennità</i> ( Euro duevirgolazerodue )	€/ora	2,02
<b>M00.A60.003</b>	<b>Maggiorazione costo operaio II livello per lavori in sotterraneo o in galleria (+15% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro unovirgolaottantasette )	€/ora	1,87
<b>M00.A60.004</b>	<b>Maggiorazione costo operaio I livello per lavori in sotterraneo o in galleria (+15% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)</b> ( Euro unovirgolasessantataneve )	€/ora	1,69

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b><u>N00</u></b>	<b><u>NOLI</u></b>		
N00.F70	Nolo frantumassassi		
<b><i>N00.F70.000</i></b>	<b><i>Nolo frantumassassi - larghezza di 2 metri - compresa manutenzione esclusa trattrice e operatore</i></b> ( Euro ottantaseivirgolatrenta )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>86,30</i></b>
N00.I10	Nolo idroseminatrice, compresi consumi ed escluso operatore		
<b><i>N00.I10.000</i></b>	<b><i>Nolo idroseminatrice con cisterna superiore a 1000 lt (mezzo di trasporto e operatore esclusi)</i></b> ( Euro cinquantavirgolazerozero )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>50,00</i></b>
N00.M30	Nolo pompa miscelatrice con iniettore, compresa pompa dell'acqua, escluso addetto		
<b><i>N00.M30.000</i></b>	<b><i>Nolo pompa miscelatrice con iniettore, compresa pompa dell'acqua, escluso addetto</i></b> ( Euro unovirgolacinquanta )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>1,50</i></b>
N00.M40	Nolo di perforatrice pneumatica con martello fondo foro		
<b><i>N00.M40.000</i></b>	<b><i>Nolo di perforatrice pneumatica con martello fondo foro</i></b> ( Euro duevirgolazerozero )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>2,00</i></b>
N00.M70	Nolo flessibile tranciacavi con motore a scoppio - compresi consumi ed escluso operatore		
<b><i>N00.M70.000</i></b>	<b><i>Nolo flessibile tranciacavi con motore a scoppio - compresi consumi ed escluso operatore</i></b> ( Euro quattrovirgolazerozero )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>4,00</i></b>
N00.T20	Nolo tassellatore elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto		
<b><i>N00.T20.000</i></b>	<b><i>Nolo tassellatore elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto</i></b> ( Euro duevirgolaquarantacinque )		<b><i>2,45</i></b>
N00.T70	Nolo trattrice 4 ruote motrici attrezzata con aratro, ripuntatore, tiller, andantore, raccoglisassi, interrasassi, fresatrice, vangatrice, seminatrice, trincia, falciatrice a barra o dischi, rimorchio, spandiletame, compreso consumo carburante, accessori, manutenzione ed il manovratore		
<b><i>N00.T70.050</i></b>	<b><i>interrasassi fino a m. 1,20 - potenza fino a 50 Kw (67 hp)</i></b> ( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>64,00</i></b>
<b><i>N00.T70.060</i></b>	<b><i>interrasassi da m. 1,20 a m. 2,00 - potenza da 51 a 80 Kw</i></b> ( Euro settantaquattrovirgolazerozero )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>74,00</i></b>
<b><i>N00.T70.080</i></b>	<b><i>interrasassi superiore a m. 2,00 - potenza oltre 81 Kw</i></b> ( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )	<b><i>€/ora</i></b>	<b><i>84,00</i></b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>P12</b>	<b><u>MATERIALI - MURATURE IN PIETRAME</u></b>		
P12.P50	Pietrame di cava		
<b>P12.P50.030</b>	<b>varie pezzature</b> ( Euro quarantaquattrovirgolaventotto )	<b>€/m<sup>3</sup></b>	<b>44,28</b>
<b>P12.P50.040</b>	<b>per rivestimento</b> ( Euro tredicivirgolavandue )	<b>€/q<sup>l</sup></b>	<b>13,92</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>P41</b>	<b><u>MATERIALI - OPERE DAI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI</u></b>		
P41.A26	Diserbante chimico		
<b>P41.A26.000</b>	<b>Diserbante chimico</b> ( Euro venticinquevirgolatrenta )	€/l	<b>25,30</b>
P41.B50	Letame maturo		
<b>P41.B50.000</b>	<b>Letame maturo</b> ( Euro duevirgolazerozero )	€/ql	<b>2,00</b>
P41.C50	Ramaglia		
<b>P41.C50.010</b>	<b>di conifere</b> ( Euro zerovirgolaquattordici )	€/kg	<b>0,14</b>
P41.C85	Piantine		
<b>P41.C85.000</b>	<b>Piantine radicate di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa</b> ( Euro unovirgolaventisette )	€/cad	<b>1,27</b>
P41.D10	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile		
<b>P41.D10.063</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 63 - SN4</b> ( Euro duevirgolaquarantasei )	€/m	<b>2,46</b>
<b>P41.D10.075</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 75 - SN4</b> ( Euro duevirgolanoventatré )	€/m	<b>2,93</b>
<b>P41.D10.090</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 90 - SN4</b> ( Euro trevirgolatrentasei )	€/m	<b>3,36</b>
<b>P41.D10.110</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 110 - SN4</b> ( Euro quattrovirgolazerosette )	€/m	<b>4,07</b>
<b>P41.D10.125</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 125 - SN4</b> ( Euro quattrovirgolaottantasei )	€/m	<b>4,86</b>
<b>P41.D10.160</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 160 - SN4</b> ( Euro ottovirgolaquaranta )	€/m	<b>8,40</b>
<b>P41.D10.200</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile - Dn 200 - SN4</b> ( Euro tredicivirgolaquarantacinque )	€/m	<b>13,45</b>
P41.D20	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE		
<b>P41.D20.063</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 63 - SN4</b> ( Euro unovirgolanoventa )	€/m	<b>1,90</b>
<b>P41.D20.075</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 75 - SN4</b> ( Euro duevirgolatrentatré )	€/m	<b>2,33</b>
<b>P41.D20.090</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 90 - SN4</b> ( Euro duevirgolasessantuno )	€/m	<b>2,61</b>
<b>P41.D20.110</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 110 - SN4</b> ( Euro trevirgolatrentacinque )	€/m	<b>3,35</b>
<b>P41.D20.125</b>	<b>Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 125 - SN4</b> ( Euro quattrovirgolatrenta )	€/m	<b>4,30</b>



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>P41.D20.160</b>	<b>Tube drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 160 - SN4</b> ( Euro settevirlolaventinove )	€/m	<b>7,29</b>
<b>P41.D20.200</b>	<b>Tube drenante corrugato a doppia parete in PE - Dn 200 - SN4</b> ( Euro tredicivirlolacinquantasei )	€/m	<b>13,56</b>
P41.G10	Biorete		
<b>P41.G10.010</b>	<b>in fibra naturale di cocco 400g/mq</b> ( Euro duevirlolaventitre )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,23</b>
<b>P41.G10.020</b>	<b>in fibra naturale di cocco 700g/mq</b> ( Euro trevirlolatrentaquattro )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,34</b>
<b>P41.G10.030</b>	<b>in fibra naturale di juta 500 g/mq</b> ( Euro unovirlolaundici )	€/m <sup>2</sup>	<b>1,11</b>
P41.G20	Biostuoia		
<b>P41.G20.020</b>	<b>in fibra di paglia 450 g/mq</b> ( Euro unovirlolasessantatre )	€/m <sup>2</sup>	<b>1,63</b>
<b>P41.G20.060</b>	<b>in fibra di paglia e cocco 450 g/mq</b> ( Euro duevirlolazerodue )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,02</b>
<b>P41.G20.070</b>	<b>in fibra di cocco 450 g/mq</b> ( Euro duevirlolanovantuno )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,91</b>
P41.G40	Biofiltro		
<b>P41.G40.020</b>	<b>in fibra naturale 220 g/mq</b> ( Euro unovirlolaottantasei )	€/m <sup>2</sup>	<b>1,86</b>
P41.G60	Geogriglia		
<b>P41.G60.010</b>	<b>Geogriglia di rinforza da 40kn/m</b> ( Euro duevirlolacinquantatre )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,53</b>
<b>P41.G60.020</b>	<b>Geogriglia di rinforza da 60kn/m</b> ( Euro trevirlolasedici )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,16</b>
<b>P41.G60.030</b>	<b>Geogriglia di rinforza da 90kn/m</b> ( Euro quattrovirlolaquarantadue )	€/m <sup>2</sup>	<b>4,42</b>
<b>P41.G60.040</b>	<b>Geogriglia di rinforza da 120kn/m</b> ( Euro cinquevirlolasessantataneve )	€/m <sup>2</sup>	<b>5,69</b>
<b>P41.G60.050</b>	<b>Casseratura metallica per terra armata in rete elettrosaldada diametro 8 mm maglia 15x15 compresi tiranti e picchetti</b> ( Euro quattordicivirlolazerodue )	€/m <sup>2</sup>	<b>14,00</b>
<b>P41.G60.060</b>	<b>Biotessile oppure biostuoia preseminato</b> ( Euro trevirlolaottanta )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,80</b>
P41.G70	Gabbioni		
<b>P41.G70.005</b>	<b>Fornitura di gabbioni 2x1x1</b> ( Euro cinquantavirlolacinquanta )	€/cad	<b>50,50</b>
<b>P41.G70.010</b>	<b>Fornitura di gabbioni 2x1x0,5</b> ( Euro quarantavirlolasessantaquattro )	€/cad	<b>40,64</b>
P41.I30	Sementi in miscuglio		
<b>P41.I30.000</b>	<b>per idrosemina</b> ( Euro duevirlolazerodue )	€/kg	<b>2,00</b>
<b>P41.I30.001</b>	<b>per semina a spaglio</b> ( Euro quattrovirlolanovantatre )	€/kg	<b>4,93</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P41.I30.002	<b>Mulch - fibra di legno - per idrosemina a spessore</b> ( Euro duevirgolaquindici )	€/kg	2,15
P41.I30.003	<b>Collante sintetico per idrosemina</b> ( Euro undicivirgolatrentanove )	€/kg	11,39
P41.I30.004	<b>Attivatore per idrosemina</b> ( Euro quattrocentonovantatrevirgolatrentacinque )	€/kg	493,35
P41.I30.005	<b>Tracciante per idrosemina</b> ( Euro tredicivirgolaventotto )	€/l	13,28
P41.R20	Rete a doppia torsione		
P41.R20.000	<b>Rete a doppia torsione, forte zincatura, filo 2,7 mm, maglia 8x10</b> ( Euro trevirgolasessantuno )	€/m <sup>2</sup>	3,61
P41.R20.001	<b>Filo da legatura zincato diametro 2,2 mm</b> ( Euro duevirgolasettantotto )	€/kg	2,78
P41.R20.002	<b>Tasselli tipo spit 8x90mm completi di golfaro</b> ( Euro unovirgolatrentaquattro )	€/cad	1,34
P41.R23	Fornitura morsetti		
P41.R23.001	<b>Fornitura morsetti dimensione nominale 12mm, conformi UNI EN 13411-5</b> ( Euro zervirgolaottanta )	€/cad	0,80
P41.R23.002	<b>Fornitura morsetti dimensione nominale 14mm, conformi UNI EN 13411-5</b> ( Euro unovirgoladieci )	€/cad	1,10
P41.R23.003	<b>Fornitura morsetti dimensione nominale 16mm, conformi UNI EN 13411-5</b> ( Euro unovirgolatrenta )	€/cad	1,30
P41.R26	Pannello di fune		
P41.R26.001	<b>Pannello di fune maglia 250x250 diametro funi orditura &gt;= 8mm, conformi alla norma EN 12385</b> ( Euro diciottovirgolazerozero )	€/m <sup>2</sup>	18,00
P41.R26.002	<b>Pannello di fune maglia 300x300 diametro funi orditura &gt;= 8mm, conformi alla norma EN 12385</b> ( Euro sedicivirgolazerozero )	€/m <sup>2</sup>	16,00
P41.R26.003	<b>Pannello di fune maglia 400x400 diametro funi orditura &gt;= 8mm, conformi alla norma EN 12385</b> ( Euro quattordicivirgolazerozero )	€/m <sup>2</sup>	14,00
P41.R38	Ancoraggio in doppia fune a trefoli		
P41.R38.010	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 16 lunghezza m 3 carico di rottura</b> ( Euro settantatrevirgolatrentasette )	€/cad	73,37
P41.R38.011	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.010</b> ( Euro ventivirgolaventiquattro )	€/m	20,24
P41.R38.020	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 16 lunghezza m 3</b> ( Euro ottantacinquevirgolatrentanove )	€/cad	85,39
P41.R38.021	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.020</b> ( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro )	€/m	24,04
P41.R38.030	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 20 lunghezza m 3 carico di rottura</b> ( Euro centounovirgolaventi )	€/cad	101,20
P41.R38.031	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.030</b> ( Euro venticinquevirgolatrenta )	€/m	25,30

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>P41.R38.040</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica diametro 22 lunghezza m 4</b> ( Euro centoquarantunovirgolasessantotto )	€/cad	141,68
<b>P41.R38.041</b>	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R38.040</b> ( Euro ventinovevirgoladieci )	€/m	29,10
<b>P41.R38.050</b>	<b>Tube in pvc diametro 25 mm pn 16 per iniezione boiaccia</b> ( Euro zerovirgolaquattordici )	€/m	0,14
P41.R40	Ancoraggio in doppia fune spiroidale		
<b>P41.R40.010</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 16 lunghezza m 3</b> ( Euro settantottovirgolaquarantatre )	€/cad	78,43
<b>P41.R40.011</b>	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.010</b> ( Euro ventunovirgolacinquanta )	€/m	21,50
<b>P41.R40.020</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 18 lunghezza m 3</b> ( Euro novantunovirgolazerotto )	€/cad	91,08
<b>P41.R40.021</b>	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.020</b> ( Euro venticinquevirgolatrenta )	€/m	25,30
<b>P41.R40.030</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 20 lunghezza m 3</b> ( Euro centosettevirgolacinquantatre )	€/cad	107,53
<b>P41.R40.031</b>	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.030</b> ( Euro ventisettevirgolaottantatre )	€/m	27,83
<b>P41.R40.040</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale diametro 22 lunghezza m 4</b> ( Euro centocinquantunovirgolaottanta )	€/cad	151,80
<b>P41.R40.041</b>	<b>costo di ogni metro di ancoraggio in più rispetto alla voce P41.R40.040</b> ( Euro trentunovirgolasessantatre )	€/m	31,63
P41.R42	Tirafondi metallici e golfari		
<b>P41.R42.010</b>	<b>Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k</b> ( Euro unovirgolaquaranta )	€/kg	1,40
<b>P41.R42.020</b>	<b>Golfaro diametro 20 mm da montare su tirafondo</b> ( Euro duevirgolaventotto )	€/cad	2,28
<b>P41.R42.030</b>	<b>Golfaro diametro 24 mm da montare su tirafondo</b> ( Euro trevirgolazeroquattro )	€/cad	3,04
P41.R70	Fune a trefoli in acciaio		
<b>P41.R70.010</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 8 mm, carico di rottura &gt;40,3 KN</b> ( Euro unovirgolaquaranta )	€/m	1,40
<b>P41.R70.020</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 10 mm, carico di rottura &gt; 63,0 KN</b> ( Euro unovirgolaquarantacinque )	€/m	1,45
<b>P41.R70.030</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 12 mm, carico di rottura &gt; 90,7 KN</b> ( Euro unovirgolacinquanta )	€/m	1,50
<b>P41.R70.040</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 16 mm, carico di rottura &gt; 161,0 KN</b> ( Euro duevirgolasessanta )	€/m	2,60
<b>P41.R70.050</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 18 mm, carico di rottura &gt; 180,0 KN</b> ( Euro trevirgolatrenta )	€/m	3,30
<b>P41.R70.060</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 20 mm, carico di rottura &gt;</b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<b>252,0 KN</b> ( Euro trevirgolaottanta )	€/m	<b>3,80</b>
<b>P41.R70.070</b>	<b>Fune a trefoli in acciaio, anima tessile, diametro 22 mm, carico di rottura &gt; 305,0 KN</b> ( Euro quattrovirgolaottanta )	€/m	<b>4,80</b>
P41.R80	Barriera paramassi		
<b>P41.R80.001</b>	<b>Barriera paramassi certificata CE 500 Kj</b> ( Euro ottantaduevirgolaventitre )	€/m <sup>2</sup>	<b>82,23</b>
<b>P41.R80.002</b>	<b>Barriera paramassi certificata CE 1000 Kj</b> ( Euro novantottovirgolasessantasette )	€/m <sup>2</sup>	<b>98,67</b>
<b>P41.R80.003</b>	<b>Barriera paramassi certificata CE 2000 Kj</b> ( Euro centotrentaquattrovirgolazeronove )	€/m <sup>2</sup>	<b>134,09</b>
<b>P41.R80.004</b>	<b>Barriera paramassi certificata CE 3000 Kj</b> ( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>164,45</b>
<b>P41.R80.005</b>	<b>Barriera paramassi certificata CE 5000 Kj</b> ( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )	€/m <sup>2</sup>	<b>253,00</b>
P41.R90	Fermaneve tipo ombrello zincato		
<b>P41.R90.001</b>	<b>Fermaneve tipo ombrello DK 3 zincato</b> ( Euro millesettecentoventivirgolaquaranta )	€/cad	<b>1.720,40</b>
<b>P41.R90.002</b>	<b>Fermaneve tipo ombrello DK 3,5 zincato</b> ( Euro millesettecentocinquantaquattrovirgolacinquantasei )	€/cad	<b>1.754,56</b>
<b>P41.R90.003</b>	<b>Fermaneve tipo ombrello DK 4 zincato</b> ( Euro duemilaundicivirgolatrentacinque )	€/cad	<b>2.011,35</b>
P41.R95	Fermaneve tipo ombrello non zincato		
<b>P41.R95.001</b>	<b>Fermaneve tipo ombrello DK 3 non zincato</b> ( Euro millesecentesevirgolacinquantacinque )	€/cad	<b>1.606,55</b>
<b>P41.R95.002</b>	<b>Fermaneve tipo ombrello DK 3,5 non zincato</b> ( Euro millecinqüecentesessantaquattrovirgolaottantuno )	€/cad	<b>1.564,81</b>
<b>P41.R95.003</b>	<b>Fermaneve tipo ombrello DK 4 non zincato</b> ( Euro millesettecentocinquantottovirgolatrentacinque )	€/cad	<b>1.758,35</b>

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S12</b>	<b><u>MURATURE IN PIETRAMI</u></b>		
S12.A10	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione anche per volti o archi di luce limitata, da eseguirsi con pietrame, di dimensioni proporzionate al muro da costruire, legato con malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, giunti con larghezza inferiore a cm 10 da eseguirsi mediante stuccatura con malta cementizia arricchita, il drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l'altezza del manufatto mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita disposizione della D.L. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l'uno dall'altro e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
<b>S12.A10.005</b>	<b><i>Muratura eseguita con pietrame proveniente dagli scavi e da demolizione senza riquadratura, giunto rasato</i></b> ( Euro novantatrevirgolaventi )	€/m <sup>3</sup>	<b>93,20</b>
<b>S12.A10.010</b>	<b><i>Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati</i></b> ( Euro centotrentasettevirgolaquarantotto )	€/m <sup>3</sup>	<b>137,48</b>
<b>S12.A10.015</b>	<b><i>Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti arretrati</i></b> ( Euro centoquarantunovirgolaventinove )	€/m <sup>3</sup>	<b>141,29</b>
S12.A50	Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione anche per volti o archi di luce limitata da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, con paramento a vista a secco; giunti di dimensioni inferiori ai 6 cm, eventualmente intasati con scaglie legate nella malta retrostante, il drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l'altezza del manufatto, mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita disposizione della d.l. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l'uno dall'altro, l'esecuzione dei giunti arretrati visivamente a secco e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte		
<b>S12.A50.001</b>	<b><i>Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, giunti arretrati visivamente a secco, di dimensioni inferiori a 6 cm intasati con scaglie legate nella malta retrostante con pietre di dimensioni nella faccia a vista superiori a 0,25 mq</i></b> ( Euro centoquarantasettevirgolazerosette )	€/m <sup>3</sup>	<b>147,07</b>
<b>S12.A50.002</b>	<b><i>Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0.25 mq</i></b> ( Euro centoquarantanovevirgolatrentasette )	€/m <sup>3</sup>	<b>149,37</b>
<b>S12.A50.004</b>	<b><i>Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0.16 mq</i></b> ( Euro centocinquantesettevirgoladodici )	€/m <sup>3</sup>	<b>157,12</b>
<b>S12.A50.006</b>	<b><i>Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0.10 mq</i></b> ( Euro centosessantaseivirgolaquarantotto )	€/m <sup>3</sup>	<b>166,48</b>
<b>S12.A50.008</b>	<b><i>Muratura in pietrame e malta con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a</i></b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S12.A60	<b>vista inferiore a 0,05 mq</b> ( Euro centosettantatrevirgolaottantasette )  Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo di classe Rck 25N/mm <sup>2</sup> , dello spessore medio di cm. 50 e da muratura esterna in pietrame ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, eseguita con malta cementizia confezionata con Kg. 350 di cemento; sono comprese le casserature, la formazione in sola muratura di pietrame e malta della parte superiore del muro ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte escluso solo il ferro di armatura.	€/m <sup>3</sup>	<b>173,87</b>
<b>S12.A60.010</b>	<b>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame con giunti arretrati</b> ( Euro centocinquantottovirgolaquindici )	€/m <sup>3</sup>	<b>158,15</b>
<b>S12.A60.020</b>	<b>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame con giunti visivamente a secco</b> ( Euro centosessantunovirgolanoventacinque )	€/m <sup>3</sup>	<b>161,95</b>
S12.A80	Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo di classe Rck 25N/mm <sup>2</sup> , dello spessore medio di cm. 50 e da muratura esterna in pietrame ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, eseguita con malta cementizia confezionata con Kg. 350 di cemento. Sono comprese le casserature, la formazione in sola muratura di pietrame e malta della parte superiore del muro, l'esecuzione dei giunti arretrati visivamente a secco ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte escluso solo il ferro di armatura		
<b>S12.A80.010</b>	<b>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto , giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,25 mq</b> ( Euro centosessantaquattrovirgolazero )	€/m <sup>3</sup>	<b>164,01</b>
<b>S12.A80.015</b>	<b>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto , giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,16 mq</b> ( Euro centosettantavirgolanoventuno )	€/m <sup>3</sup>	<b>170,91</b>
<b>S12.A80.020</b>	<b>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto , giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,10 mq</b> ( Euro centottantaduevirgolaventisei )	€/m <sup>3</sup>	<b>182,26</b>
<b>S12.A80.025</b>	<b>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto , giunti visivamente a secco e con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,05 mq</b> ( Euro centottantanovevirgolaquindici )	€/m <sup>3</sup>	<b>189,15</b>
S12.C05	Fornitura e posa di rivestimento in pietrame scelto spaccato di murature in calcestruzzo o laterizio a faccia a vista con malta dosata a 400 kg/mc di cemento dello spessore 20/30 cm. Sono esclusi i ponteggi e opere provvisorie		
<b>S12.C05.010</b>	<b>Rivestimento in pietrame con giunti arretrati</b> ( Euro centosessantaseivirgolanoventanta )	€/m <sup>2</sup>	<b>166,90</b>
<b>S12.C05.020</b>	<b>Rivestimento in pietrame con giunti visivamente a secco</b> ( Euro duecentoventottovirgolazero )	€/m <sup>2</sup>	<b>228,05</b>
S12.C10	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte		
<b>S12.C10.005</b>	<b>Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,25 mq</b> ( Euro centocinquantacinquevirgolasessantasei )	€/m <sup>3</sup>	<b>155,66</b>
<b>S12.C10.010</b>	<b>Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,16 mq</b> ( Euro centosettantottovirgolasessantuno )	€/m <sup>3</sup>	<b>178,61</b>
<b>S12.C10.015</b>	<b>Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,10 mq</b> ( Euro duecentocinquevirgolaquarantaquattro )	€/m <sup>3</sup>	<b>205,44</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S12.C10.020</b>	<b>Muratura in pietrame scelto con pietre di superficie a vista inferiore ai 0,05 mq</b> ( Euro duecentoventunovirgolasettantadue )	€/m³	<b>221,72</b>
S12.C20	Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco		
<b>S12.C20.000</b>	<b>Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</b> ( Euro ottantasettevirgolaottanta )	€/m³	<b>87,80</b>
S12.P10	Realizzazione di copertina con calcestruzzo di cemento pozzolanico (CEM IV - 42,5) per conglomerati cementizi semplici e armati Rck > 30 N/mmq, di durabilità garantita in ambiente umido con gelo e uso di sali, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore. Confezionato in conformità alla norma UNI 9858 con particolare attenzione al prospetto III, classe di esposizione 3, che prescrive il rapporto a/c max pari a 0,50, il contenuto % minimo di aria aggiunta in funzione del diametro max degli aggregati pari a 4 (Dmax 32 mm) 5 (Dmax 16 mm) e 6 (Dmax 8 mm) e aggregati resistenti al gelo. Calcestruzzo di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono comprese le casseforme e le centinature e sono escluse le eventuali armature metalliche		
<b>S12.P10.015</b>	<b>Realizzazione copertina in calcestruzzo spessore 15 cm</b> ( Euro cinquantaduevirgolacinquantasei )	€/m²	<b>52,56</b>
<b>S12.P10.020</b>	<b>Realizzazione copertina in calcestruzzo spessore 20 cm</b> ( Euro cinquantasettevirgolatrentatre )	€/m²	<b>57,33</b>
<b>S12.P10.025</b>	<b>Realizzazione copertine in calcestruzzo a tergo muratura spessore 15 cm</b> ( Euro trentaseivirgolasessantatré )	€/m²	<b>36,69</b>
<b>S12.P10.030</b>	<b>Realizzazione copertine in calcestruzzo a tergo muratura spessore 20 cm</b> ( Euro quarantunovirgolacinquantuno )	€/m²	<b>41,51</b>
S12.S50	Intasamento dei vuoti su murature in pietrame		
<b>S12.S50.000</b>	<b>Intasamento dei vuoti su murature in pietrame in genere con scaglie e malta di cemento dosata con kg 400 di cemento R425 per metro cubo di impasto opportunamente rasata a grezzo previa accurata pulitura dei giunti.</b> ( Euro ventitrevirgolaventisei )	€/m²	<b>23,26</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
 VIA PROMIS  
 11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<p><b>S26</b>  <b>S26.A05.000</b></p>	<p><b><u>OPERE DA SERRAMENTISTA E DA VETRAIO</u></b>   <i>Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di 1,5 mm, rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore, e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di 52 mm; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in PVC da 5,00 kg per metro quadrato; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a 130 cm; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro. La misurazione minima e' di 2,00 mq. La misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.</i>                      ( Euro trecentottantasettevirgolaventotto )</p>	<p>€/m<sup>2</sup></p>	<p><b>387,28</b></p>



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S40</b>	<b><u>OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA</u></b>		
S40.G10	Formazione di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10 cm. tessuta con trafilato di acciaio da mm. 3,00 galvanizzato con lega zinco-alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 255 g/m <sup>2</sup> , compresa la sistemazione in loco del gabbione, il relativo riempimento eseguito a mano e con mezzo meccanico con pietrame di cava squadrato e scelto - proveniente da cava di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete posto con faccia a vista, inclusa la legatura con filo di acciaio con le stesse caratteristiche della rete o punti metallici, in numero sufficiente per eliminare qualsiasi deformazione dei gabbioni in opera ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte		
<b>S40.G10.005</b>	<b>Formazione di gabbioni metallici a scatola gabbioni di m. 2,00x1,00x1,00</b> ( Euro centodiciassettevirgolaventi )	€/m <sup>2</sup>	<b>117,20</b>
<b>S40.G10.010</b>	<b>Formazione di gabbioni metallici a scatola gabbioni di m. 2,00x1,00x0,50</b> ( Euro centotrentatrevirgolasesantaquattro )	€/m <sup>2</sup>	<b>133,64</b>
S40.S10	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti dallo scavo		
<b>S40.S10.000</b>	<b>Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a mc 0,500 a formazione di difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</b> ( Euro venticinquevirgolaventi )	€/m <sup>3</sup>	<b>25,20</b>
S40.S15	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti da cava		
<b>S40.S15.000</b>	<b>Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a mc 0,800 a formazione di difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</b> ( Euro cinquantaseivirgolazerotre )	€/m <sup>3</sup>	<b>56,03</b>
S40.S20	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti dallo scavo	€/m <sup>3</sup>	
<b>S40.S20.000</b>	<b>Esecuzione di scogliere a secco con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</b> ( Euro sessantottovirgoladiciannove )	€/m <sup>3</sup>	<b>68,19</b>
S40.S25	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.	€/m <sup>3</sup>	68,19
<b>S40.S25.000</b>	<b>Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</b> ( Euro sessantottovirgoladiciannove )	€/m <sup>3</sup>	<b>68,19</b>
S40.S30	Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti dallo scavo		
<b>S40.S30.000</b>	<b>Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a 0,500</b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S40.S35	<i>mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta legati con calcestruzzo rck 25 n/mm<sup>2</sup>, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</i> ( Euro sessantasettevirgolaottanta )	€/m <sup>3</sup>	67,80
S40.S35.000	<i>Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti provenienti da cava</i>		
S40.S40	<i>Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta legati con calcestruzzo rck 25 n/mm<sup>2</sup>, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</i> ( Euro novantottovirgolasettantacinque )	€/m <sup>3</sup>	98,75
S40.S40.000	<i>Esecuzione di scogliere spondale in massi vincolati provenienti dallo scavo</i>		
S40.S45	<i>Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati provenienti dallo scavo (volume non inferiore a mc 0,500). I massi dovranno essere vincolati alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.). La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR &gt; 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte.</i> ( Euro centoduevirgolaquaranta )	€/m <sup>3</sup>	102,40
S40.S45.000	<i>Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati provenienti da cava (volume non inferiore a mc 0,800). I massi dovranno essere vincolati alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.). La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR &gt; 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso lo scavo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.</i> ( Euro centoventiquattrovirgolasesantuno )	€/m <sup>3</sup>	124,61
S40.S50	<i>Realizzazione di mantellate con massi provenienti dallo scavo</i>		
S40.S50.000	<i>Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti dallo scavo di volume comunque non inferiore a 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</i> ( Euro trentacinquevirgolasettantacinque )	€/m <sup>3</sup>	35,75
S40.S55	<i>Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava</i>		
S40.S55.000	<i>Esecuzione di mantellata in pietrame a secco con massi provenienti da cava di prestito di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, esclusi eventuali ponteggi ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.</i> ( Euro sessantaduevirgotrentanove )	€/m <sup>3</sup>	62,39

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S40.T10 <b>S40.T10.000</b>	Esecuzione di platee a secco con massi provenienti dallo scavo <b>Rivestimento dell'alveo con blocchi in pietra a spigolo vivo, provenienti dallo scavo, non inferiori a 0,500 mc, posti a secco per uno spessore minimo di cm 50, con il paramento maggiore parallelo alla corrente e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</b> ( Euro venticinquevirgolazerodue )	€/m <sup>3</sup>	<b>25,02</b>
S40.T15 <b>S40.T15.000</b>	Esecuzione di platee a secco con massi provenienti da cava <b>Rivestimento dell'alveo con blocchi in pietra a spigolo vivo, provenienti da cave di prestito, non inferiori a 0,800 mc, posti a secco per uno spessore minimo di cm 50, con il paramento maggiore parallelo alla corrente e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</b> ( Euro cinquantaduevirgolaventisei )	€/m <sup>3</sup>	<b>52,26</b>
S40.T20 <b>S40.T20.005</b>	Formazione di platea a rivestimento di alveo formato con massi posti in opera per uno spessore minimo di cm 50, perfettamente intasati con getto di calcestruzzo di cemento (tipo I portland o tipo IV pozzolanico) di caratteristiche prestazionali garantite, classe di consistenza S3, di esposizione 2b di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mq), gettato con pompa, compreso la movimentazione di cantiere, la preparazione del letto di posa, l'allontanamento delle acque, la vibratura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>Esecuzione di platee a secco con massi provenienti dallo scavo</b> ( Euro sessantatrevirgolazerocinque )	€/m <sup>3</sup> €/m <sup>3</sup>	<b>63,05</b>
<b>S40.T20.010</b>	<b>Esecuzione di platee cementate con massi provenienti da cava</b> ( Euro novantasettevirgolacinquantadue )	€/m <sup>3</sup>	<b>97,52</b>
<b>S40.T50.000</b>	<b>Realizzazione di una soglia in massi ciclopici di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a q 8, ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente, a dei piloti in ferro a doppia T (anima 10 cm, lunghezza 1,5 - 2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1 - 1,5 m con interasse di 2 m. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte.</b> ( Euro centotrentaseivirgolaventinove )	€/m <sup>3</sup>	<b>136,29</b>
S40.T70 <b>S40.T70.000</b>	Formazione di platea a rivestimento di alveo <b>Formazione di platea a rivestimento di alveo formato con massi reperiti in loco o provenienti da cava di prestito, posti in opera per uno spessore minimo di cm 50, perfettamente intasati con getto di calcestruzzo di cemento (tipo I portland o tipo IV pozzolanico) di caratteristiche prestazionali garantite, classe di consistenza S3, di esposizione 2b di resistenza C25/30 (Rck &gt; 30 N/mq), gettato con pompa, compreso la movimentazione di cantiere, lo scavo, la preparazione del letto di posa, l'allontanamento delle acque, la vibratura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.</b> ( Euro quarantanovevirgolazerotre )	€/m <sup>3</sup>	<b>49,03</b>
S40.V10 <b>S40.V10.000</b>	Formazione di soglie di fondo con massi provenienti dallo scavo <b>Formazione di soglie di fondo con blocchi di pietra a spigolo vivo, reperiti in loco, non inferiori a 0,500 mc, posti a secco secondo le indicazioni di progetto, con il paramento maggiore parallelo alla corrente, e per dare l'opera finita a regola d'arte.</b> ( Euro ventisettevirgolaottantuno )	€/m <sup>3</sup>	<b>27,81</b>
S40.V15 <b>S40.V15.000</b>	Formazione di soglie di fondo con massi provenienti da cava <b>Formazione di soglie di fondo con blocchi di pietra a spigolo vivo, provenienti da cave di prestito, non inferiori a 0,800 mc, posti a secco secondo le indicazioni di progetto, con il paramento maggiore parallelo alla corrente, per dare l'opera finita a regola d'arte</b> ( Euro cinquantaquattrovirgolasettantatre )	€/m <sup>3</sup>	<b>54,73</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S40.V20 <b>S40.V20.000</b>	Realizzazione di soglie di fondo vincolati con massi provenienti dallo scavo  <i>Realizzazione di soglie di fondo in massi vincolati provenienti dallo scavo (volume non inferiore a mc 0,800). ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi piani di posa sfalsati con la fila a valle a quota inferiore. I massi della fila di monte dovranno essere legati tra loro, mentre quelli della fila di valle andranno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.) La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR &gt; 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte. ( Euro novantaduevirgolasedici )</i>	€/m³	92,16
S40.V25 <b>S40.V25.000</b>	Realizzazione di soglie di fondo vincolate con massi provenienti da cava  <i>Realizzazione di soglia di fondo in massi vincolati provenienti da cava (volume non inferiore a mc 1,200) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi piani di posa sfalsati con la fila a valle a quota inferiore. I massi della fila di monte dovranno essere legati tra loro, mentre quelli della fila di valle andranno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza mm 100 - larghezza mm 100 - spessore anima mm 6 - spessore ala mm 10), poste a monte della soglia, infissi nel fondo alveo per 1,5/2,00 m con interasse di 2 m. ed emergenti dal piano di posa (0,50 m.) La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm CR &gt; 161,0 kN conforme a norme EN 12385-5/2004 relativa ai requisiti di fabbricazione, prestazione e di prova delle funi) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, che previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, verrà ancorata con malta cementizia anti-ritiro, compreso l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere od accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte. ( Euro centoquindicivirgolaquindici )</i>	€/m³	115,15

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41</b>	<b><u>OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI</u></b>		
S41.A10	'Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei terreni con l'utilizzo di decespugliatore e/o motosega, escluse le piante con diametro superiore ai 20 cm, il successivo accumulo nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere secondo le indicazioni delle D.L. Da ammettere nei luoghi non accessibili a mezzi meccanici. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.		
<b>S41.A10.001</b>	<b><i>Decespugliamento manuale con presenza di essenze infestanti oltre 76%</i></b> ( Euro unovirgolaventotto )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>1,28</b>
<b>S41.A10.005</b>	<b><i>Decespugliamento manuale con presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%</i></b> ( Euro zerovirgolannovantuno )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,91</b>
<b>S41.A10.010</b>	<b><i>Decespugliamento manuale con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%</i></b> ( Euro zerovirgolacinquantacinque )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,55</b>
<b>S41.A10.015</b>	<b><i>Decespugliamento manuale con presenza di essenze infestanti fin al 25%</i></b> ( Euro zerovirgoladiciannove )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,19</b>
S41.A16	Esecuzione di decespugliamento completo di accurato sradicamento dell'apparato radicale, escluse le piante con diametro superiore ai 20 cm, effettuato manualmente con zappa o picco, il successivo accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere secondo le indicazioni delle D.L.; da ammettere nei luoghi non accessibili a mezzi meccanici. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.		
<b>S41.A16.001</b>	<b><i>Decespugliamento manuale completo con presenza di essenze infestanti oltre al 76%</i></b> ( Euro trevirgolasessantotto )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>3,68</b>
<b>S41.A16.005</b>	<b><i>Decespugliamento manuale completo con presenza di essenze infestanti oltre dal 51% al 75%</i></b> ( Euro duevirgolasessantaquattro )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,64</b>
<b>S41.A16.010</b>	<b><i>Decespugliamento manuale completo con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%</i></b> ( Euro unovirgolacinquantanove )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>1,59</b>
<b>S41.A16.015</b>	<b><i>Decespugliamento manuale completo con presenza di essenze infestanti fino al 25%</i></b> ( Euro zerovirgolacinquantaquattro )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,54</b>
S41.A20	Esecuzione di decespugliamento meccanico con escavatore o macchina idonea, consistente nell'eliminazione della parte epigea e nell'accurato sradicamento dell'apparato radicale. Nel prezzo è compreso l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere, il sommario movimento superficiale e livellamento ed ogni altro onere secondo le indicazioni della D.L.; sono esclusi la rimozione di grossi ceppi con diametro superiore a cm. 80 da compensarsi a parte. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.		
<b>S41.A20.001</b>	<b><i>Decespugliamento meccanico con presenza di essenze infestanti oltre 76%</i></b> ( Euro zerovirgolannovantuno )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,91</b>
<b>S41.A20.005</b>	<b><i>Decespugliamento meccanico con presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%</i></b> ( Euro zerovirgolasessantacinque )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,65</b>
<b>S41.A20.010</b>	<b><i>Decespugliamento meccanico con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%</i></b> ( Euro zerovirgolatrentanove )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,39</b>
<b>S41.A20.015</b>	<b><i>Decespugliamento meccanico con presenza di essenze infestanti fino al 25%</i></b> ( Euro zerovirgolatredici )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,13</b>
S41.A22	Rimozione ceppaie		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.A22.000</b>	<b>Rimozione di ceppi con diametro del tronco tagliato superiore a cm 80 con escavatore o macchina idonea. Nel prezzo è compreso l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere, il sommario movimento superficiale e livellamento ed ogni altro onere secondo le indicazioni della D.L..</b> ( Euro sessantavirgolasettantaquattro )	€/cad	<b>60,74</b>
S41.A26	Esecuzione di decespugliamento manuale con l'impiego di diserbante chimico autorizzato, da utilizzare puntualmente sui cespugli e sui ricacci secondo le prescrizioni e le indicazioni della D.L.. Nel prezzo è compresa anche la preparazione del prodotto. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale.		
<b>S41.A26.000</b>	<b>Esecuzione di decespugliamento con l'impiego di diserbante chimico autorizzato, da utilizzare puntualmente sui cespugli e sui ricacci secondo le prescrizioni e le indicazioni della D.L.. Nel prezzo è compresa anche la preparazione del prodotto.</b> ( Euro zerovirgolautidici )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,11</b>
<b>S41.A26.001</b>	<b>Decespugliamento con diserbante con presenza di essenze infestanti oltre al 76%</b> ( Euro zerovirgolaventitre )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,23</b>
<b>S41.A26.005</b>	<b>Decespugliamento con diserbante con presenza di essenze infestanti dal 51% al 75%</b> ( Euro zerovirgolasedici )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,16</b>
<b>S41.A26.015</b>	<b>Decespugliamento con diserbante con presenza di essenze infestanti fino al 25%</b> ( Euro zerovirgolazerotre )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,03</b>
S41.A30	Esecuzione di spietramento del pietrame superficiale facilmente removibile a mano (dimensioni fino a 0,01 mc). Nel prezzo è compreso: l'accumulo o l'interro in zone concordate con la D.L., oppure, ove possibile il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso il costo di smaltimento. La percentuale è data dal rapporto della superficie occupata dal pietrame con i mq.		
<b>S41.A30.001</b>	<b>Spietramento superficiale manuale con presenza di pietre oltre al 76%</b> ( Euro cinquevirgolasettantatre )	€/m <sup>2</sup>	<b>5,73</b>
<b>S41.A30.005</b>	<b>Spietramento superficiale manuale con presenza di pietre dal 51% al 75%</b> ( Euro quattrovirgoladeci )	€/m <sup>2</sup>	<b>4,10</b>
<b>S41.A30.010</b>	<b>Spietramento superficiale manuale con presenza di pietre dal 26% al 50%</b> ( Euro duevirgolaquarantasette )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,47</b>
<b>S41.A30.015</b>	<b>Spietramento superficiale manuale con presenza di pietre fino al 25%</b> ( Euro zerovirgolaottantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,85</b>
S41.A33	Esecuzione di spietramento del pietrame superficiale facilmente removibile con mezzo meccanico. Nel prezzo è compreso: l'accumulo, l'interro in zone concordate con la D.L., oppure, ove possibile, il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso il costo di smaltimento. Vengono escluse le pietre che richiedono l'utilizzo di martello demolitore o l'impiego di mine. La percentuale è data dal rapporto della superficie occupata dal pietrame con i mq.		
<b>S41.A33.001</b>	<b>Spietramento meccanico con presenza di pietre oltre al 76%</b> ( Euro unovirgolacinquantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>1,55</b>
<b>S41.A33.005</b>	<b>Spietramento meccanico con presenza di pietre dal 51% al 75 %</b> ( Euro unovirgoladodici )	€/m <sup>2</sup>	<b>1,12</b>
<b>S41.A33.010</b>	<b>Spietramento meccanico con presenza di pietre dal 26% al 50 %</b> ( Euro zerovirgolasesstantotto )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,68</b>
<b>S41.A33.015</b>	<b>Spietramento meccanico con presenza di pietre fino al 25 %</b> ( Euro zerovirgolaventitre )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,23</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S41.A34	Esecuzione di spietramento mediante frantumassi portata da trattrice agricola per uno spessore massimo di 20 cm, compresa l'eventuale rifinitura con escavatore dei tratti di confine ed il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta.		
<b>S41.A34.000</b>	<b>Spietramento con frantumassi</b> ( Euro zerovirgolaquarantuno )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,41</b>
S41.A35	Esecuzione di spietramento su terreno precedentemente lavorato mediante interrassassi portata da trattrice agricola per uno spessore massimo di 20 cm, compresa l'eventuale rifinitura con escavatore dei tratti di confine ed il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta.		
<b>S41.A35.000</b>	<b>Spietramento con interrassassi</b> ( Euro zerovirgoladodici )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,12</b>
S41.A36	Esecuzione di rifinitura meccanica di presemina con mezzi meccanici idonei: ripuntatore, dyna drive, andanatore, carica andane e rimorchio, secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo è compreso l'accumulo ed il successivo interrimento o trasporto a rifiuto del materiale di risulta		
<b>S41.A36.005</b>	<b>meccanica di pre-semina</b> ( Euro zerovirgolatrentuno )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,31</b>
<b>S41.A36.010</b>	<b>manuale di pre-semina</b> ( Euro zerovirgolaquarantasei )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>0,46</b>
S41.A50	Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate per il ripristino o la modifica delle sezioni originali e delle pendenze al fine di preparare un idoneo letto di semina, effettuate con mezzi meccanici dotati di benne sagomate o altro, compresa l'estirpazione dei ceppi e delle radici; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso l'onere della discarica. Il recupero e la sistemazione del materiale superficiale fine secondo le indicazioni progettuali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
<b>S41.A50.000</b>	<b>Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico</b> ( Euro duevirgolasettantanove )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>2,79</b>
S41.A60	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate mediante taglio delle piante di bordo di qualsiasi dimensione, lo spietramento, il recupero e la sistemazione in superficie del materiale fine, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di rifiuto, livellamento e profilatura del terreno pronto per la messa in opera di geojuta e/o per la semina.		
<b>S41.A60.000</b>	<b>Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate</b> ( Euro cinquevirgolaventuno )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>5,21</b>
S41.B10	Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo agrario di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus, con diametro delle particelle che compongono lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento, il livellamento del materiale con mezzi meccanici e rifinito manualmente ed ogni altro onere per dare la superficie pronta per la semina.		
<b>S41.B10.000</b>	<b>Fornitura e stesa di terreno vegetale</b> ( Euro venticinquevirgoladieci )	<b>€/m<sup>3</sup></b>	<b>25,10</b>
S41.B15	Scavo di sbancamento a sezione larga, eseguito con mezzo meccanico, per la sistemazione dei terreni, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, compresa la demolizione, l'interramento o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km, escluso onere di discarica, dei muri e dei trovanti questi ultimi di volume sino a 2,00 mc; nel prezzo è compreso l'eventuale taglio di alberi (fino ad una densità del 25%), l'estirpamento e l'allontanamento dal cantiere dei ceppi per una distanza fino a 3 Km; il trasporto e la sistemazione del terreno a qualsiasi distanza in cantiere operazione atta a ridurre i dossi e a colmare le conche secondo i disegni e le indicazioni della D.L., al fine di rendere i terreni con pendenza a profilo costante, completamente		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.B15.000</b>	lavorabili con i macchinari agricoli. <b>Scavo di sbancamento per sistemazione terreni</b> ( Euro trevirgolasettantotto )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,78</b>
S41.B20	Scavo di modellamento eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, atto all'eliminazione delle irregolarità del terreno quali ruscelli, dossi o scarpate (per profondità e dislivelli inferiori a 80 cm) non quantificabili con sezioni di scavo di progetto, escluse le operazioni di decespugliamento, spietramento e livellamento. Operazioni da eseguire secondo il progetto e le precise indicazioni della D.L.		
<b>S41.B20.000</b>	<b>Scavo di modellamento</b> ( Euro zerovirgolaottantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,85</b>
S41.B30	Livellamento di rifinitura, da eseguirsi con mezzo meccanico sulle superfici interessate dagli scavi e dal movimento terra in genere, al fine di eliminare le piccole irregolarità e rendere le superfici omogenee e idonee alle operazioni colturali di semina.		
<b>S41.B30.000</b>	<b>Livellamento di rifinitura</b> ( Euro zerovirgoladiciannove )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,19</b>
S41.B40	Scotico per il recupero e l'accantonamento dello strato di terreno vegetale da eseguire sulle superfici interessate dagli interventi di scavo, di modellamento e di livellamento. Sono comprese le operazioni di scavo con mezzi meccanici, l'accumulo all'interno del cantiere e la successiva stesura del materiale stoccato. Lo scotico sarà eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30-40 cm e, nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori, si procederà, secondo le indicazioni della D.L., ad uno scotico più profondo.		
<b>S41.B40.000</b>	<b>Scotico</b> ( Euro duevirgoladodici )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,12</b>
S41.B50	Concimazione meccanica consistente nel carico, scarico e distribuzione di almeno 300q/ha di letame maturo mediante spandiletame trainato da trattore		
<b>S41.B50.000</b>	<b>Concimazione organica</b> ( Euro zerovirgolaundici )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,11</b>
S41.B60	Inerbimento delle superfici da destinare a prato stabile di tutte le aree sistemate eseguito con semina meccanica; la varietà del miscuglio da impiegare terrà conto della composizione fisico-chimica del terreno, dell'altitudine alla quale l'inerbimento viene effettuato, al tipo di utilizzo ed al periodo di semina. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del seme e tutti gli oneri relativi alla preparazione del letto di semina quali, l'aratura, la fresatura, la concimazione di fondo (escluso l'acquisto di concimi chimici e organici), la rullatura e la trinciatura di pulizia; la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.		
<b>S41.B60.000</b>	<b>Inerbimento delle superfici destinate a prato</b> ( Euro zerovirgolatrentanove )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,39</b>
S41.C09	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico o con miniescavatore, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di 2 m, grossi massi sparsi, fino a 1 m di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D.L. o trasportate a rifiuto entro i 3 km, escluso oneri di scarica, incluso l'eventuale completamento a mano.		
<b>S41.C09.000</b>	<b>Risagomatura meccanica di superfici di frana</b> ( Euro trevirgolasessantadue )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,62</b>
S41.C10	Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe		



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.C10.000</b>	<b>Realizzazione cordonata</b> ( Euro cinquantavirgolatrentasette )	€/m	<b>50,37</b>
S41.C12	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (altezza 30 cm) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), compresi la fornitura vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
<b>S41.C12.000</b>	<b>Realizzazione di viminata</b> ( Euro ventisetsevenvirgolazerasette )	€/m	<b>27,07</b>
S41.C14	Realizzazione di gradonata viva con talee, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5 - 3 m) e nella messa a dimora di talee interrate per circa 4/5 della loro lunghezza (densità minima n. 20/ml e diametro minimo 3 cm); successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo		
<b>S41.C14.005</b>	<b>Realizzazione di gradonata viva con talee con scavo a mano</b> ( Euro trentasetsevenvirgolanoventiquattro )	€/m	<b>37,94</b>
<b>S41.C14.010</b>	<b>Realizzazione di gradonata viva con talee con scavo meccanico</b> ( Euro ventivirgolacinquantanove )	€/m	<b>20,59</b>
S41.C16	Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5 - 3 m) nella messa a dimora di piantine radicate (densità minima n. 5/ml) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo		
<b>S41.C16.005</b>	<b>Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate con scavo a mano</b> ( Euro trentottovirgolatredecim )	€/m	<b>38,13</b>
<b>S41.C16.010</b>	<b>Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate con scavo meccanico</b> ( Euro ventivirgolasettantasette )	€/m	<b>20,77</b>
S41.C20	Realizzazione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
<b>S41.C20.000</b>	<b>Realizzazione di una fascinata</b> ( Euro quarantaduevirgolasessantatantasette )	€/m	<b>42,69</b>
S41.C23	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) consistente nella costruzione di un'opera antiersiva controterra costituita da due pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S41.C23.000	<p>profondità e ogni 50 cm.; la struttura sarà consolidata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 a metro lineare e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate al metro lineare di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.</p> <p><b>Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) con tronche di diametro minimo cm 20</b> ( Euro cinquantunovirgolaquaranta )</p>	€/m	51,40
S41.C26	<p>Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifolia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera antiersiva controterra di altezza almeno 20 - 30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e ogni 50 cm.; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 a metro lineare e dalla successiva messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate a metro lineare di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.</p>		
S41.C26.000	<p><b>Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) con tronchi diametro minimo cm 8</b> ( Euro quarantacinquevirgolasettantatre )</p>	€/m	45,73
S41.C30	<p>Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaia - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 80 talee con diam. min 3 cm o 10 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.</p>		
S41.C30.000	<p><b>Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete</b> ( Euro centoseivirgolacinquantasei )</p>	€/m <sup>3</sup>	106,56
S41.C35	<p>Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata (diam. min 12 mm) o chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaia - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 80 talee con diam min 3 cm o 10 piantine radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.</p>		
S41.C35.000	<p><b>Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti</b> ( Euro centoventisevirevirgolatrentacinque )</p>	€/m <sup>3</sup>	127,35
S41.C40	<p>Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine: struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata ala base ed ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) o con piloni in legno (diametro minimo 8 cm) conficcati nel</p>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.C40.000</b>	<p>terreno per almeno 3/4 , gli interstizi intasati di talee (in numero di 20/mq) di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa (diametro minimo 3 cm) e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in numero di 4/mq); comprensivo di profilatura superficiale della scarpata, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo. Compreso ogni altro onere, come da schemi costruttivi progettuali allegati.</p> <p><b>Realizzazione di grata viva</b> ( Euro settantasettevirgolasettantatre )</p>	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>77,73</b>
S41.C52	<p>Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 25 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza &gt; 1,5 m); riempiendo con ciottoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.</p> <p><b>Realizzazione di una briglia in legname e pietrame</b> ( Euro duecentosedicivirgolatrentanove )</p>	<b>€/m<sup>3</sup></b>	<b>216,39</b>
S41.C54	<p>Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia ( altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo e durabile di latifoglia e conifera (diametro 15 - 20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco o proveniente da cava e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso lo scavo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo e il trasporto a rifiuto entro i 3 Km.</p> <p><b>Realizzazione di canaletta in legname e pietrame</b> ( Euro ottantanovevirgoladiciannove )</p>	<b>€/m</b>	<b>89,19</b>
S41.C56	<p>Formazione di scolina per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera del diametro di almeno cm 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso gli oneri per lo scavo, il trasporto a rifiuto entro i 3 Km, i raccordi stradali.</p> <p><b>Formazione di scolina con tronchi</b> ( Euro cinquantaseivirgolaquarantannove )</p>	<b>€/m</b>	<b>56,49</b>
S41.C58	<p>Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di latifoglia e conifera, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole da 6 cm. chiodate e graffate; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere.</p> <p><b>Formazione di canalette con tavole</b> ( Euro settantaseivirgolatrentanove )</p>	<b>€/m</b>	<b>76,39</b>
S41.C64	<p>Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di tubo drenante in PE corrugato flessibile rivestito con tessuto filtrante con caratteristiche idonee, il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso lo</p>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura di tutti i materiali previsti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
<b>S41.C64.063</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 63 - SN4</b> ( Euro ventottovirgolasettanta )	€/m	<b>28,70</b>
<b>S41.C64.075</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 75 - SN4</b> ( Euro ventinovevirgoladiciassette )	€/m	<b>29,17</b>
<b>S41.C64.090</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 90 - SN4</b> ( Euro ventinovevirgolasessanta )	€/m	<b>29,60</b>
<b>S41.C64.110</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 110 - SN4</b> ( Euro trentavirgolatrentuno )	€/m	<b>30,31</b>
<b>S41.C64.125</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 125 - SN4</b> ( Euro trentunovirgoladieci )	€/m	<b>31,10</b>
<b>S41.C64.160</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 160 - SN4</b> ( Euro trentaquattrovirgolasessantaquattro )	€/m	<b>34,64</b>
<b>S41.C64.200</b>	<b>Drenaggio in trincea - tubo drenante rivestito dn 200 - SN4</b> ( Euro trentanovevirgolasessantanove )	€/m	<b>39,69</b>
S41.C65	Realizzazione di drenaggio in trincea (misure minime: h=1.30; b=0.60) eseguito con la posa nello scavo di geotessile non tessuto e di tubo drenante in PE corrugato flessibile, il ricoprimento del tubo e riempimento dello scavo per un'altezza minima di 0.60 m con ciottoli di fiume, il risvolto del tessuto al di sopra dei ciottoli ed il successivo completamento del riempimento dello scavo con materiale di risulta idoneo; il tutto secondo gli schemi di progetto e le indicazioni della D.L.; nel prezzo è compreso lo scavo, la sistemazione o il trasporto a rifiuto entro i 3 Km del materiale di risulta, la fornitura di tutti i materiali previsti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
<b>S41.C65.063</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 63 - SN4</b> ( Euro quarantatrevirgolaquarantotto )	€/m	<b>43,48</b>
<b>S41.C65.075</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 75 - SN4</b> ( Euro quarantatrevirgolanovantuno )	€/m	<b>43,91</b>
<b>S41.C65.090</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 90 - SN4</b> ( Euro quarantaquattrovirgoladiciannove )	€/m	<b>44,19</b>
<b>S41.C65.110</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 110 - SN4</b> ( Euro quarantaquattrovirgolanovantatre )	€/m	<b>44,93</b>
<b>S41.C65.125</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 125 - SN4</b> ( Euro quarantacinquevirgolaottantotto )	€/m	<b>45,88</b>
<b>S41.C65.160</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 160 - SN4</b> ( Euro quarantottovirgolaottantasette )	€/m	<b>48,87</b>
<b>S41.C65.200</b>	<b>Drenaggio in trincea con geotessile - tubo drenante dn 200 - SN4</b> ( Euro cinquantacinquevirgolaquattordici )	€/m	<b>55,14</b>
S41.C68	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 3 file (interasse 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia, 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 16 mm (o tassello ad espansione con golfaro) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S41.C68.000	d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
	<b>Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - altezza sponda 4 m</b> ( Euro centonovantaseivirgolatrentasei )	€/m	196,36
S41.C69	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 16 mm (o tassello ad espansione con golfaro) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
	<b>Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - altezza sponda 3 m</b> ( Euro centosettantavirgolacinquantadue )	€/m	170,52
S41.C70	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 0,70 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 16 mm (o tassello ad espansione con golfaro) munite di asola e fissate con malta cementizia anti - ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
	<b>Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - altezza sponda 2 m</b> ( Euro centosessantasettevirgolasessantacinque )	€/m	167,65
S41.C71	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 3 file (interasse 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia, 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa con una fila di massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali); ricoprimento degli astoni con		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.C71.000</b>	<b>Copertura diffusa con astoni e massi - altezza sponda 4 m</b> ( Euro centosettantunovirgolatrentacinque )	<b>€/m</b>	<b>171,35</b>
S41.C72	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 1 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa con una fila di massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali); ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
<b>S41.C72.000</b>	<b>Copertura diffusa con astoni e massi - altezza sponda 3 m</b> ( Euro centoquarantacinquevirgolacinquantuno )	<b>€/m</b>	<b>145,51</b>
S41.C73	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm) con sistemazione del materiale in loco; posa di 2 file (distanti 0,70 m.) di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm. La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa con una fila di massi (volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a 8 quintali); ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
<b>S41.C73.000</b>	<b>Copertura diffusa con astoni e massi - altezza sponda 2 m</b> ( Euro centoquarantaduevirgolasessantaquattro )	<b>€/m</b>	<b>142,64</b>
S41.G10	Fornitura e posa di biorete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 kN/m. Fissate al terreno con picchetti in legno o metallici in ragione di 1 al mq, compresi gli sfridi e i sormonti e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte		
<b>S41.G10.010</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di cocco del peso di 400g/mq</b> ( Euro quattrovirgoladieci )	<b>€/m²</b>	<b>4,10</b>
<b>S41.G10.020</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di cocco del peso di 700 g/mq</b> ( Euro ottovirgoladiciassette )	<b>€/m²</b>	<b>8,17</b>
<b>S41.G10.030</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di cocco del peso di 900 g/mq</b> ( Euro novevirgolazerotre )	<b>€/m²</b>	<b>9,03</b>
S41.G20	Formazione e posa di biorete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre naturali di agave, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm. Fissate al terreno con picchetti in legno o metallici in ragione di 1 al mq, compresi gli sfridi e i sormonti e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte		
<b>S41.G20.010</b>	<b>del peso di 200 g/mq</b> ( Euro quattrovirgolaquindici )	<b>€/m²</b>	<b>4,15</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.G20.020</b>	<b>del peso di 300 g/mq</b> ( Euro quattrovirgolasettantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>4,75</b>
<b>S41.G20.030</b>	<b>del peso di 400 g/mq</b> ( Euro cinquevirgolatrentacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>5,35</b>
S41.G30	Formazione e posa di biorete per il consolidamento di scarpate e di sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m. Fissate al terreno con picchetti in legno o metallici in ragione di 1 al mq, compresi gli sfridi e i sormonti e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte		
<b>S41.G30.010</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di juta del peso di 150 g/mq</b> ( Euro duevirgoladicinove )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,19</b>
<b>S41.G30.020</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di juta del peso di 500g/mq</b> ( Euro duevirgolasettantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>2,75</b>
S41.G40	Formazione e posa di biostuaia per il consolidamento di scarpate e di sponde fluviali costituita da un cuscinetto di fibre naturali non trattate, totalmente biodegradabili. Sono compresi: la fornitura delle biostuoie e la posa, i picchetti di ancoraggio in ragione di almeno 1 x mq, gli sfridi e i sormonti. Sono esclusi: la semina, le opere a verde connesse e la realizzazione della trincea di ancoraggio alla sommità e al piede per il fissaggio.		
<b>S41.G40.010</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biostuoie in paglia da 450 g/mq</b> ( Euro trevirgolatrentotto )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,38</b>
<b>S41.G40.020</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biostuoie in paglia in paglia da 600 g/mq</b> ( Euro quattrovirgolaottanta )	€/m <sup>2</sup>	<b>4,80</b>
<b>S41.G40.030</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biostuoie in paglia in paglia da 650 g/mq</b> ( Euro cinquevirgolazeronove )	€/m <sup>2</sup>	<b>5,09</b>
<b>S41.G40.040</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biostuoie in juta da 600 g/mq</b> ( Euro trevirgolasessantadue )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,62</b>
<b>S41.G40.050</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biostuoie in legno da 450 g/mq</b> ( Euro cinquevirgolaottantotto )	€/m <sup>2</sup>	<b>5,88</b>
S41.G45	Formazione e posa di biotessile non tessuto detto biofeltro per il consolidamento di scarpate e di sponde fluviali costituita da un cuscinetto di fibre naturali non trattate, totalmente biodegradabili. Sono compresi: la fornitura del biofeltro e la posa, i picchetti di ancoraggio in ragione di almeno 1 x mq, gli sfridi e i sormonti. Sono esclusi: la semina, le opere a verde connesse e la realizzazione della trincea di ancoraggio alla sommità e al piede per il fissaggio.		
<b>S41.G45.005</b>	<b>Rivestimento corticale di scarpate con biofeltro da 220g/mq.</b> ( Euro trevirgolasessantacinque )	€/m <sup>2</sup>	<b>3,65</b>
S41.I20	Inerbimento tramite semina manuale a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del seme e la rastrellatura per il ricoprimento del seme mentre sono escluse l'eventuale preparazione del letto di semina e la concimazione; la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 25% della totale.		
<b>S41.I20.010</b>	<b>Inerbimento con semina manuale di terreni fortemente inclinati o scarpate</b> ( Euro zervirgolatrentuno )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,31</b>
<b>S41.I20.020</b>	<b>Inerbimento con semina manuale di terreni piani o inclinati</b> ( Euro zervirgolaventuno )	€/m <sup>2</sup>	<b>0,21</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S41.I22	Inerbimento delle superfici interessate dagli scavi in trincea per la posa di condotte tramite semina manuale a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito. Nel prezzo al metro lineare perfettamente inerbite, sono inclusi la preparazione del terreno mediante spietramento, la fornitura del seme e la rastrellatura per il ricoprimento del seme; la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbite non superi il 25% della totale.		
<b>S41.I22.000</b>	<b><i>Inerbimento manuale degli scavi in trincea</i></b> ( Euro unovirgolassessantatre )	<b>€/m</b>	<b>1,63</b>
S41.I30	Inerbimento mediante idrosemina con spargimento su terreno adeguatamente preparato di una miscela formata da acqua, da un miscuglio di semi di specie erbacee e arbustive, scelte in relazione all'altimetria, all'esposizione e alle condizioni climatiche della zona di intervento e da fertilizzanti, fissatori, attivatori, sostanze ammendanti e collanti. Sono comprese la fornitura dell'acqua e lo spandimento della miscela mentre è esclusa la preparazione del terreno. La contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbite non superi il 25% della totale.		
<b>S41.I30.000</b>	<b><i>Inerbimento mediante idrosemina</i></b> ( Euro unovirgoladieci )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>1,10</b>
S41.I40	Idrosemina speciale con miscela effettuata con il 60% delle dosi dell'idrosemina, ma distribuita sul terreno con 2 passate intervallate dal tempo necessario all'essiccazione della prima distribuzione. La contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbite non superi il 25% della totale.		
<b>S41.I40.000</b>	<b><i>Inerbimento mediante Idrosemina speciale</i></b> ( Euro unovirgolasettantat )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>1,70</b>
S41.I50	Idrosemina a spessore eseguita con miscela come alla voce dell'idrosemina e con l'aggiunta di substrati pacciamanti, limi ed humus attivi. La contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la superficie inerbite non superi il 25% della totale.		
<b>S41.I50.000</b>	<b><i>Inerbimento mediante idrosemina a spessore</i></b> ( Euro unovirgolacinquantanove )	<b>€/m<sup>2</sup></b>	<b>1,59</b>
S41.L10	Realizzazione di terra armata eseguita con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie in HDPE o in PET, marcate CE per applicazioni conformi alle norme EN 13249 13250 13251 13253 13254 13255 13257 13265, resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato, dalle caratteristiche geomeccaniche del terreno, dai carichi agenti sul rilevato stesso e da eventuali sollecitazioni sismiche. Le geogriglie, con risvolto minimo di 1,5 m, sono contenute da un cassero di guida e di appoggio a "perdere" in rete elettrosaldata realizzato mediante piegatura meccanica di un foglio di rete elettrosaldata in acciaio FeB44k (ø 8 mm maglia 15x15) corredato di tiranti (minimo 1 tirante ogni 0,40 metri), picchetti e rivestite internamente in facciata da un feltro vegetativo preseminato antierosivo. La ditta esecutrice delle opere dovrà fornire la certificazione dei materiali impiegati in riferimento alle normative vigenti. Le geogriglie dovranno essere realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) oppure in poliestere (PET) proveniente da aziende qualificate e certificate. La resistenza massima a trazione secondo la norma EN ISO 10319 deve essere certificata in funzione delle altezze di progetto della struttura medesima. La compattazione del terreno dovrà avvenire a strati di 30 cm con rullo vibrante del peso di 6/8 tonn e nella superficie a ridosso del cassero essa dovrà avvenire con opportuna piastra vibrante. Sono esclusi i costi relativi agli scavi ed alla fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. La misurazione dell'opera verrà computata a metro quadrato di manufatto misurato		



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.L10.010</b>	alla sua altezza verticale per la sua lunghezza media. il prezzo comprende i materiali, la manodopera e i noli per dare l'opera finita, escluso il materiale idoneo al riempimento fornito a pie d'opera. <b>Terra armata per altezza verticale di 3,60 m (6 strati)</b> ( Euro centoventottovirgolasessanta )	€/m <sup>2</sup>	<b>128,60</b>
<b>S41.L10.020</b>	<b>Terra armata per altezza verticale di 6 m (10 strati)</b> ( Euro centotrentanovevirgolasessantadue )	€/m <sup>2</sup>	<b>139,62</b>
<b>S41.L10.030</b>	<b>Terra armata per altezza verticale di 7,80 m (13 strati)</b> ( Euro centocinquantacinquevirgolaquaranta )	€/m <sup>2</sup>	<b>155,40</b>
<b>S41.L10.040</b>	<b>Terra armata per altezza verticale di 9,60 m (16 strati)</b> ( Euro centosettantaduevirgolaquarantadue )	€/m <sup>2</sup>	<b>172,42</b>
<b>S41.L10.050</b>	<b>Terra armata per altezza verticale di 12 m (20 strati)</b> ( Euro centonovantaquattrovirgolatrentasette )	€/m <sup>2</sup>	<b>194,37</b>
S41.L15	Vallo paramassi in terra armata di sezione trapezia con testa larga 3 m, eseguito con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie in HDPE o in PET, marcate CE per applicazioni conformi alle norme EN 13249 13250 13251 13253 13254 13255 13257 13265, resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato, dalle caratteristiche geomeccaniche del terreno, dai carichi agenti sul rilevato stesso e da eventuali sollecitazioni sismiche. Le geogriglie, con risvolto minimo di 1,5 m, sono contenute da un cassero di guida e di appoggio a "perdere" in rete elettrosaldata realizzato mediante piegatura meccanica di un foglio di rete elettrosaldata in acciaio FeB44k (ø 8 mm maglia 15x15) corredato di tiranti (minimo 1 tirante ogni 0,40 metri), picchetti e rivestite internamente in facciata da un feltro vegetativo preseminato antierosivo. La ditta esecutrice delle opere dovrà fornire la certificazione dei materiali impiegati in riferimento alle normative vigenti. Le geogriglie dovranno essere realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) oppure in poliestere (PET) proveniente da aziende qualificate e certificate. La resistenza massima a trazione secondo la norma EN ISO 10319 deve essere certificata in funzione delle altezze di progetto della struttura medesima. La compattazione del terreno dovrà avvenire a strati di 30 cm con rullo vibrante del peso di 6/8 tonn e nella superficie a ridosso del cassero essa dovrà avvenire con opportuna piastra vibrante. Sono esclusi i costi relativi agli scavi ed alla fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. La misurazione dell'opera verrà computata a metro lineare di vallo misurato alla sua altezza media. il prezzo comprende i materiali, la manodopera e i noli per dare l'opera finita, escluso il materiale idoneo al riempimento fornito a pie d'opera e la fondazione.		
<b>S41.L15.010</b>	<b>Vallo paramassi in terra armata per altezza verticale di 4,20 (7 strati)</b> ( Euro milleduecentocinquevirgolasessantuno )	€/m	<b>1.205,71</b>
<b>S41.L15.020</b>	<b>Vallo paramassi in terra armata per altezza verticale di 6 metri (11 strati)</b> ( Euro millesettecentosettantaquattrovirgolaventiquattro )	€/m	<b>1.774,24</b>
<b>S41.L15.030</b>	<b>Vallo paramassi in terra armata per altezza verticale di 9 metri (15 strati)</b> ( Euro tremilacinquecentotrentanovevirgolaquarantadue )	€/m	<b>3.539,42</b>
S41.R20	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o scarpata in terra di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10. Il filo della rete deve essere in acciaio conforme alla norma EN 10016-2, rivestito con forte zincatura con ricoprimento di 245 gr/mq. La rete metallica deve avere resistenza a trazione nominale di 50 KN/m ed è costituita da filo avente diametro minimo di 2,7 mm e filo di bordatura avente diametro minimo di 3,4 mm. Ogni fornitura di materiale dovrà essere accompagnata dal certificato di origine, rilasciato in originale. La legatura tra le reti deve essere realizzata con filo metallico zincato posto in opera ogni 30 cm. Sono comprese le sovrapposizioni, i risvolti, la chiusura delle porzioni scoperte tra le strisce, gli sfridi mentre è escluso l'avvicinamento del materiale in parete. Le sovrapposizioni e le chiusure delle porzioni tra le strisciate non saranno computate in quanto già compensate nel prezzo elementare; la rete sarà contabilizzata a strisce moltiplicando la larghezza nominale del rotolo per la lunghezza dello sviluppo della mezzeria della striscia tra le funi perimetrali.		
<b>S41.R20.000</b>	<b>Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8X10</b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S41.R26	( Euro quattordicivirgolaventi ) Rivestimento, fasciatura ed imbrago di pareti roccioso e/o grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli in fune metallica, diametro funi orditura >= 8 mm, conformi alla norma EN 12385-4, diametro fune perimetrale >= 12 mm, conforme alla norma EN 12385-4, rivestimento in zinco a norma EN 10264-2 di classe B, manicotto perimetrale in alluminio chiuso a pressione conforme alla EN 13411-3, resistenza nodo di giunzione dell'orditura >= 24 KN. Il collegamento tra i pannelli dovrà essere eseguito con idonei morsetti, uno ogni 20 cm, oppure con funi, da computare a parte. Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato ed esclusi gli ancoraggi. Computato a metro quadrato di pannello posto in opera.	€/m <sup>2</sup>	14,20
<b>S41.R26.010</b>	<b>Rivestimento con pannello di fune con maglia da 250 x 250 mm</b> ( Euro ventiquattrovirgolasessantacinque )	€/m <sup>2</sup>	24,65
<b>S41.R26.020</b>	<b>Rivestimento con pannello di fune con maglia da 300 x 300 mm</b> ( Euro ventiduevirgolasessantacinque )	€/m <sup>2</sup>	22,65
<b>S41.R26.030</b>	<b>Rivestimento con pannello di fune con maglia da 400 x 400 mm</b> ( Euro ventivirgolasessantacinque )	€/m <sup>2</sup>	20,65
S41.R30	Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotopercolazione eseguita da personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondità di metri 6,00 con fioretto del diametro minimo di 40 mm. ad un massimo di 50 mm., con la sola esclusione del trasporto dell'attrezzatura in quota da compensare a parte.		
<b>S41.R30.010</b>	<b>Perforazioni su pareti rocciose eseguita da personale specializzato rocciatore che opera in sospensione da realizzare in roccia di qualsiasi natura e consistenza.</b> ( Euro quarantasettevirgolasessantasei )	€/m	47,76
<b>S41.R30.020</b>	<b>Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.</b> ( Euro trentaseivirgolasettantaquattro )	€/m	36,74
S41.R32	Perforazione con perforatrice pneumatica con martello fondo foro montata su slitta o su supporto idoneo per l'esecuzione di tiranti, ancoraggi, micropali realizzate su pendii con personale specializzato rocciatore provvisti di idonea attrezzatura, con asse di perforazione di qualsiasi inclinazione fino ad una profondità di 25 metri, compresa la pulizia del foro e lo spostamento dell'attrezzatura nell'ambito del cantiere, con la sola esclusione del trasporto dell'attrezzatura in quota da compensare a parte.		
<b>S41.R32.010</b>	<b>Perforazione in roccia con martello fondo foro del diametro da 3 pollici</b> ( Euro settantatrevirgolaottantadue )	€/m	73,82
<b>S41.R32.020</b>	<b>Perforazione in terreno sciolto con martello fondo foro del diametro da 3 pollici</b> ( Euro ottantottovirgolacinquantanove )	€/m	88,59
<b>S41.R32.030</b>	<b>Perforazione in roccia con martello fondo foro del diametro da 4 pollici</b> ( Euro ottantavirgolacinquantatre )	€/m	80,53
<b>S41.R32.040</b>	<b>Perforazione in terreno sciolto con martello fondo foro del diametro da 4 pollici</b> ( Euro novantottovirgolaquarantatre )	€/m	98,43
S41.R38	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggio a doppia fune a trefoli, con anima metallica conforme alla EN 12385-4, numero di fili 114, costruzione 6x19, con anima metallica, resistenza dell'acciaio 1770 Mpa, con asola rivestita da tubo in acciaio inox zincato. Nel prezzo s'intendono comprese due canule per l'iniezione, legate con filo di ferro all'ancoraggio, della lunghezza dell'ancoraggio e i centrotori, almeno uno ogni metro. Compreso ogni altro onere ad esclusione della perforazione e della boiaccia, compensati con le relative tariffe.		
<b>S41.R38.010</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 16 mm</b> ( Euro ventisettevirgolasessantatré )	€/m	27,69

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
<b>S41.R38.020</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 18 mm</b> ( Euro trentunvirgolasessanta )	€/m	<b>31,60</b>
<b>S41.R38.030</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 20 mm</b> ( Euro trentaquattrovirgolaottantasei )	€/m	<b>34,86</b>
<b>S41.R38.040</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica del diametro 22 mm</b> ( Euro trentottovirgolasessantasei )	€/m	<b>38,66</b>
S41.R40	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggio a doppia fune spiroidale, costruzione 1x19, conforme alla norma EN 12385-10, resistenza dell'acciaio 1570 Mpa, con asola rivestita da tubo in acciaio inox zincato. Nel prezzo s'intendono comprese 2 canule per l'iniezione, collegate con filo di ferro all'ancoraggio, della lunghezza dell'ancoraggio e i centratori, almeno uno ogni metro. Compreso ogni altro onere ad esclusione della perforazione e della boiaccia, compensati con le relative tariffe.		
<b>S41.R40.010</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 16 mm</b> ( Euro ventinovevirgoladiciassette )	€/m	<b>29,17</b>
<b>S41.R40.020</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 18 mm</b> ( Euro trentatrevirgoladiciotto )	€/m	<b>33,18</b>
S41.R41	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggio a doppia fune spiroidale, costruzione 1x37, conforme alla norma EN 12385-10, resistenza dell'acciaio 1570 Mpa, con asola rivestita da tubo in acciaio inox zincato. Nel prezzo s'intendono comprese 2 canule per l'iniezione, collegate con filo di ferro all'ancoraggio, della lunghezza dell'ancoraggio e i centratori, almeno uno ogni metro. Compreso ogni altro onere ad esclusione della perforazione e della boiaccia, compensati con le relative tariffe.		
<b>S41.R41.010</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro di 20 mm</b> ( Euro trentasettevirgoladiciotto )	€/m	<b>37,18</b>
<b>S41.R41.020</b>	<b>Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro di 22 mm</b> ( Euro quarantunvirgoladiciannove )	€/m	<b>41,19</b>
S41.R42	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi realizzati con barre d'acciaio FeB44k. Nel prezzo s'intende l'iniezione, da bocca foro, fino a completa saturazione del foro, con boiaccia di acqua e cemento avente resistenza minima di 35 N/mm <sup>2</sup> e la fornitura e posa di idoneo golfaro passacavo zincato. Diametro minimo del foro 40 mm. Compreso ogni onere ad esclusione del foro e l'eventuale iniezione eccedente 3 volte il volume teorico del foro.		
<b>S41.R42.010</b>	<b>Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k del diametro 20 mm</b> ( Euro ventisettevirgolasessantatre )	€/m	<b>27,63</b>
<b>S41.R42.020</b>	<b>Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k del diametro 24 mm</b> ( Euro ventinovevirgolasessantacinque )	€/m	<b>29,65</b>
S41.R55	Iniezione dal fondo del foro con pompa miscelatrice di boiaccia composta da cemento tipo 425 e acqua, avente resistenza minima alla compressione di 35,0 N/mm <sup>2</sup> . Sono compresi la fornitura del cemento tipo 425, eventuale additivo, l'acqua, l'energia elettrica, i carburanti e i lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature e la manodopera necessaria per l'iniezione.		
<b>S41.R55.000</b>	<b>Iniezione a fondo foro di boiaccia cementizia</b> ( Euro diciannovevirgolaventotto )	€/ ql	<b>19,28</b>
S41.R60	Iniezione da bocca foro di boiaccia di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza minima alla compressione di 35,0 N/mm <sup>2</sup> . Sono compresi la fornitura del cemento tipo 425, additivo, l'acqua e la manodopera necessaria per l'iniezione.	€/ ql	
<b>S41.R60.000</b>	<b>Iniezione da bocca foro di boiaccia cementizia per tirafondi in barre d'acciaio</b> ( Euro ventinovevirgolazerozero )	€/ ql	<b>29,00</b>
S41.R66	Fornitura e posa di morsetti conformi alla UNI EN 13411-5		
<b>S41.R66.010</b>	<b>Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm</b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	( Euro unovirgolaottantanove )	€/cad	1,89
<b>S41.R66.020</b>	<b>Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 14 mm</b> ( Euro duevirgoladiciannove )	€/cad	2,19
<b>S41.R66.030</b>	<b>Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 16 mm</b> ( Euro duevirgolatrentanove )	€/cad	2,39
S41.R70	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di fune a trefoli d'acciaio zincato, con anima tessile, conforme alla EN 12385-4. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, la tesatura e i risvolti per la creazione dell'asola sull'ancoraggio. Esclusa la fornitura e la posa di idonei morsetti.		
<b>S41.R70.010</b>	<b>Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 8 mm</b> ( Euro trevirgolasettantasette )	€/m	3,77
<b>S41.R70.020</b>	<b>Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 10 mm</b> ( Euro trevirgolaottantadue )	€/m	3,82
<b>S41.R70.030</b>	<b>Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 12 mm</b> ( Euro trevirgolaottantasette )	€/m	3,87
<b>S41.R70.040</b>	<b>Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 16 mm</b> ( Euro quattrovirgolanoventasette )	€/m	4,97
<b>S41.R70.050</b>	<b>Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del diametro 18 mm</b> ( Euro cinquevirgolasessantasette )	€/m	5,67
S41.R80	Fornitura e posa di barriera paramassi a rete del tipo ad elevato assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera grandezza, "crash test" effettuate da ente certificatore notificato. In particolare la barriera paramassi deve: 1) superare numero 1 prova d'impatto con energia non inferiore a MEL (maximum energy level) della classe nominale di resistenza, con categoria A, cioè con altezza residua della rete dopo la prova del 50% dell'altezza nominale 2) superare 2 prove SEL (service energy level) d'impatto eseguite in successione con energia non inferiore ad un terzo di MEL, con condizioni previste nella TAEG 027 ed in particolare senza riparazione tra i 2 lanci, eccetto la rimozione del blocco involuppato nella rete, oppure la barriera paramassi deve avere marchiatura CE. Il produttore dovrà fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni così come misurato durante le prove in vera grandezza, per la verifica dimensionale delle fondazioni. Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione d'origine e dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti. Tutte le certificazioni, le prove di "crash test" ed il manuale di montaggio devono essere preventivamente sottoposte, per l'accettazione in cantiere, dal direttore dei lavori. Nella voce è compresa la fornitura e la posa di rete metallica zincata a doppia torsione, da sovrapporre sul lato di monte della rete paramassi ed il trasporto della barriera in cantiere; sono escluse la fornitura e posa delle fondazioni (plinto, micropalo e fittoni per appoggio della piastra), gli ancoraggi di monte e laterali della barriera e il nolo dei mezzi per il montaggio. Computata a metri quadrati moltiplicando l'altezza d'intercettazione per lo sviluppo della barriera.		
<b>S41.R80.010</b>	<b>Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 500 KJ</b> ( Euro novantaquattrovirgolaventi )	€/m <sup>2</sup>	94,20
<b>S41.R80.020</b>	<b>Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 1000 KJ</b> ( Euro centoquattordicivirgolasessantaquattro )	€/m <sup>2</sup>	114,64
<b>S41.R80.030</b>	<b>Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 2000 KJ</b> ( Euro centocinquantottovirgolazeroquattro )	€/m <sup>2</sup>	158,04
<b>S41.R80.040</b>	<b>Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 3000 KJ</b> ( Euro duecentounovirgolacinquantacinque )	€/m <sup>2</sup>	201,55
<b>S41.R80.050</b>	<b>Fornitura e posa di barriera paramassi a dissipazione d'energia di 5000 KJ</b>		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

LISTINO

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S41.R90	( Euro duecentosettantacinquevirgolazerotto ) Fornitura, assemblaggio e posa in opera di strutture paravalanghe metalliche ad elementi modulari monoancoraggio dette a "ombrello", prodotti in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, disposti a formare una croce di San Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato delle idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di ancoraggio. 4 tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B, disposti in modo da collegare la croce di San Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI EN 4042 con carico di rottura adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Misurato a metro lineare di protezione realizzata lungo lo sviluppo di tutta la fila di elementi modulari prefabbricati, comprensivo degli intervalli tra i singoli elementi esclusi ancoraggi e nolo mezzi per la posa.	€/m <sup>2</sup>	275,08
<b>S41.R90.010</b>	<b>Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati DK 3,00</b> ( Euro quattrocentottantatrevirgolasesantasette )	€/m	483,67
<b>S41.R90.020</b>	<b>Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati DK 3,50</b> ( Euro quattrocentonovantatrevirgoladiciotto )	€/m	493,18
<b>S41.R90.030</b>	<b>Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati DK 4,00</b> ( Euro cinquecentosessantaquattrovirgolasettantuno )	€/m	564,71
S41.R95	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di strutture paravalanghe metalliche ad elementi modulari monoancoraggio dette a "ombrello", prodotti in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio, disposti a formare una croce di San Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato delle idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di ancoraggio. 4 tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di classe B, disposti in modo da collegare la croce di San Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza		

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
 VIA PROMIS  
 11100 AOSTA

18/07/2012

**LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI EN 4042 con carico di rottura adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Misurato a metro lineare di protezione realizzata lungo lo sviluppo di tutta la fila di elementi modulari prefabbricati, comprensivo degli intervalli tra i singoli elementi esclusi ancoraggi e nolo mezzi per la posa.</p>		
<b>S41.R95.010</b>	<b>Fornitura e posa di ombrelli fermaneve non zincati DK 3,00</b> ( Euro quattrocentocinquantunovirgolantacinque )	<b>€/m</b>	<b>451,95</b>
<b>S41.R95.020</b>	<b>Fornitura e posa di ombrelli fermaneve non zincati DK 3,50</b> ( Euro quattrocentoquarantavirgolatrentatre )	<b>€/m</b>	<b>440,33</b>
<b>S41.R95.030</b>	<b>Fornitura e posa di ombrelli fermaneve non zincati DK 4,00</b> ( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolaventiquattro )	<b>€/m</b>	<b>494,24</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**INDICE DEL LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
<b>M00</b>	<b>MANO D'OPERA</b>	<b>1</b>
M00.A00	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)	1
M00.A40	Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm	1
M00.A50	Maggiorazione per lavori a quota superiore a 2000 m slm	1
M00.A60	Maggiorazione per lavori in sotterraneo o in galleria	1
<b>N00</b>	<b>NOLI</b>	<b>3</b>
N00.F70	Nolo frantumasassi	3
N00.I10	Nolo idroseminatrice, compresi consumi ed escluso operatore	3
N00.M30	Nolo pompa miscelatrice con iniettore, compresa pompa dell'acqua, escluso addetto	3
N00.M40	Nolo di perforatrice pneumatica con martello fondo foro	3
N00.M70	Nolo flessibile tranciacavi con motore a scoppio - compresi consumi ed escluso operatore	3
N00.T20	Nolo tassellatore elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto	3
N00.T70	Nolo trattore 4 ruote motrici attrezzata con aratro, ripuntatore, tiller, andatore, raccogliassassi, interrassassi.....	3
<b>P12</b>	<b>MATERIALI - MURATURE IN PIETrame</b>	<b>4</b>
P12.P50	Pietrame di cava	4
<b>P41</b>	<b>MATERIALI - OPERE DAI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI</b>	<b>5</b>
P41.A26	Diserbante chimico	5
P41.B50	Letame maturo	5
P41.C50	Ramaglia	5
P41.C85	Piantine	5
P41.D10	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE rivestito con geotessile	5
P41.D20	Tubo drenante corrugato a doppia parete in PE	5
P41.G10	Biorete	6
P41.G20	Biostruoia	6
P41.G40	Biofeltro	6
P41.G60	Geogriglia	6
P41.G70	Gabbioni	6
P41.I30	Sementi in miscuglio	6
P41.R20	Rete a doppia torsione	7
P41.R23	Fornitura morsetti	7
P41.R26	Pannello di fune	7

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**INDICE DEL LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
P41.R38	Ancoraggio in doppia fune a trefoli	7
P41.R40	Ancoraggio in doppia fune spiroidale	8
P41.R42	Tirafondi metallici e golfari	8
P41.R70	Fune a trefoli in acciaio	8
P41.R80	Barriera paramassi	9
P41.R90	Fermaneve tipo ombrello zincato	9
P41.R95	Fermaneve tipo ombrello non zincato	9
<b>S12</b>	<b>MURATURE IN PIETrame</b>	10
S12.A10	Muratura in pietrame e malta	10
S12.A50	Muratura in pietrame e malta con pietrame scelto e riquadrato	10
S12.A60	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame	11
S12.A80	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame scelto giunti visivamente a secco	11
S12.C05	Rivestimento in pietrame	11
S12.C10	Muratura in pietrame scelto	11
S12.C20	Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco	12
S12.P10	Realizzazione di copertina in calcestruzzo	12
S12.S50	Intasamento dei vuoti su murature in pietrame	12
<b>S26</b>	<b>OPERE DA SERRAMENTISTA E DA VETRAIO</b>	13
<b>S40</b>	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA</b>	14
S40.G10	Formazione di gabbioni metallici a scatola gabbioni	14
S40.S10	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti dallo scavo	14
S40.S15	Esecuzione di scogliere alla rinfusa con massi provenienti da cava	14
S40.S20	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti dallo scavo	14
S40.S25	Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava	14
S40.S30	Esecuzione di scogliere murate con massi provenienti dallo scavo	14
S40.S35	Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti provenienti da cava	15
S40.S40	Esecuzione di scogliere spondale in massi vincolati provenienti dallo scavo	15
S40.S45	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati provenienti da cava	15
S40.S50	Realizzazione di mantellate con massi provenienti dallo scavo	15
S40.S55	Realizzazione di mantellate con massi provenienti da cava	15
S40.T10	Esecuzione di platee a secco con massi provenienti dallo	



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**INDICE DEL LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
	scavo	16
S40.T15	Esecuzione di platee a secco con massi provenienti da cava	16
S40.T20	Esecuzione di platee cementate con massi	16
S40.T70	Formazione di platea a rivestimento di alveo	16
S40.V10	Formazione di soglie di fondo con massi provenienti dallo scavo	16
S40.V15	Formazione di soglie di fondo con massi provenienti da cava	16
S40.V20	Realizzazione di soglie di fondo vincolati con massi provenienti dallo scavo	17
S40.V25	Realizzazione di soglie di fondo vincolate con massi provenienti da cava	17
<b>S41</b>	<b>OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI</b>	18
S41.A10	Decespugliamento manuale	18
S41.A16	Decespugliamento manuale completo	18
S41.A20	Decespugliamento meccanico	18
S41.A22	Rimozione ceppaie	18
S41.A26	Decespugliamento con diserbante	19
S41.A30	Spietramento superficiale manuale	19
S41.A33	Spietramento superficiale meccanico	19
S41.A34	Spietramento con frantumasassi	20
S41.A35	Spietramento con interrassassi	20
S41.A36	Esecuzione di rifinitura meccanica di presemina con mezzi meccanici idonei: ripuntatore, dyna drive, andanatore, carica andane e rimorchio	20
S41.A50	Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate con mezzo meccanico	20
S41.A60	Ripristino e regolarizzazione manuale delle scarpate	20
S41.B10	Fornitura e stesa di terreno vegetale	20
S41.B15	Scavo di sbancamento per sistemazione terreni	20
S41.B20	Scavo di modellamento	21
S41.B30	Livellamento di rifinitura	21
S41.B40	Scotico	21
S41.B50	Concimazione organica	21
S41.B60	Inerbimento delle superfici destinate a prato	21
S41.C09	Risagomatura meccanica di superfici di frana	21
S41.C10	Realizzazione cordonata	21
S41.C12	Realizzazione di viminata	22
S41.C14	Realizzazione di gradonata viva con talee	22

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**INDICE DEL LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
S41.C16	Realizzazione di gradonata viva con piantine radicate	22
S41.C20	Realizzazione di una fascinata	22
S41.C23	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) con tronche di diametro minimo cm 20	22
S41.C26	Realizzazione di una palizzata (o palificata semplice) con tronchi diametro minimo cm 8	23
S41.C30	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete	23
S41.C35	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti	23
S41.C40	Realizzazione di grata viva	23
S41.C52	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame	24
S41.C54	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame	24
S41.C56	Formazione di scolina con tronchi	24
S41.C58	Formazione di canalette con tavole	24
S41.C64	Drenaggio in trincea con tubo corrugato rivestito	24
S41.C65	Drenaggio in trincea con geotessile e tubo corrugato	25
S41.C68	Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - altezza sponda 4 m	25
S41.C69	Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - altezza sponda 3 m	26
S41.C70	Copertura diffusa con astoni e massi vincolati - altezza sponda 2 m	26
S41.C71	Copertura diffusa con astoni e massi - altezza sponda 4 m	26
S41.C72	Copertura diffusa con astoni e massi - altezza sponda 3 m	27
S41.C73	Copertura diffusa con astoni e massi - altezza sponda 2 m	27
S41.G10	Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di cocco	27
S41.G20	Formazione e posa di biorete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre naturali di agave	27
S41.G30	Rivestimento corticale di scarpate con biorete di fibre naturali di juta	28
S41.G40	Rivestimento corticale di scarpate con biostuoie	28
S41.G45	Rivestimento corticale di scarpate con biofeltro	28
S41.I20	Inerbimento con semina manuale	28
S41.I22	Inerbimento manuale degli scavi in trincea	29
S41.I30	Inerbimento mediante idrosemina	29
S41.I40	Inerbimento mediante Idrosemina speciale	29
S41.I50	Inerbimento mediante idrosemina a spessore	29
S41.L10	Terra armata	29
S41.L15	Vallo paramassi in terra armata	30

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO LL.PP.  
VIA PROMIS  
11100 AOSTA

18/07/2012

**INDICE DEL LISTINO**

Codice	DESCRIZIONE	Pagina
S41.R20	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8X10	30
S41.R26	Rivestimento con pannello di fune	31
S41.R30	Perforazione con perforatrice manuale	31
S41.R32	Perforazione con martello fondo foro	31
S41.R38	Ancoraggio in doppia fune a trefoli con anima metallica	31
S41.R40	Ancoraggio in doppia fune spiroidale	32
S41.R41	Ancoraggio in doppia fune spiroidale	32
S41.R42	Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k	32
S41.R55	Iniezione a fondo foro di boiaccia cementizia	32
S41.R60	Iniezione da bocca foro di boiaccia cementizia per tirafondi in barre d'acciaio	32
S41.R66	Fornitura e posa di morsetti	32
S41.R70	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile	33
S41.R80	Fornitura e posa di barriera paramassi	33
S41.R90	Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati	34
S41.R95	Fornitura e posa di ombrelli fermaneve non zincati	34

## AVVISI E COMUNICATI

### ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

#### **Direzione ambiente.**

#### **Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.**

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 è stata depositata in 13 luglio 2012 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato territorio e ambiente, Direzione ambiente, con sede in loc. Grand Chemin, 34 in SAINT-CHRISTOPHE (AO), l'istanza di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio provvisorio di un impianto elettrico aereo a 15 kV per l'allacciamento della nuova centrale idroelettrica in località Rangacey nel comune di AYAS. Linea 677.

Chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore  
Fulvio BOVET

---

#### **Direzione ambiente.**

#### **Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.**

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 è stata depositata in 17 luglio 2012 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato territorio e ambiente, Direzione ambiente, con sede in loc. Grand Chemin, 34 in SAINT-CHRISTOPHE (AO), l'istanza di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio provvisorio dell'impianto elettrico aereo a 15 kV per l'allacciamento alla nuova centrale idroelettrica in località Praz-de-Ran nel comune di SAINT-VINCENT. Linea n. 678

Chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore  
Fulvio BOVET

---

## ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

**Comune di MORGEX. Deliberazione 19 luglio 2012, n. 30.**

**Progetto preliminare per la realizzazione di un centro polifunzionale a valenza socio sanitaria e socio-assistenziale. Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.**

## AVIS ET COMMUNIQUÉS

### ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

#### **Direction de l'environnement.**

#### **Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.**

Aux termes de la LR n° 8/2011 et de la LR n° 11/2004, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation de construire et d'exploiter à titre provisoire une ligne électrique aérienne de 15 kV en vue du raccordement de la nouvelle centrale hydroélectrique de Rangacey, dans la commune d'AYAS, a été déposée le 13 juillet 2012 aux bureaux de la Direction de l'environnement de l'Assessorat du territoire et de l'environnement de la Région autonome Vallée d'Aoste - 34, Grand-Chemin, SAINT-CHRISTOPHE (dossier n° 677).

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la structure compétente leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

Le directeur,  
Fulvio BOVET

---

#### **Direction de l'environnement.**

#### **Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.**

Aux termes de la LR n° 8/2011 et de la LR n° 11/2004, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation de construire et d'exploiter à titre provisoire une ligne électrique aérienne de 15 kV en vue du raccordement de la nouvelle centrale hydroélectrique de Praz-de-Ran, dans la commune de SAINT-VINCENT, a été déposée le 17 juillet 2012 aux bureaux de la Direction de l'environnement de l'Assessorat du territoire et de l'environnement de la Région autonome Vallée d'Aoste - 34, Grand-Chemin, SAINT-CHRISTOPHE (dossier n° 678).

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la structure compétente leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

Le directeur,  
Fulvio BOVET

---

## ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

**Commune de MORGEX. Délibération n° 30 du 19 juillet 2012,**

**portant approbation de la variante non substantielle du PRGC relative à l'avant-projet des travaux de réalisation d'un centre polyfonctionnel destiné à accueillir des activités sanitaires et sociales.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- di prendere atto delle osservazioni formulate dalla direzione pianificazione territoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota in data 16 luglio 2012 prot. 7008/TA;
- di dare atto che la variante non sostanziale di cui trattasi risulta non in contrasto con le norme direttamente cogenti del P.T.P.;
- di approvare la variante non sostanziale n. 27 al P.R.G.C. per i lavori realizzazione di un centro polifunzionale a valenza socio-sanitaria e socio-assistenziale in loc. Capoluogo del Comune di MORGEX;
- di disporre, ai sensi del comma 3 all'art. 16 della L.R. 11/98, la pubblicazione della presente, sul Bollettino Ufficiale Regionale e la trasmissione entro 30 giorni della stessa, con gli atti della variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- di individuare quale responsabile del procedimento relativamente agli adempimenti procedurali per la variante al P.R.G.C. la dipendente JOLY Romina - collaboratore dell'area tecnica;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al tecnico incaricato della predisposizione del testo preliminare della variante di adeguamento del P.R.G.C. al P.T.P. affinché l'opera di cui trattasi venga inserita nella predetta variante.

**Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Decreto 30 luglio 2012, n. 24.**

**Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE dei terreni finalizzati all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede della rotonda di Meysattaz (ai sensi dell'art. 18 e 19, della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11) - CUP: I71B06000280004.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ESPROPRIAZIONI E USI CIVICI

Omissis

decreta

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n. 11, è pronunciata l'espropriazione a favore del Comune di SAINT-CHRISTOPHE degli immobili qui di seguito descritti, interessati dai lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede della rotonda di Meysattaz, determi-

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- Il est pris acte des observations formulées par la Direction de la planification territoriale de l'Assessorat régional du territoire et de l'environnement dans sa lettre du 16 juillet 2012, réf. n° 7008/TA;
- La variante non substantielle en cause n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire du PTP;
- La variante non substantielle n° 27 du PRGC, relative à l'avant-projet des travaux de réalisation d'un centre polyfonctionnel destiné à accueillir des activités sanitaires et sociales au Chef-lieu de la commune de MORGEX, est approuvée;
- Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région et transmise sous trente jours, assortie des actes de la variante, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.
- Mme Romina JOLY, collaboratrice de l'aire technique, est désignée en tant que responsable de la procédure aux fins de l'accomplissement des tâches y afférentes.
- La présente délibération est transmises en copie au technicien chargé de préparer le texte préliminaire de la variante relative à l'adaptation du PRGC au PTP, et ce, afin que l'ouvrage en cause soit inséré dans ladite variante.

**Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 24 du 30 juillet 2012,**

**portant expropriation, en faveur de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE, des terrains nécessaires aux travaux de réalisation d'un nouveau trottoir au giratoire de Meysattaz, au sens des art. 18 et 19 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (CUP: I71B06000280004).**

LE RESPONSABILE DU SERVICE  
DES EXPROPRIATIONS ET DES DROITS D'USAGE

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après et nécessaires aux travaux de réalisation d'un nouveau trottoir au giratoire de Meysattaz, sont expropriés en faveur de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE et l'indemnité

nando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte sotto riportate:

Comune di SAINT-CHRISTOPHE

*Ditta 1*

Foglio: 37 mappale: 787, Sub. 1, Sup. 6 mq  
Natura: Corte - Zona: "Ba17" - V, €/mq 102,67  
Foglio: 37 mappale: 787, Sub. 2, Sup. 22 mq  
Natura: Corte - Zona: "Ba17" - V, €/mq 102,67  
Indennità base: € 2.874,67

MAGRO Monica  
(Nuda prop. per 1/2)  
C.F.: MGRMNC70S41A326T,  
Nato/a a AOSTA, il 01/11/1970  
Residente in Località Meysattaz, 56  
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

2. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 e dell'art. 25 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n° 11, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari degli immobili espropriati unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;
3. L'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale di immissione in possesso dei beni espropriati ai sensi dell' art. 20 comma 1 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n° 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";
4. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 della medesima Legge Regionale, un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
5. Il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese del Comune di SAINT-CHRISTOPHE;
6. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti i diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
7. Adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge Regionale 2 luglio 2004, n° 11 tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Il Responsabile del Servizio Espropriazioni  
Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI

d'expropriation à verser aux propriétaires énumérés ci-dessous est fixée comme suit:

Commune de SAINT-CHRISTOPHE

MAGRO Andrea  
(Nuda prop. per 1/2)  
C.F.: MGRNDR77L08A326K,  
Nato/a a AOSTA, il 08/07/1977  
Residente in Località Meysattaz, 56  
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)  
MAGRO Valter Ettore  
(Usuf. per 1/1)  
C.F.: MGRVTR47A20A326Y,  
Nato/a a AOSTA, il 20/01/1947  
Residente in Località Meysattaz, 56  
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région et notifié aux propriétaires concernés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité;
3. Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la prise de possession des biens concernés;
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi susmentionnée, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux propriétaires concernés au moins sept jours auparavant;
5. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription avec procédure d'urgence et le transfert du droit de propriété des biens en cause est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE;
6. L'expropriation entraîne l'extinction automatique de tout droit, réel ou personnel, grevant les biens expropriés, sans préjudice des droits compatibles avec les fins pour lesquelles l'expropriation est prononcée;
7. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur l'indemnité y afférente.

Le responsable du Service des expropriations,  
Pietro Raffaele Giovanni GUALTIERI

**PARTE TERZA**

**BANDI E AVVISI DI CONCORSI**

**Comunità montana Valdigne Mont Blanc.**

**Selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato, 19 ore settimanali, ai sensi della Legge 68/1999, di un ausiliario, da assegnare al settore tecnico, Categoria A - Posizione A.**

Graduatoria finale:

1	LAISSUS Carlo	94,39
2	COGNEIN Rudi	52,37
3	LOMBARDO Giovanni	20,00

La Salle, 2 agosto 2012.

Il Segretario  
Elisa CHANOINE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

**TROISIÈME PARTIE**

**AVIS DE CONCOURS**

**Communauté de montagne Valdigne Mont Blanc,**

**Sélection externe, sur titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée, 19 heures hebdomadaires, d'un auxiliaire (Catégorie A - Position A) à affecter à l'aire technique, au sens de la Loi n° 68/1999.**

Liste d'aptitude :

1	LAISSUS Carlo	94,39
2	COGNEIN Rudi	52,37
3	LOMBARDO Giovanni	20,00

Fait à La Salle, le 2 août 2012.

Le secrétaire,  
Elisa CHANOINE

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.